



dsg
Dipartimento di
Scienze Giuridiche



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Bari



Città di Bari

L'EFFICACIA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN TERRA DI BARI



L'EFFICACIA DELLE MISURE
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
IN TERRA DI BARI

Indice

PARTE I

IL SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA TRA TENSIONI CONCETTUALI ED EVIDENZE EMPIRICHE

Premessa	Pag.	7
1. <i>Una lettura in chiave evolutiva del fenomeno delle misure alternative alla detenzione</i>	»	8
1.1 <i>La nascita e l'evoluzione del sistema fino agli anni '90. .</i>	»	8
1.2 <i>I mutamenti sostanziali avvenuti dal 1990 in poi.</i>	»	14
2. <i>Esecuzione penale esterna, sistema ma non servizio sociale: mission e vision degli uffici di esecuzione penale esterna. .</i>	»	19
2.1 <i>Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna: competenza e attività tra diritto amministrativo e penitenziario.</i>	»	19
2.2 <i>La mission degli Uffici di EPE e degli assistenti sociali precedente la legge n. 154/2005.</i>	»	25
2.3 <i>La mission degli Uffici di EPE alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 154/2005.</i>	»	33
2.4 <i>Gli Uffici di EPE come “sistema di esecuzione penale a valenza sociale”: vision e obiettivi strategici.</i>	»	35
3. <i>Politiche penali e prospettive future nell'esecuzione penale esterna</i>	»	40
4. <i>La lezione appresa dai primi risultati della ricerca condotta presso l'UEPE di Bari.</i>	»	50

PARTE II

RAPPORTO DI RICERCA MISURE ALTERNATIVE PRESSO L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BARI

Premessa Pag. 59

Capitolo 1.

I numeri dell'area penale esterna » 65

1. Le previsioni legislative » 65

1.1 *Le misure alternative alla detenzione* » 65

1.2 *Altri istituti* » 69

2. Le precedenti ricerche sul tema » 70

3. Le misure alternative alla detenzione in Italia » 76

4. Un confronto tra i dati del Tribunale di Sorveglianza di Bari e quelli a livello nazionale » 84

4.1 *L'affidamento in prova al servizio sociale* » 87

4.2 *L'affidamento in prova in casi particolari* » 93

4.3 *La semilibertà* » 100

4.4 *Le detenzioni domiciliari* » 107

4.5 *Il Tribunale di Bari ed il contesto nazionale: considerazioni generali.* » 114

Capitolo 2.

La misura alternativa nella prospettiva dei fruitori » 121

1. Obiettivo numero uno: la fuga dal carcere » 121

2.	<i>Il periodo in misura alternativa</i>	Pag. 126
3.	<i>Il vero grande bisogno: un lavoro</i>	» 133
4.	<i>I rapporti con gli attori delle misure alternative</i>	» 140
5.	<i>Quando ha deciso di smettere?</i>	» 145
6.	<i>Le opinioni sull'indulto</i>	» 147

Capitolo 3.

Prima analisi dei dati quantitativi sui fascicoli dello UEPE di Bari	» 151
Conclusioni	» 235

Il sistema dell'esecuzione penale esterna tra tensioni concettuali ed evidenze empiriche

1. Premessa

Per offrire un contributo alla lettura della ricerca condotta dall'Università di Torino in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Bari e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari, riteniamo necessario partire dall'analisi del fenomeno dell'esecuzione penale esterna dal punto di vista di chi, operandovi, si è trovato ad occuparsene anche a livello teorico, attraverso due distinte chiavi di lettura: una di tipo descrittivo e di indirizzo politico, l'altra di tipo normativo e sociologico. Entrambe le chiavi di lettura hanno, quale denominatore comune, l'individuazione dell'ambito di intervento degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e la definizione della *mission* del sistema di cui fanno parte.

L'intento è quello di affiancare all'approfondita analisi dell'Università di Torino, osservatore esterno, una cornice di senso definita dall'interno sull'esecuzione penale esterna, dando così la possibilità ai due punti di vista di dialogare su un piano che, presi dalla necessità del "fare" e dai tempi della ricerca, non è stato possibile condividere e mettere a confronto in un momento precedente.

Attraverso questo contributo si vuole, quindi, avere la possibilità di esplicitare i molteplici punti di riflessione sul proprio mandato che animano il dibattito culturale all'interno del settore, per poter dar conto a chi legge delle difficoltà che lo attraversano e delle prospettive che si intravedono nel suo sviluppo.

Ciò anche per dar voce al punto di vista degli operatori che, nella declinazione che concordemente si è deciso di dare alla ricerca, per esigenze di tempo è stato necessario sottacere, affinché il destinatario e coautore del percorso di esecuzione penale esterna (il condannato) avesse l'opportunità di raccontare la propria esperienza ad un soggetto terzo (il ricercatore). L'UEPE ha dato il proprio contributo alla ricerca collaborando alla fase esecutiva, mettendo in campo oltre 30 persone per renderla possibile attraverso la raccolta di tutti i dati quantitativi ed il contatto con persone che, terminata l'esecuzione della pena, sono nella maggior parte liberi cittadini.

Queste persone, pertanto, sono state altrettanto libere di declinare l'invito ad un contatto che li riportasse ad un tempo che hanno deciso di lasciarsi alle spalle, senza che da questa indisponibilità discenda in modo lineare la conseguenza che siano proprio quelli che abbiano incontrato più difficoltà nel percorso.

A loro, in particolare, va il ringraziamento dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari, per la cortesia nell'accettare l'invito a parlare di sé e per il tempo che hanno voluto dedicare all'approfondimento della conoscenza di un settore, quello dell'esecuzione penale esterna appunto, che fa fatica ad essere "visto" nella sua autonomia, quindi non quale mera "alternativa alla detenzione" bensì come "pena alternativa".

L'appello che rivolgiamo a quanti leggeranno questa ricerca è di cominciare a pensare all'esecuzione penale esterna come ad un'area della pena con una sua autonoma connotazione, diversa e non in semplice opposizione al carcere.

1. Una lettura in chiave evolutiva del fenomeno delle misure alternative alla detenzione (a cura di Eustachio Vincenzo Petralla)

1.1. La nascita e l'evoluzione del sistema fino agli anni '90.

Certamente uno tra i temi più presenti all'attenzione dell'opinione pubblica, uno dei più sentiti e delicati, in quanto tocca corde molto sensibili direttamente legate alla vita quotidiana dei cittadini, è quello relativo alle politiche della giustizia e dell'esecuzione della pena.

È forte la richiesta di rendere il sistema di esecuzione penale più efficiente ed efficace, in quanto diffusa è la sensazione che le sanzioni penali siano variamente e tanto sensibilmente modificate da renderne non effettiva l'espiazione.

È forte la richiesta di sanzioni sempre più severe, come pure del ricorso/ritorno alla sola pena detentiva, quasi che sia l'unica via per garantire la sicurezza delle comunità.

E d'altronde le politiche della pena sviluppate negli ultimi anni ci consegnano una situazione del sistema penitenziario arrivata ai limiti del collasso: da un lato il sistema della detenzione ormai sull'orlo dell'esplosione a causa del sovraffollamento degli istituti, dall'altro quello dell'esecuzione penale esterna privo di una chiara missione ed in condizioni di tale povertà di risorse e operatori da spingerlo alla paralisi operativa.

Ma, con altrettanta chiarezza, riteniamo di dover segnalare che ci troviamo di fronte alla effettiva necessità di rendere più efficiente ed ef-

ficace il sistema penitenziario e siamo convinti che uno dei settori in cui occorre investire con urgenza è quello dell'esecuzione penale esterna che, pur essendo da trenta anni parte integrante di tale sistema, vede sempre rivolgere l'attenzione esclusiva al mondo "carcerario", quasi che le pene non detentive siano figlie illegittime del sistema sanzionatorio.

È ormai analisi unanimemente condivisa che, all'interno del settore penitenziario ed a partire dalla riforma del 1975, il segmento che ha conosciuto la crescita e le trasformazioni più profonde è quello delle misure alternative alla detenzione e delle pene espiate nella comunità.

Tale evoluzione ha assunto caratteristiche che si sono proiettate aldilà degli stessi scenari all'epoca realisticamente ipotizzabili; la riforma, infatti, pur innovando sensibilmente l'impianto normativo che fino ad allora governava il sistema penitenziario, delineava un sistema nel quale la pena detentiva conservava una centralità ed una preminenza indiscusse, mentre alle forme alternative assegnava una funzione marginale, quale prudente strumento di riparazione dei guasti causati da prolungati o inutili periodi di incarcerazione su alcune ben delimitate *tipologie criminali*:

- ❑ condannati appartenenti prevalentemente, se non esclusivamente, alle fasce dell'emarginazione sociale, della deprivazione culturale, del comportamento "socialmente irregolare" che si trasforma in trasgressione penale di lieve entità e di modesto allarme sociale;
- ❑ soggetti con non significativo livello di pericolosità criminale e con "prognosi" di reinserimento sociale generalmente favorevole, purché accompagnata da interventi di sostegno da parte delle agenzie sociali territoriali a supporto delle azioni di inclusione lavorativa e di aiuto pedagogico;
- ❑ soggetti condannati anche per delitti gravi, ma solo dopo un lungo periodo di espiazione della pena;
- ❑ per tutti, infine, il passaggio obbligatorio dal carcere come sola modalità per maturare "i titoli" per accedere alla misura alternativa.

La delimitazione così severa dei confini per l'accesso alle misure alternative, operata dalla riforma del 1975, ebbe come effetto di frenare, sul piano quantitativo, la crescita del fenomeno dell'esecuzione penale non detentiva per tutto il decennio successivo, circoscrivendolo entro dimensioni tanto ridotte da renderlo irrilevante rispetto alla parallela area penale detentiva.

Ed infatti fino alla fine degli anni '80 il tasso di crescita nella concessione delle misure, pur in crescita molto lenta, si è generalmente man-

tenuto ben al di sotto della soglia delle 10000 misure concesse per anno, peraltro caratterizzate in modo pressoché esclusivo come “benefici penitenziari” in quanto:

- oltre il 50% delle misure alternative era rappresentato dalla semilibertà (ancora nel 1989 la semilibertà copriva quasi il 60% delle circa 8000 misure concesse); considerata quasi complementare, più prossima alla detenzione (il semilibero continua ad essere immatricolato come detenuto) e, per tale ragione, molto più rassicurante in ragione dei più limitati spazi di libertà consentiti al condannato (vedi grafico 1);
- la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale (misura molto più orientata a far permanere il condannato nel contesto comunitario di vita) era sottoposta a limitazioni tanto numerose (non prima di tre mesi dall’inizio dell’espiazione della pena, recidiva, etc.) da restringere, di fatto, il target dei potenziali fruitori della misura a tipologie numericamente davvero molto limitate di condannati.

In conseguenza della limitazione delle possibilità di crescita delle misure alternative ad un ambito molto circoscritto, la scelta compiuta dal legislatore nel disegnare l’impianto organizzativo dei servizi ad esse dedicati¹, appare coerente al quadro finora delineato: in buona sostanza si trattava soltanto di individuare un’organizzazione che fosse in grado di governare le poche misure alternative previste e di fornire un servizio che apportasse all’attività di trattamento dei detenuti il contributo dell’assistente sociale, figura professionale della quale l’istituto di pena era sprovvisto.

Si può dire che, nel sistema penitenziario delineato dalla riforma del ’75, gli obiettivi assegnati agli uffici incaricati di gestire le misure alternative possono essere riferiti alle seguenti scelte di fondo:


- A. Assegnare al sistema penitenziario, definito ancora come territorio esclusivo della detenzione, un servizio che assumesse principalmente il ruolo di elemento di connessione tra il carcere e la comunità esterna, interagendo con quest’ultima più in quanto articolazione operativa, seppur esterna, dell’istituto che come agenzia impegnata a sviluppare iniziative specifiche poiché dotata di un proprio autonomo terreno di azione.

¹ Con la terminologia del tempo, i Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA), denominati ora Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per effetto della novella dell’art. 72 della l. n. 354/1975 operata dall’art. 3 della l. n. 154/2005.

- B. Gestire i condannati che il circuito detentivo riusciva a consegnare in misura alternativa, pronti a sperimentare un percorso di graduale rientro nella comunità; nei confronti di tali soggetti, che in gran parte entravano in misura alternativa nella fase finale dell'esecuzione, occorre assicurare essenzialmente la continuità degli interventi di assistenza – aiuto avviati nel corso della detenzione.

Uno sguardo alle statistiche relative all'andamento annuale delle misure alternative concesse dal 1976 al 2006², illustrate nei grafici seguenti, mostra nei quindici anni successivi alla riforma uno sviluppo in linea con lo scenario sopra delineato.

Grafico 1 - Totale misure concesse³, per anno, dal 1976 al 2006



² Fonte: Statistiche Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna. Si è scelto di terminare la serie al 2006 per consentire una lettura dei dati nella situazione a cavallo della legge n. 241/2006 (recante “Concessione di indulto”), visto che negli ultimi due anni le misure alternative sono ancora attestate sui livelli del 1990, anche grazie al fatto che la legge che ha concesso il beneficio copre le pene fino a 3 anni di detenzione per reati commessi fino al 2 maggio 2006, con ciò riducendo in modo significativo il potenziale bacino di persone ammissibili, per limiti di pena, alle misure alternative alla detenzione.

³ Per misure concesse si intendono tutte le misure che hanno avuto inizio nell'anno. La cifra delle misure in corso (casi seguiti) è decisamente maggiore, poiché devono essere sommate anche tutte le misure la cui esecuzione è cominciata negli anni precedenti. Per il dato sui casi seguiti nel 2006 v. grafico n. 9 e tabella n. 1.

Grafico 2 - Suddivisione misure concesse dalla detenzione e dalla libertà (1976-2006)




Grafico 3 - Affidamenti concessi, per anno, dal 1976 al 2006




Grafico 4 - Detenzioni domiciliari concesse, per anno, dal 1976 al 2006




Grafico 5 - Semilibertà concesse per anno dal 1976 al 2006





Grafico 6 - Altre misure eseguite, per anno, dal 1976 al 2006 (sanzioni sostitutive, misure di sicurezza etc.)



1.2. I mutamenti sostanziali avvenuti dal 1990 in poi

Fino a quando i numeri delle misure alternative si sono attestati intorno ad alcune migliaia e le caratteristiche dei soggetti sono rimaste riconducibili solo ad alcune ben limitate tipologie “criminologiche”, il sistema così delineato ha conservato una posizione di sostanziale equilibrio; gli uffici incaricati di provvedere alle misure alternative (CSSA, ora UEPE), pur dovendo quotidianamente misurarsi con una cronica mancanza di risorse, erano ancora in condizione di corrispondere agli interventi richiesti con soddisfacenti livelli di operatività.

Ma a partire dagli anni novanta il quadro delle caratteristiche del fenomeno in esame è profondamente cambiato ed ha assunto connotazioni tanto diverse sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo da rendere progressivamente inadeguato il modello organizzativo dei CSSA.

Infatti, sotto il profilo qualitativo del fenomeno, occorre notare che repentinamente hanno fatto ingresso nel circuito tipologie nuove di condannati, con tratti distintivi del tutto peculiari rispetto alle “categorie criminologiche” fino ad allora utilizzate per definire i soggetti in misura alternativa.

Per comprendere la complessità del processo di trasformazione, elenchiamo alcune di tali tipologie con le cui problematiche i servizi dell'EPE hanno dovuto imparare a misurarsi⁴:

- I tossicodipendenti e gli alcooldipendenti.
- Gli autori di reati finanziari.
- I colletti bianchi.
- I militari.
- I collaboratori di giustizia.
- I soggetti affetti da HIV e AIDS.
- Le donne condannate con figli in tenera età.
- Gli appartenenti alla criminalità organizzata.
- Gli extracomunitari.
- I nomadi.
- I sex offenders.

Appare evidente che ognuna delle “categorie” indicate si presenta come portatrice di bisogni, problematiche, “indice di pericolosità”, richieste, “propensione alla recidiva”, livello di condivisione dei valori delle culture criminali, assolutamente specifici; ciascuna richiede, al Servizio incaricato di eseguirne la pena, una modalità di presa in carico che riconosca tale specificità e, partendo da essa, sia, pertanto, capace di differenziare le risposte operative in relazione alle caratteristiche “reali” dei soggetti e non, viceversa, massificarli tutti dentro uno “stereotipo di affidato” al quale corrisponde l’unica modalità di approccio che il servizio riesce a mettere in campo; soprattutto lì dove i soggetti presentino caratteristiche di personalità maggiormente orientate a condotte antisociali, ad assenza di capacità di comprensione dei vincoli prescrittivi, spesso accompagnati da marcati comportamenti oppositivi.

La trasformazione così radicale delle caratteristiche tipologiche, cioè, rende automaticamente inutilizzabili nella maggior parte dei casi (almeno laddove si cerca di avere un ruolo “di governo” della misura) i canoni di approccio fino ad ora adottati nella relazione professionale, e chiede di inoltrarsi in una ricerca scientifica e professionale per definirne di nuovi, a partire dalla ricchezza delle esperienze già cresciute negli ultimi anni.

⁴ Per un approfondimento sul tema si rinvia a Gandini, Grippo, Nasca, Nastasio, Petralla, Rosa, Zinna, 2001; Relazione della Commissione PEA 2003 “Il miglioramento della qualità dell’indagine sociale nei CSSA”, pagg. 35 - 48.

“Le diversissime tipologie di condannati che la peculiare evoluzione del nostro sistema di misure alternative ha condotto a frequentare i nostri Centri di servizio sociale costituiscono la sfida e lo stimolo al mutamento organizzativo, alla ricerca scientifica, all’elevazione professionale”⁵

Gli eventi che hanno innescato questo processo sono a tutti ben conosciute; conviene qui soltanto ricordare il susseguirsi degli interventi del legislatore (a partire dalle leggi n. 297/85 e n. 663/86) e le diverse pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, tutte a forte impatto innovativo sul sistema in quanto orientate ad ampliare gli spazi di fruibilità delle misure alternative alla detenzione.

Dalla lettura delle tabelle sopra disegnate è del tutto evidente il salto quantitativo che a partire dagli anni novanta si verifica nel fenomeno “esecuzione penale esterna”; il dato significativo, tuttavia, consiste nel fatto che tale crescita non si ferma solo ad un semplice, seppur molto rilevante, incremento delle misure, ma si accompagna ad una trasformazione delle caratteristiche qualitative del fenomeno, divenuto ormai qualcosa di completamente diverso da quello che era all’inizio degli anni ottanta, quando cominciò ad essere pienamente applicato l’ordinamento penitenziario.

Grafico 7
Suddivisione percentuale
detenzione libertà – anno 1988





Grafico 8
Suddivisione percentuale
detenzione libertà – anno 2006



⁵ Turrini Vita, 2006.

Il ragionamento finora svolto, sull'andamento tendenziale dell'evoluzione del sistema dell'esecuzione penale esterna, ci consente di richiamare a sintesi i punti caratterizzanti:

- In un quadro di forte crescita delle misure alternative alla detenzione, si ridimensiona l'importanza di quelle a più marcata impronta detentiva in senso stretto, il cui peso specifico in termini assoluti e percentuali si riduce progressivamente fino a divenire secondario.
- La semilibertà, infatti, (la cui esecuzione comporta il permanere del condannato nell'istituto di pena), si riduce da 5652 nel 1985 a 1785 nel 2005; in termini percentuali la semilibertà scende dal 75% circa al 6.2% sul totale delle misure concesse (vedi grafico 1).
- L'affidamento in prova, misura che più di tutte comporta la rottura dello "status detentionis", aumenta dai 1961 concessi nel 1985 ai 16788 concessi nel 2005; in termini percentuali l'affidamento in prova aumenta dal 25% del 1985 al 58.5% del 2005 sul totale delle misure concesse (vedi grafico 1).
- Tra le misure che comportano il permanere di una condizione detentiva ma l'uscita dal circuito carcerario, assume rilevanza la detenzione domiciliare che sembra sostituire progressivamente la semilibertà; tale misura non presente fino al 1992 cresce a 8695 del 2005 e rappresenta il 30% delle misure concesse nel 2005 (vedi grafico 1).
- Acquisiscono progressivamente un peso crescente tra le misure, fino a divenirne il segmento preponderante, le alternative alla detenzione concesse a condannati in stato di libertà (i cosiddetti "liberi sospesi"), che sin dall'inizio dell'esecuzione evitano il carcere; tale tipo di misura, assente fino al 1987, passa in percentuale dal 5% del 1988 al 74% del 2005, mentre quelle concesse a condannati detenuti scendono dal 95% al 26% del totale (vedi grafici 7 e 8).
- Assume rilevanza il tema dei risultati conseguiti con l'applicazione delle misure alternative, in particolare rispetto al perseguimento delle finalità della pena; l'attenzione si orienta, quindi, anche alla valutazione degli esiti delle misure, del numero e delle cause di revoca, oltre che sulla riduzione della recidiva da parte dei soggetti che vi sono ammessi (vedi grafico 9 e tabella 1).

Grafico 9 - Revoche anno 2006 distinte per misura – soggetti seguiti




Tabella 1 - Motivi di revoca anno 2006 – soggetti seguiti

Misure alternative	Andamento negativo	Nuova pos. giuridica	Comm. altri reati	Irreperibilità	Altri motivi	Totale
Affidamento 27.558	936 3,40%	169 0,61%	34 0,12%	17 0,06%	10 0,04%	1.166 4,23%
Semilibertà 3.024	178 5,89%	200 6,61%	7 0,23%	5 0,17%	1 0,03%	391 12,93%
Det. domicil. 11.708	549 4,69%	417 3,56%	25 0,21%	11 0,09%	5 0,04%	1.007 8,60%
Totale 42.290	1.663 3,93%	786 1,86%	66 0,16%	33 0,08%	16 0,04%	2.564 6,06%

2. *Esecuzione penale esterna, sistema ma non servizio sociale: mission e vision degli uffici di esecuzione penale esterna (a cura di Susanna Ficco Regina)*

2.1. **Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna: competenza e attività tra diritto amministrativo e penitenziario**

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, malgrado il nome possa indurre a credere altrimenti, sono organi attivi periferici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia⁶, e dunque ne rappresentino uno "strumento⁷ di imputazione", vale a dire l'elemento che consente all'ente di cui fanno parte di porre in essere atti ed attività, che all'ente andranno riferiti, affinché esso eserciti il complesso di poteri e facoltà in cui si estrinseca la funzione⁸ che l'ordinamento attribuisce all'ente stesso⁹. A propria volta anche l'organo è centro di competen-

⁶ In questo senso, v. anche Giuffrida, 1999.

Sul punto si registrano definizioni diverse, non tutte facilmente traducibili nelle categorie del diritto amministrativo. Ad esempio, gli Uffici di EPE sono "struttura tecnica di diretta esecuzione delle misure alternative" per Turrini Vita, 2006, "uffici periferici" secondo Brunetti e Ziccone, 2004, "strutture autonome" nella formula adottata da Sabbatini, 1999b, la quale ritiene che organo periferico sia solo il Provveditore regionale.

⁷ Nel senso etimologico originario, derivante direttamente dalla parola greca *ὄργανον* (*organon*).

Secondo la dottrina, "ufficio" è la generica denominazione degli elementi di articolazione dell'organizzazione, che come tale può anche non rivestire alcuna rilevanza giuridica (Giannini, 1981a); al suo interno, si distinguono gli organi e gli uffici in senso giuridico. Questi ultimi consistono in semplici ripartizioni interne, cioè insiemi di mezzi materiali e di personale, volti all'esecuzione di un compito, il quale, coordinato con quello di altri, concorre a realizzare la funzione di strumento di imputazione dell'organo cui appartengono, vale a dire la rilevanza esterna degli atti (cfr. C. Cost. 3 agosto 1976, n. 221, in *Giur. cost.*, 1976, p. 1389).

Proprio questo si ritiene sia il punto che consente di definire organi e non meri uffici gli Uffici di EPE: la rilevanza esterna degli atti amministrativi (quali ad esempio le relazioni sociali alla Magistratura di sorveglianza) che rappresentano l'esito dei relativi processi amministrativi posti in essere dagli Uffici di EPE. Infatti, il concetto di organo, secondo la dottrina prevalente, individua una "partizione organizzativa della persona giuridica che una norma qualifica come idonea ad esprimere la volontà, consentendone l'imputazione dell'atto e degli effetti" (Franchini, 2003).

⁸ Particolarmente significativa, per la stretta connessione con il concetto di *mission* di cui si è detto, è la definizione che Franchini (2003) dà di funzione: sta ad "indicare il compito o il complesso di compiti che vengono attribuiti ad un ufficio e *che costituisce la ragion d'essere di ogni amministrazione pubblica*" (corsivo nostro). Pertanto, occorre che la legge ne definisca la materia (il campo di azione assegnato), le attribuzioni (l'insieme dei compiti), i fini (lo scopo complessivo) e i destinatari (i soggetti cui si rivolge l'azione amministrativa). Quindi, in sintesi, per funzione si intendono le attribuzioni determinate dalle norme ed affidate ai pubblici poteri per la cura di determinati interessi pubblici (Giannini, 1981b).

⁹ Cfr. Marongiu, 1990 e Franchini, 2003.

za¹⁰, laddove è necessaria l'azione di una persona fisica per realizzare concretamente tali atti ed attività. Pertanto la nozione di organo è una nozione composita, perché risulta costituita da due elementi: il titolare, cioè la persona fisica che agisce per l'ente, e l'ufficio, cioè sia la sfera di competenza che l'organizzazione che la realizza¹¹.

Il rapporto di servizio che lega le persone fisiche all'organo (normalmente sotto forma di lavoro subordinato) comporta che esse, prestando la propria opera per la persona giuridica, abbiano il dovere di agire ponendo in essere l'attività (*id est* esercitando la funzione) prevista dall'ordinamento giuridico per quell'ufficio o organo (fattispecie che concretizza il cd. "rapporto d'ufficio"¹²).

Passando ad applicare i concetti testé accennati alla fattispecie che qui rileva, si può affermare, in estrema sintesi, che l'Amministrazione penitenziaria ha la funzione di provvedere all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza derivanti da sentenze penali di condanna divenute irrevocabili, siano esse relative a privazione o limitazioni della libertà personale, oppure pecuniarie.

Pertanto, nell'ambito della funzione dell'Amministrazione penitenziaria, occorre ricercare per quale parte ne siano strumenti di imputazione, vale a dire ne abbiano competenza, gli Uffici di EPE, segnatamente con riferimento all'attività che gli assistenti sociali pongono in essere, quali persone fisiche legate all'organo da un rapporto di servizio.

La strada per conseguire tale scopo passa attraverso l'esame degli elementi attraverso i quali la competenza si declina: compiti ed attività assegnati agli Uffici di EPE dall'ordinamento, con particolare riguardo alla normativa che si occupa dell'esecuzione penale.

Si deve, dunque, partire dall'esame delle norme di riferimento per la *species* dell'esecuzione penale esterna all'interno del *genus*, dato dal complesso della disciplina dell'esecuzione penale.

A questo proposito, la prima norma che rileva, nel senso della gerarchia delle fonti, è contenuta nell'art. 27 Cost. c.3¹³, che però detta solo dei

¹⁰ La dottrina distingue tra il concetto di funzione, quale parte di attività ordinata ad un fine, che riguarda l'ente nel suo complesso (Giannini, 1986), e quello di competenza, che è la sfera di attribuzioni, assegnate ad un *organo specifico*, quale parte della funzione che per esso viene esercitata dall'ente (v. in tema Gasparri, 1961, Laschena, 1988 e Virga, 2001.).

¹¹ Crosetti, 1995 e Giannini, 1986; *contra* Agrifoglio, 1992.

¹² Giannini, 1981a.

¹³ Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell'art. 27 Cost. c. 3: "Le pene non possono

richiami, seppur capitali, meramente di principio¹⁴. Bisognerà attendere quasi trent'anni per veder nascere una disciplina organica per l'esecuzione penale, poiché prima dell'emanazione della legge 26 luglio 1975, n. 354¹⁵, vale a dire della fonte principale del diritto penitenziario vigente, nell'ordinamento si possono rinvenire solo frammentari cenni¹⁶ all'esecuzione delle pene, riferite solo alla forma detentiva¹⁷.

Nella stesura originaria della legge n. 354/1975, l'art. 72 o.p. si occupa dei Centri di servizio sociale per adulti, definendone le attribuzioni¹⁸.

Schematizzando quanto contemplato nella norma *de qua*, agli allori della CSSA¹⁹ sono stati attribuiti *in primis* compiti che si potrebbero definire di consulenza: nei confronti della magistratura di sorveglianza, per la raccolta delle informazioni di carattere sociale, utili a supportarne le decisioni sulla concessione e sulla valutazione dell'andamento di una misura alter-

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Pare appropriato ricordare qui anche l'art. 13 c. 4 Cost., che, in conseguenza dell'affermata inviolabilità della libertà personale ai sensi del c. 1, oltre agli altri corollari fissati nei commi successivi relativamente ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed alla riserva di legge su questo tema, stabilisce che “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a privazione della libertà personale”.

¹⁴ Secondo Neppi Modona, 1995, ai costituenti mancò la consapevolezza che “i principi costituzionali sarebbero rimasti lettera morta se non fossero stati accompagnati da un radicale rovesciamento delle regole di trattamento del Regolamento del 1931”, con i suoi aspetti afflittivi e vessatori.

¹⁵ Recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure limitative e private della libertà” (d'ora in avanti citata come o.p.), pubblicata in *GU* 9 agosto 1975, n.212 s. gen., s.o.

¹⁶ Quali, ad esempio, il titolo V del codice penale (risalente al 1930), ora in parte abrogato dalla legge n. 354/1975, e principalmente il r.d. 18 giugno 1931, n. 787, recante “Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena”.

¹⁷ Per un approfondito *excursus* sulla storia penitenziaria dall'Unità d'Italia ai lavori parlamentari per l'approvazione della legge n. 354/1975, v. Neppi Modona, 1995 e, in forma ancora più estesa, *Id.*, 1976. L'approfondimento, nell'intento dell'autore, vale ad apprezzare lo spessore e la complessità della disciplina attuale rispetto ai tre fili conduttori della previgente normativa: il carcere come luogo impermeabile e isolato dalla società libera, il clima di violenza e di continua tensione negli istituti penitenziari, la struttura burocratica e rigidamente verticistica dell'amministrazione penitenziaria.

¹⁸ L'art. 72 apre il capo III rubricato “Servizio sociale e assistenza” del titolo II (“Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria”). Si noti la nomenclatura in origine usata dal legislatore, per evidenziare meglio il mutamento intervenuto a trent'anni di distanza ed in buona sostanza recepito dalla legge n. 154/2005, su cui si tornerà più avanti.

¹⁹ La denominazione corrente è “Uffici locali di esecuzione penale esterna” (UEPE), per effetto della modifica operata all'art. 72 o.p. dall'art. 3 della legge n. 154/2005.

nativa alla detenzione²⁰ (oltre che delle misure di sicurezza); nei confronti degli istituti penitenziari, in ordine alla collaborazione all'osservazione dei condannati ed al buon esito del trattamento. In entrambi i casi, i relativi procedimenti amministrativi si aprono a seguito della richiesta del committente della consulenza e si chiudono con un atto amministrativo²¹.

Solo in chiusura, con una formula che si potrebbe quasi definire di salvaguardia, la norma fa riferimento a "ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale", in ciò evidentemente ricomprendendo "anche" l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, esecuzione che invece rappresenta oggi la parte più significativa (in termini aziendalistici potremmo dire il *core business*), dell'impegno degli Uffici di EPE, sia in termini quantitativi che qualitativi²².

A ben guardare, tale formulazione della norma pare assolutamente consona alla temperie che aveva ispirato la cd. riforma dell'ordinamento penitenziario; infatti, come si evince dal lungo *iter* parlamentare che ha condotto all'approvazione della legge n. 354/1975²³, il legislatore non aveva come obiettivo una modifica del sistema sanzionatorio, ma piuttosto la riforma del regime detentivo, con tutti i limiti che ciò ha comportato²⁴.

Le spinte in tal senso nascevano sia dalla volontà di realizzare i principi costituzionali dell'umanizzazione e della finalità rieducativa della pena (dai quali discendono i diritti²⁵ e le garanzie per i detenuti che la legge

²⁰ Ossia, malgrado esistano in proposito differenti scuole di pensiero, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Per le questioni relative alla definizione ed alla classificazione delle misure alternative alla detenzione, si rinvia alla bibliografia.

Secondo Neppi Modona, 1995 le misure alternative alla detenzione, essendo ricomprese nel capo VI del titolo I, "vengono considerate come facenti parte del trattamento".

²¹ Per un esame dei procedimenti e la classificazione dei relativi atti, v. da ultimo Turrini Vita, 2006.

²² Sul punto v. i paragrafi precedenti.

²³ Breda, 1999a; Di Gennaro *et alii*, 1991.

Nelle more dell'emanazione della riforma penitenziaria, la vita carceraria è stata oggetto di disposizioni di carattere regolamentare, alternativamente di tenore rigoroso o innovativo in relazione alla situazione sociale e politica del momento (Sabattini, 1999a), fenomeno che, come osserva Neppi Modona, 1995, per la verità non ha cessato di manifestarsi anche in momenti successivi alla riforma operata dalla legge del 1975, proprio in relazione a quei punti (dai contatti con la società libera alle misure alternative alla detenzione) che più di ogni altro hanno segnato la discontinuità con l'ordinamento previgente.

²⁴ V. di recente Coppola, 2006.

²⁵ Sul tema del v. anche sent. C. Cost. 4 luglio 1974, n. 204 (in *Giust. Cost.*, 1974, p. 1707), che affermò esistere un vero e proprio diritto del detenuto a vedere riesaminata periodicamente la propria situazione, al fine di valutare "se in effetti la quantità di pena espiata abbia assolto positivamente al suo fine rieducativo".

n. 354/1975 ha introdotto)²⁶, che per dare accoglienza alla *Weltanshaung* emergente dalle scienze sociali e criminologiche, le quali sempre meglio mettevano in evidenza come nel percorso criminogenetico altri fattori, oltre la libera scelta, fossero in realtà in grado di influenzare la condotta delinquente²⁷ e pertanto, nell'applicazione della pena, andasse tenuta in debito conto anche la conoscenza dei condannati sotto il profilo personale e della vita di relazione²⁸. “Per la prima volta, cioè, la figura del *detenuto* come ‘persona’ è posta al centro dell’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.”²⁹

L'introduzione delle misure alternative alla detenzione, pur se “fiore all'occhiello”³⁰ della riforma penitenziaria, fu quindi intesa in posizione sostanzialmente ancillare rispetto al mondo penitenziario e sussidiaria al nuovo principio che si stava facendo strada nella moderna visione della giustizia penale: “l'adeguamento certo e giurisdizionalmente garantito della misura alla condizione e ai problemi del condannato, come essi evolvono nel tempo”³¹.

²⁶ Fassone, 1980; l'autore è molto critico sull'efficacia della riabilitazione. Sul punto, vi è chi ritiene che la strada da percorrere sia ancora lunga: cfr. Maisto, 2006, il quale presenta il progetto di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario elaborato da Alessandro Margara come “imperiato su un sistema di diritti e non di concessioni altamente discrezionali”.

²⁷ Breda, 1999a.

²⁸ Brunetti-Ziccone, 2004. In senso critico sull'effettività dell'osservazione scientifica della personalità, v. i contributi riportati in Ciappi e Coluccia, 1997.

²⁹ Coppetta, 2000. Il corsivo della parola “detenuto” è nostro, perché non a caso, si ritiene, l'autrice parla solo di “detenuto” e non di “condannato” quando si riferisce al nuovo centro gravitazionale individuato dalla legge n. 354/1975.

³⁰ Bricola, 1976, con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, ma in senso ironico.

³¹ Breda, 1999a; si noti che l'autore, tuttavia, sul punto giunge a conclusioni opposte: nell'introduzione delle misure alternative alla detenzione vede “il *cambiamento di approccio* introdotto dal legislatore nell'esecuzione penale e il *ruolo portante* affidato in esso alla metodologia operativa del servizio sociale”, nonché “un modo migliore di fare giustizia, considerando l'uomo che sta dietro il reo [...], che tenga conto non solo delle esigenze di difesa sociale, ma anche di quelle della persona del condannato stesso (e della sua famiglia)” (*Id.*, 1999e).

Nell'ottica della subordinazione del sistema dell'esecuzione penale esterna al sistema detentivo si pongono gli autori che ritengono che il legislatore abbia individuato una “progressione premiale”, al cui culmine si situerebbero le misure alternative (v. per tutti Coppetta, 2000) e che motiva l'inserimento nel medesimo capo di istituti quali la liberazione anticipata o la remissione del debito, che nulla hanno a che fare con l'alternativa al carcere (Di Gennaro *et alii*, 1991). Da contraltare ai benefici, seguendo un modello definito “fluttuante-bipolarizzato” (Bertelli, 1998), fanno il regime di cui all'art. 41*bis* e le leggi approvate tra il 1990 ed il 1992, leggi che hanno ristretto le possibilità di accedere a tutto il sistema premiale per intere tipologie di condannati, fra cui in primo luogo gli appartenenti ad associazioni di stampo mafioso (per un approfondito *excursus*, v. Vocca, 2003).

Tale conclusione appare tanto più evidente se si considera che, nell'impostazione originaria dell'ordinamento penitenziario, alle misure alternative si poteva accedere solo dopo aver trascorso un periodo di detenzione di almeno tre mesi, durante il quale veniva svolta l'osservazione scientifica della personalità prevista dall'art. 13 o.p.³²: la misura alternativa veniva sempre un passo dopo la detenzione, tanto nella previsione normativa che nell'esperienza di vita dei condannati.

Quindi, non deve meravigliare che, nella formulazione iniziale dell'art. 72 o.p., l'accento sia posto su una funzione di tipo consulenziale del servizio sociale, mentre l'esecuzione delle misure alternative vi sia solo incidentalmente richiamata, senza neppure un riferimento esplicito in quella sede³³: malgrado tutto, allora come oggi la centralità nel sistema sanzionatorio appartiene alla pena detentiva, che rappresenta ancora la pena per antonomasia³⁴.

Questa notazione, corretta nello *zeitgeist* di anni ormai lontani, è ancora viva nel linguaggio degli addetti ai lavori, tanto che si adopera anche oggi il termine "benefici" (come del resto fa lo stesso ordinamento penitenziario – artt. 4bis, 47ter, 47quater, 47quinquies, 47sexies, 51, 53bis, 54, 57, 58quater, 70) riferendosi alle misure alternative alla detenzione, quasi che non esistesse la possibilità di accedervi direttamente, senza transitare dal carcere (v. nota seguente), e che i liberi ammessi a misura alternativa non abbiano numericamente oltrepassato i detenuti già nel 1994, secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

³² Dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 in poi si può accedere alle misure alternative anche direttamente dalla libertà; a onor del vero, tale possibilità era stata già prevista per i tossicodipendenti dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, che aveva introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 47bis o.p. (poi modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165). In materia, v. anche la modifica apportata all'art. 656 c.p.p. dalla citata legge n. 165/1998.

³³ L'art. 81 o.p., invece, sul punto è più esplicito: gli assistenti sociali "espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi".

³⁴ Non a caso, le pene attualmente previste dall'ordinamento e che non contemplano la detenzione del condannato, quali ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione, sono denominate "pene accessorie".

L'idea è ancora oggi talmente radicata, da indurre anche chi, membro della commissione di studio del Consiglio Superiore della Magistratura *sulla pena e le sue alternative* (corsivo nostro), a scrivere che il carcere "deve costituire la pietra angolare del sistema" (Maisto, 2006) e che il progetto di riforma cui ha lavorato Alessandro Margara è "totalmente rifondativo del carcere e dell'area dell'esecuzione penale esterna *complementare*" (*Id.*, corsivo nostro).

E tuttavia, non sempre nella storia delle società occidentali il carcere è stato inteso come misura punitiva (Vocca, 2003), atteso il diverso valore attribuito al concetto di libertà, come testimonia il celebre motto di Ulpiano "*Carcer enim ad continendos homines, non a puniendos haberi debet*" (Digesto, 48: 9).

Queste osservazioni rinviano alla necessità di ripensare non solo l'ordinamento penitenziario, ma anche il sistema sanzionatorio in sé.

2.2. La *mission* degli Uffici di EPE e degli assistenti sociali precedente la legge n. 154/2005

La chiarificazione sul momento genetico della normativa in tema di misure alternative alla detenzione è importante perché l'impostazione letterale e la collocazione delle norme che nell'ordinamento penitenziario riguardano sia la competenza degli Uffici di EPE che le attività richieste agli assistenti sociali hanno prodotto conseguenze di non poco momento sulla riflessione teorica intorno alla loro *mission* nell'Amministrazione penitenziaria.

Per lungo tempo, infatti, gli addetti ai lavori hanno dibattuto a causa dell'ambivalenza³⁵, anzi, della vera e propria ambiguità³⁶ che su tale compito si riverbera a motivo delle non perfettamente coincidenti *rationes* sottostanti alle attribuzioni proprie degli uffici e degli unici professionisti deputati (*de iure condito*) ad adempiere il mandato stesso.

I termini della questione possono essere sinteticamente rappresentati come segue: in presenza di compiti esplicitamente inerenti l'assistenza sociale e la funzione rieducativa della pena, compiti presenti sia all'interno della legge n. 354/1975 che del suo regolamento di esecuzione³⁷, il profilo professionale dell'assistente sociale è incardinato all'interno di servizi che, sia per la competenza sull'esecuzione penale che per la definizione *ad excludendum* data da una fonte del diritto di medesimo livello (il d. l.vo n. 112/1998³⁸), sociali non sono, pur

³⁵ Ambivalenza che qualcuno (v. in particolare Pitch, 1996 e Bertelli, 1998) ritiene connotata, sotto diversi profili, alla pena stessa, in quanto divisa tra fondamento giuridico (retribuzione come ristabilimento del diritto negato) e contenuto (rieducativo). Secondo Bertelli, alle quattro ambivalenze comuni anche all'esecuzione detentiva (categoria giuridica vs. categoria socio-relazionale, temporalità definita vs. indefinità a priori, funzione statale vs. responsabilità diffusa, controllo vs. responsabilità), per le pene non detentive si aggiunge l'ambivalenza tra mandato istituzionale (modello normativo di comportamento del condannato) e mandato professionale (modello terapeutico che stimola).

³⁶ Si preferisce questo secondo termine, poiché più pregnante di significato per la questione *de qua*: secondo la logica formale, suggerisce due o più significati differenti, determinando una situazione di indeterminazione ed incertezza (cfr. voce in *Vocabolario della lingua italiana*, vol. I, Ist. Encicl. It., Roma, 1986).

³⁷ DPR 30 giugno 2000, n. 230, intitolato "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure *privative* e limitative della libertà" (d'ora in avanti anche citato come reg. esec.), pubblicato in *GU* 22 agosto 2000, n. 195, s.o.; cfr. in particolare l'art. 118. Il DPR n. 230/2000 ha abrogato e sostituito il precedente regolamento di esecuzione, il DPR 29 aprile 1976, n. 431.

³⁸ Cfr. art. 128, il quale al c. 2 statuisce che: "Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazio-

comprendendo attività di assistenza sociale³⁹.

Tale circostanza non è priva di effetto per coloro che, sul piano naturalistico, alle statuizioni normative devono dare testa, cuore e gambe.

Infatti, contrariamente a quanto accade nell'ambito delle prestazioni sia previdenziali che sanitarie (gli altri due settori che il decreto da ultimo citato esclude dal novero dei servizi sociali), la professionalità dell'assistente sociale nel settore della giustizia (segnatamente con riguardo alle pene espiate nella comunità) si trova in una condizione, si passi la dittologia, monadica e monodica, dovendo, sola, assolvere a tutte le funzioni che l'ordinamento vigente assegna all'esecuzione penale⁴⁰ in virtù del suaccennato rapporto di servizio che la lega al Ministero della Giustizia.

ni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.”

Non condivide tale esclusione Ferrari (1998) poiché l'autore ritiene che in tal modo si sia ribadita la “triste separatezza del sistema carcerario”. Ad un livello più generale, vista l'innegabile necessità di integrare, in una molteplicità di situazioni, gli interventi di carattere squisitamente sociale con quelli sanitari, Gaboardi, 2003 ritiene che l'art. 128 d. l.vo 112/1998 abbia tenuto conto di ragioni di opportunità, inerenti i criteri di imputazione di spesa, piuttosto che di effettiva separazione di competenze.

³⁹ Cfr. l'art. 9 c. 1 lett. b) della legge n. 328/2000, che riserva alla competenza dello Stato l'“individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale”.

⁴⁰ Non è possibile, in questa sede, approfondire il tema della funzione della pena, che richiederebbe ben altro spazio. Nel rinviare, all'interno della vastissima produzione scientifica al riguardo, a Cattaneo, 1982, Nuvolone, 1982 e Pavarini, 1996, quest'ultimo in particolare per la prospettiva sociologica, si richiamano solo schematicamente i tre paradigmi classici: *retributivo*, volto a restituire all'autore dell'illecito una punizione ad esso proporzionata ed a restaurare il diritto violato; *preventivo*, finalizzato, attraverso la minaccia della pena, a scoraggiare *a priori* la commissione del delitto (prevenzione generale se rivolta indistintamente a tutti i consociati, speciale se all'individuo); *rieducativo* o di emenda, che si collega alla prevenzione rivolta al reo, in quanto diretto al ravvedimento ed alla risocializzazione del condannato, al fine di evitare la commissione di nuovi reati. A questi si può aggiungere la funzione *riparativa*, sulla quale pure sarebbe necessario dedicare uno spazio apposito; qui basti dire che per giustizia riparativa si intende il “procedimento nel quale la vittima e il reo, e se appropriato, ogni altro individuo o membro della comunità lesi da un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore” (Risoluzione 2000/14 del 27 luglio 2000 dell'Economic and Social Council dell'ONU).

V. in particolare Ciappi e Coluccia, 1997 per un interessante confronto critico, alla luce delle ricerche empiriche condotte negli USA sull'argomento, tra le tre diverse strategie di intervento penale.

Piace qui richiamare quanto Nietzsche, già affermava ben più di un secolo fa in *Genealogia della morale*: “Il concetto di ‘pena’ non presenta più, in realtà, in uno stato molto tardo della civiltà (per esempio nell'Europa odierna) un *unico* significato, bensì un'intera sintesi di ‘significati’.”.

Ciò consente di introdurre nel ragionamento un'altra considerazione, che contribuisce a rendere, come detto, ambiguo il mandato assegnato nell'ordinamento penitenziario alla figura professionale dell'assistente sociale; l'osservazione è che tutte le norme che indicano i compiti dell'assistente sociale nella giustizia, delineando il campo dell'operatività quotidiana, sono contenute in un *corpus* dedicato all'esecuzione della pena, sia nella sua declinazione intramuraria (vale a dire all'interno degli istituti penitenziari) che extramuraria (vale a dire nella comunità, attraverso le misure alternative alla detenzione).

Per quanto riguarda l'esecuzione penale in ambito intramurario (vale a dire relativa a soggetti che abbiano subito una condanna a pena detentiva passata in giudicato e si trovino perciò ristretti negli istituti penitenziari), *nulla quaestio* riguardo alla linearità dei compiti attribuiti all'assistente sociale, poiché essi si esplicano secondo il mandato, i principi, i riferimenti teorici e la metodologia propri della professione, all'interno di strutture articolate ed organizzate in modo da rispondere a tutte le funzioni della pena, anche grazie al contributo di professionalità diverse; di contro, così non è per le funzioni legate all'esecuzione penale esterna⁴¹.

L'ambiguità derivante dal mandato normativo si distilla emblematicamente nell'endiadi "aiuto e controllo" che l'art. 47 o.p. attribuisce all'assistente sociale nei confronti dei condannati in affidamento in prova al servizio sociale⁴².

Tale è l'ambiguità delle misure alterative in quanto pena, che si ritiene abbia condotto molti ad elidere di fatto il secondo lemma nei suoi risvolti afflittivi, assorbendolo nel termine "aiuto" sulla scorta del mandato professionale dell'assistente sociale⁴³, a conti fatti quale espressione della

⁴¹ Sui rischi di carattere penale cui viene esposto l'interessato, nel caso in cui l'assistente sociale non abbia chiaro per se stesso e non chiarisca a lui il proprio ruolo nello svolgimento della funzione di giustizia, v. Breda, 1999b e *Id.*, 1999c (sul punto, anche per espressa previsione dell'art. 20 del codice deontologico, esiste una responsabilità del professionista); tutto il rapporto con il "sistema giustizia" verrebbe compromesso se l'assistente sociale "rifiutasse di rappresentare – impersonandoli – i caratteri propri di questa relazione" (*Id.*, 1999e).

⁴² Ovviamente, l'attività riferita all'affidamento in prova al servizio sociale rappresenta solo l'esempio paradigmatico più utile a sviluppare l'argomento; essa non costituisce, tuttavia, che una parte della complessa attività che gli Uffici di EPE svolgono; per un quadro sinottico dei compiti degli Uffici di EPE e dei relativi atti amministrativi cui essi mettono capo, v. Turrini Vita, 2006.

⁴³ Sul punto, v. per tutti Breda, 1999b, secondo il quale "nei confronti di una persona che sia realmente in difficoltà nell'esercitare un controllo efficiente sul proprio comportamento (a partire dal rispetto per le prescrizioni dettategli come condizione di libertà), l'*aiuto* offerto [...] non può fare a meno di comprendere la verifica delle difficoltà che si producono in rapporto agli obblighi di

funzione sua “normalizzatrice”⁴⁴.

Pur non desiderando addentrarsi nel dibattito, assai ricco su questo punto, se ne deve però tener conto.

A riguardo, si osserva in prima battuta che questa interpretazione pare sostanzialmente corretta sotto il profilo della gestione *complessiva* della misura alternativa, poiché essa argomenta che l’eventuale comportamento non conforme alle prescrizioni da parte del condannato vada sottoposto sia alla sua riflessione che alla valutazione del magistrato non come mero fatto, avulso tanto dal percorso complessivo compiuto dalla persona quanto dalla situazione nella quale si è determinato⁴⁵.

E tuttavia, malgrado l’opinione contraria di chi la sostiene⁴⁶, si de-

comportamento assunti, e la valutazione dei problemi [...] che vi sono connessi. Ciò che conta è che tale controllo - esercitato nei modi e con le espressioni proprie del servizio sociale - non si esaurisce nella contestazione dell’infrazione eventualmente commessa, ma rappresenti invece il punto d’avvio di una riflessione ispirata da spirito costruttivo e diretta a sostenere l’utente nell’obiettivazione delle realtà che lo riguardano e nella ricerca delle soluzioni più adatte”. Ancora, riguardo al controllo come testimonianza dell’assistente sociale rispetto all’impegno nell’osservanza delle prescrizioni da parte del condannato, v. *Id.*, 1999e. Sull’impossibilità di scindere aiuto e controllo senza snaturare le misure alternative, v. Sabatini, 1999b.

In tema di definizione del controllo sociale v. Gallino (1978 - n.e. 1993); sulla sua evoluzione in rapporto al sistema penale, v. da ultimo Massaro, 2005, che introduce ai diversi contributi teorici sul tema.

⁴⁴ Donati, 1983. Pare di scorgere, nella trama del dibattito, l’ormai storico dilemma della “doppia committenza” o “doppio mandato” (mandato istituzionale/mantenimento del sistema e mandato professionale/aiuto a chi soffre) che ha caratterizzato negli anni ’70 del secolo scorso la riflessione sulla professione dell’assistente sociale (v. per tutti, Gui, 1999 ed i riferimenti ivi citati).. Sull’essere il controllo da parte dell’assistente sociale una modalità di gestione dello stesso da parte della società, v. Cellentani, 1996a (e la citazione di Foucault, ivi riportata, a proposito del lavoro dell’assistente sociale), Pitch, 1996 e Stifani, 1996. Tale funzione di controllo appare a qualcuno un paradosso rispetto alla constatazione che la “progettazione con la partecipazione dell’utente e la sua responsabilizzazione sono obiettivi ampiamente condivisi dagli operatori sociali (Prina, 2003).

Di mandato plurimo parla Giuffrida, 1999, laddove accanto al mandato istituzionale ed a quello professionale, propone di porre il mandato commesso dalla società, che nel caso di specie consiste nella “richiesta forte ed irrinunciabile di essere garantita dal fenomeno ‘criminalità’ e dal pericolo potenziale della recidiva”.

Il mandato, osserva Olivetti Manoukian, 1998, comporta una certa quota di libertà di interpretazione che il mandante accorda a chi “dà in mano”, pur all’interno di una formalità vincolante.

⁴⁵ La riflessione nata sul punto ha sempre tenuto distinto il controllo esercitato dalle forze dell’ordine da quello dell’assistente sociale. Tale differenza è sottesa in modo trasparente anche a questioni di carattere metodologico, che sono anche state oggetto di precisi indirizzi da parte dell’Amministrazione penitenziaria, quali ad esempio l’uso di alcuni strumenti professionali, come la visita domiciliare, o i rapporti con le stesse forze dell’ordine (cfr. circ. n. 2475/4928 del 24 novembre 1977).

⁴⁶ V. ancora Breda, 1999c; in particolare, sulla scorta del particolare profilo fiduciario sotteso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’autore fa appello al rapporto professionale stabilito con il condannato e i suoi mondi vitali per giungere ad una valutazione “ragione-

ve aggiungere che questa impostazione del problema non soddisfa sotto il profilo dell'effettività del controllo, poiché non dice parole chiare, né sulle concrete modalità di attuazione del controllo della condotta del condannato da parte del servizio sociale⁴⁷, né sul loro livello di efficacia nel portare alla luce i comportamenti che contravvengono agli impegni assunti⁴⁸, non solo sotto il profilo formale, ma anche sostanziale⁴⁹, ai fini della garanzia della sicurezza per la collettività⁵⁰.

Pertanto, come è stato rilevato, pare che qui sia occorso un difetto fondamentale nella *vision* di coloro che propendono per questa interpretazione, poiché l'ispirazione culturale che l'anima sarebbe in fondo quella di considerare le misure alternative alla detenzione come una "*non pena*"⁵¹. Secondo questa tesi, il percorso compiuto da questi interpreti non partirebbe dal servizio che l'Amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere anche nel caso delle pene non detentive (vale a dire l'esecuzione della pena in tutte le sue funzioni), ma piuttosto dalla prestazione che è concretamente in grado di offrire.

volmente attendibile sulla validità o meno del funzionamento sociale dell'affidato e sulla congruenza dei suoi comportamenti".

Coppola (1999) parla di componenti sociali del controllo, tautologicamente individuati nell'"esplicitarsi stesso delle misure alternative".

⁴⁷ Per questo motivo (v. Turrini Vita, 2004 e 2006) è stata avanzata l'ipotesi di distinguere tra "controllo di regolarità della condotta" e "controllo del processo di reinserimento sociale"; il primo, assegnato a personale addetto alla vigilanza e funzionale al secondo, che è di competenza del servizio sociale, eventualmente integrato dal contributo di altre professioni (quali, ad esempio, gli esperti *ex art. 80 o.p.*). Ciò, sia detto per inciso, consentirebbe anche di evitare le innumerevoli difficoltà che l'Ufficio di EPE incontra nei rapporti con le forze dell'ordine sul territorio (su tali difficoltà e sulla inopportunità di un controllo di polizia a tappeto, pur se legittima su piano formale, v. Breda, 1999c).

⁴⁸ Basti pensare, a titolo esemplificativo, che i condannati conoscono bene i limiti che l'orario di lavoro o l'organizzazione dell'ufficio (con i turni di presenza, ad esempio) pongono all'attività del servizio sociale e quindi sono in grado di gestire il proprio comportamento in modo da contenere i rischi di un possibile disvelamento della violazione delle prescrizioni, evitando di porre in essere tali comportamenti nei giorni e negli orari in cui sanno essere probabile la presenza dell'assistente sociale sul territorio.

⁴⁹ V., a questo proposito, le notazioni sulla difficoltà a gestire il controllo delle misure alternative nei confronti di autori di reati di corruzione e di illeciti finanziari a Milano in Nastasio, 2001.

Occorre comunque rilevare che tale rapporto di corrispondenza diretta tra controllo penale e sicurezza è stato di recente profondamente messo in dubbio (v. per tutti le considerazioni di Mazzucato, 2005).

⁵⁰ Per un'approfondita analisi riguardo ai processi operativi collegati ai compiti in materia di controllo da parte dell'Ufficio di EPE, anche stante l'attuale assetto organizzativo, ma ancor più in una prospettiva di modifica, v. Nasca, 2001.

⁵¹ Gandini *et alii*, 2001.

Pare si tratti di un'ambiguità determinata da come la questione è posta proprio nell'ordinamento penitenziario, nel momento stesso in cui il legislatore del 1975 ha attribuito (in parte o *in toto*) al servizio sociale la funzione di gestione⁵² delle misure alternative alla detenzione, invece che alla struttura che se ne occupa, fino ad identificare metonimicamente nel nome misura alternativa, organo e professione; tuttavia la tesi citata ha il pregio di mettere in luce chiaramente le imprecisioni che hanno accompagnato e tuttora accompagnano il dibattito su questi temi⁵³.

Nel tentativo di superare il dilemma, a venticinque anni di distanza, la nuova formulazione del regolamento di esecuzione della legge 354/1975, vale a dire il citato DPR 230/2000, all'art. 118 compie quasi un'interpretazione autentica dell'art. 47 o.p., nello sforzo di focalizzare le funzioni del servizio sociale, sforzo apprezzabile anche con riguardo al linguaggio adottato, singolarmente accurato sotto il profilo dei principi e del metodo caratteristici della professionalità dell'assistente sociale⁵⁴.

⁵² Si vuole intendere, qui e in tutto il presente lavoro, non la gestione giudiziale delle misure alternative, che ovviamente spetta alla magistratura di sorveglianza, ma piuttosto quella operativa, concretamente esecutiva, delle stesse, specularmente a quella che il carcere ha per i detenuti.

⁵³ Meraviglia, a questo proposito, che autorevole dottrina in ambito giuridico identifichi *in toto* la pena con la forma custodiale di esecuzione, per cui l'affidamento in prova al servizio sociale rappresenta la misura alternativa "autentica" (e quindi non pena?), mentre dal canto suo "la semilibertà, anziché una reale alternativa al carcere, rappresenta piuttosto una particolare modalità di esecuzione della pena" (Casaroli, 1994) e, insieme alla detenzione domiciliare, costituisce "dei meri 'correttivi' della pena detentiva", poiché l'autore dubita della reale natura sanzionatoria delle misure alternative. Per qualcuno, che se n'è occupato poco dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento penitenziario, l'affidamento in prova al servizio sociale addirittura rappresenta una modalità di sospensione della pena (Mantovani, 1977) o una causa di estinzione della pena e degli altri effetti penali (Nuvolone, 1982). Di segno del tutto opposto è l'orientamento della Consulta, su cui v. *infra* nota n. 57 a pag. 19.

⁵⁴ Per comodità espositiva, si riporta il testo del citato art. 118 c. 8: "In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:

- a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;
- b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;
- c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;
- d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo."

E però, neanche tale impegno del legislatore sembra sia riuscito a risolvere l'ambiguità del mandato istituzionale quale si delinea nella normativa; anzi, semmai ha reso ancora più difficile all'interprete coniugare le esigenze derivanti dai principi del diritto amministrativo con la formulazione letterale della norma del diritto penitenziario. Infatti, se è vero che, come recita l'art. 118 reg. esec., l'esecuzione in misura alternativa si connota proprio per l'assenza di "interventi di carattere repressivo" sul controllo della condotta del soggetto ammessi e per la valenza educativa che tale assenza porta con sé, tuttavia è altrettanto vero che la pretesa punitiva dello Stato (e con essa la relativa funzione dell'Amministrazione penitenziaria) non viene e non può venir meno in relazione al mutare della modalità di esecuzione della sanzione⁵⁵.

Se ne deve concludere che, nonostante il tenore letterale dell'art. 118 reg. esec., e forse anche l'inclinazione personale, possa indurre a propendere per un'interpretazione diversa, l'attività di servizio sociale svolta all'interno degli Uffici di EPE partecipi ad un tempo sia del carattere trattamentale (funzione rieducativa) della pena affermato dall'art. 27 Cost. che di quello della certezza⁵⁶ dell'esecuzione penale (funzione retributiva

⁵⁵ Come ritiene la maggior parte della dottrina, il rapporto di esecuzione che viene a stabilirsi tra condannato e Stato è un rapporto giuridico di diritto pubblico, poiché si sostanzia in atti che concretizzano una manifestazione di volontà dello Stato, rispetto all'attuazione della quale il condannato non ha possibilità di scelta; si tratta, quindi, di un rapporto coattivo, manifestazione dell'*imperium* dello Stato, rapporto originato dalla pronuncia giudiziale di un organo giurisdizionale e che prevede fattispecie sia estintive (l'espiazione della pena o un atto di clemenza) che modificative del rapporto (quali le misure alternative alla detenzione). V. per tutti Canepa e Merlo (2002), che appunto collocano le misure alternative alla detenzione in apertura della sezione dedicata a "Le fattispecie modificative del rapporto di esecuzione". Sui dubbi da parte di autorevole dottrina sulla natura giuridica delle misure alternative alla detenzione, v. *supra* nota n. 53 alla pagina precedente.

⁵⁶ Per quanto occorra segnalare che proprio l'esistenza delle misure alternative alla detenzione ha indotto parte della dottrina a parlare di crisi dei "principi di certezza, prevedibilità, uniformità ed eguaglianza della pena detentiva, posto che [...] la pena che verrà effettivamente scontata [è] comunque diversa da quella determinata dal giudice di cognizione ed a maggior ragione da quella risultante dalla previsione editale" (Neppi Modona, 1995) e pertanto ne sono incerti "il se, il quantum e le modalità di esecuzione", anche per effetto dell'ampia discrezionalità della magistratura di sorveglianza. Per evitare i pericoli insiti in margini di valutazione troppo ampi "occorreva una più rigorosa definizione legislativa dei presupposti delle varie misure," agganciando "gli apprezzamenti dell'organo di sorveglianza a parametri di tipo obiettivo" (Coppetta, 2000); al contrario, altri ritengono la disciplina sostanzialmente aderente ad un modello di discrezionalità vincolata (v. per tutti Dolcini, 1985). Viene quindi identificata la certezza della pena non con l'indefettibilità della sentenza in seguito a giudizio (Beccaria), bensì con la sua fissità nell'esecuzione (Margara, 1996).

e preventiva)⁵⁷, per quanto certo quest'ultima sia graduata diversamente (si potrebbe dire affievolita) nelle misure alternative rispetto alla pena scontata in regime detentivo, a vantaggio della funzione risocializzante.

Ciò in virtù del rapporto di servizio cui si faceva cenno all'inizio del presente paragrafo, poiché le funzioni che l'ordinamento giuridico attribuisce alla pena coesistono nel mandato istituzionale che è attribuito agli Uffici di EPE, e quindi all'assistente sociale, unica figura professionale che, allo stato dell'arte, è inserita negli organici ministeriali del settore dell'esecuzione penale esterna.

E tuttavia, è altrettanto vero che le conclusioni cui si è giunti non giovano davvero a sciogliere l'attività professionale dell'assistente sociale dall'ambivalenza e dall'ambiguità che in questo ambito la impania.

Infatti, al di là dei pur autorevoli interventi rivolti alla conciliazione fra i due aspetti dell'intervento del servizio sociale all'interno dell'agire professionale⁵⁸, emerge così, se possibile con ancora maggiore chiarezza, che l'assistente sociale si trova a dover gestire una situazione che, parafrasando Watzlawick, si può ascrivere alla categoria delle ingiunzioni non semplicemente contraddittorie, ma francamente paradossali⁵⁹: se da un lato l'ordinamento prescrive di adempiere il compito di eseguire la pena *tout court*, con le specificità proprie delle misure alternative alla detenzione, dall'altro all'assistente sociale non resta che obbedire disobbedendo, poiché non ha nel proprio mandato professionale altre attribuzioni da quelle in buona sostanza indicate nel citato art. 118 reg. esec., vale a dire adeguate a gestire solo la funzione rieducativa della pena. Senza contare, poi, che le due competenze si atteggiavano in modo diverso a seconda che l'esecuzione

⁵⁷ In questo senso v. sent. C. Cost. 29 ottobre 1987, n. 343 (in *Giust. cost.*, 1987, p. 2625), secondo la quale l'affidamento in prova al servizio sociale, prevedendo anche prescrizioni che limitano la libertà personale riguardo a diritti costituzionalmente garantiti, "non muta o quantomeno non annulla il carattere sanzionatorio del trattamento prescelto e non ne cancella, ma semplicemente ne attenua l'afflittività"; sul punto la Consulta richiama espressamente le proprie precedenti sentenze nn. 185 e 312 del 1985, "circa il carattere sanzionatorio delle prescrizioni inerenti all'affidamento in prova".

Nello stesso senso, v. Sabatini, 1999b, secondo la quale le misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale "conserva un carattere di afflittività, pur se si realizza in condizioni diverse dalla totale privazione della libertà" e che le attività del servizio sociale nel settore della giustizia, "intervenendo nella fase esecutiva della pena in seguito a provvedimenti giudiziari, partecipano direttamente alla funzione della giustizia penale".

⁵⁸ V. per tutti Giuffrida (1999).

⁵⁹ Cfr. Watzlawick, Helmick, Beavin Jackson, 1967 (trad. it. 1971). **Per inciso**, l'autore ritiene questa circostanza in diretta correlazione con l'insorgere della schizofrenia.

ne avvenga *intra* o *extra mania*, come si è già avuto modo di rilevare.

2.3. La *mission* degli Uffici di EPE alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 154/2005

A tentare di dirimere definitivamente la questione e dare all'esecuzione penale esterna un assetto adeguato ai mutamenti che l'hanno attraversata dal 1975 ad oggi, sostanzialmente in accordo con l'impostazione teorica che si è cercato di sviluppare nelle pagine che precedono, è intervenuta la novella all'ordinamento penitenziario introdotta dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, recante "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"⁶⁰ (cd. legge Meduri).

Ai sensi dell'art. 3 della legge in parola, infatti, è innanzi tutto mutata la rubrica del capo III del titolo II, ora "Esecuzione penale esterna e assistenza"; inoltre, come già più volte fin qui detto, il medesimo articolo riforma anche il nome degli uffici competenti per la gestione delle misure alternative alla detenzione, da Centri di servizio sociale per adulti in Uffici locali di esecuzione penale esterna⁶¹, affidando ad un successivo intervento di legislazione secondaria la regolamentazione del concreto atteggiarsi delle relative forme organizzative⁶².

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, non può sfuggire la portata di una simile ridenominazione, che evidentemente sposta il baricentro della *mission* e di tutta l'organizzazione degli organi deputati alla gestione delle misure alternative, collocandone il *focus* su interventi di esecuzione penale e assistenza.

A definitiva conferma del mutamento di prospettiva, il legislatore ha introdotto significative modifiche ai compiti degli Uffici di EPE, in particolare modo aggiungendo alle attività di consulenza già presenti nell'originaria formulazione dell'art. 72 o.p. un espresso riferimento al controllo

⁶⁰ Pubblicata in *GU* 1 agosto 2005 n. 177.

⁶¹ In attesa del regolamento che ne disciplini l'organizzazione, sulla denominazione degli Uffici di EPE è frattanto intervenuta la DGEPE, che nella lettera circolare n. 0383974-2005 del 7 novembre 2005 ha stabilito che l'aggettivo "locali" vada omissis nelle intestazioni della corrispondenza e pertanto il nome degli uffici debba suonare come "Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di...", seguito dal nome del capoluogo di provincia sul cui territorio insiste la sua competenza.

⁶² Sul tema è stato predisposto un apposito Programma Esecutivo d'Azione per l'anno 2006, che ha determinato il formarsi presso il DAP di una commissione deputata a preparare una bozza del decreto ministeriale da adottare.

sull'esecuzione dei *programmi*⁶³ di trattamento, programmi peraltro proposti dagli stessi Uffici di EPE già in sede di decisione sull'ammissione del condannato alla misura alternativa e riguardo all'andamento dei quali essi riferiscono all'autorità giudiziaria⁶⁴, suggerendo anche "eventuali interventi di modificazione o di revoca".

Come certo si noterà, dal testo attuale è stato espunto ogni riferimento ad interventi di servizio sociale degli Uffici di EPE, riferimento che è scomparso finanche dalla qualificazione delle inchieste (non più "sociali") e dalla formulazione della clausola finale⁶⁵ e che è possibile ricavare solo indirettamente attraverso l'enunciato dell'attuale rinvio a "ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento"; infatti, la legge n. 154/2005 non ha modificato in nulla altro le funzioni degli assistenti sociali previste dalla legge n. 354/1975 e succ. mod., oltre che dal DPR 230/2000, in particolare l'affidamento in prova *al servizio sociale* di cui all'art. 47 o.p.

Pertanto, andrà operato un raccordo che, si crede, dovrà necessariamente ritenere trasposte all'Ufficio di EPE *nel suo insieme* le competenze finora attribuite al "servizio sociale", pena il ridurre la portata innovativa dell'articolo *de quo*⁶⁶.

Infatti, malgrado la formulazione della norma abbia suscitato (comprensibili, stante il tenore letterale) timori di un riduzionismo concettuale ed operativo dell'impegno degli Uffici di EPE (*rectius*, degli assistenti sociali), qui si sostiene che essa ponga le basi per un assetto organizzativo completamente nuovo degli organi periferici dell'amministrazione penitenziaria⁶⁷, aprendo definitivamente la via a positive modifiche sostan-

⁶³ Il corsivo è nostro. In materia è in corso la definizione dei protocolli operativi per il processo di definizione dei programmi di trattamento.

⁶⁴ La nuova terminologia si riferisce all'autorità giudiziaria in genere, e non più solo alla magistratura di sorveglianza. Questa formulazione pare indicare che il legislatore abbia volutamente lasciato aperta la possibilità che gli Uffici di EPE svolgano la propria attività anche con riferimento a sanzioni nella comunità diverse da quelle attualmente previste; tale espressione, inoltre, candiderebbe gli Uffici di EPE, senza necessità di passaggi ulteriori, alla funzione di organi di consulenza del giudice di cognizione se, come viene ipotizzato, le misure alterative acquisissero dignità di pena autonoma.

⁶⁵ Nella precedente formulazione era: "ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale".

⁶⁶ Probabilmente la chiave interpretativa qui potrebbe consistere nel distinguere all'interno dell'ordinamento penitenziario tra norme "sostanziali" (tutti gli articoli che regolano le diverse misure alternative, ad esempio) e norme "procedurali", cioè relative a come dare attuazione alle previsioni sostanziali; infatti, l'art. 72 o.p. è collocato nel capo III del titolo II, recante "Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria".

⁶⁷ Superando sia i timori di quanti li vedono tramutati in "una sorta di carceri territoriali (v.

ziali, fra tutte la composizione multiprofessionale delle risorse umane che vi operano; in tal modo sarà anche consentita la piena espressione della professionalità dell'assistente sociale, finalmente libera dall'identificazione tra nome della professione e denominazione dell'ufficio in cui svolge la sua attività, e quindi dai compiti non esattamente propri che ha dovuto gestire finora⁶⁸.

2.4. Gli Uffici di EPE come “sistema di esecuzione penale a valenza sociale”: *vision* e obiettivi strategici

Le considerazioni fin qui svolte, sull'inquadramento alla luce del diritto amministrativo e penitenziario della *mission* affidata dall'ordinamento agli Uffici di EPE, lasciano intuire che, per proseguire nell'analisi, occorra fare appello al contributo di altre discipline: il diritto, come Virgilio, può accompagnarci fino ad un certo punto del percorso; oltre tale soglia, altre devono essere le guide.

Nel caso in esame la soluzione di continuità si rende necessaria anche per passare oltre l'ermeneutica dei testi normativi e cercare così una definizione in positivo della natura degli Uffici di EPE, i quali altrimenti resterebbero confinati, per rimanere nella similitudine dantesca, nel limbo dei “non servizi sociali che svolgono anche prestazioni assistenziali”: come si è cercato di dimostrare, pure in assenza dell'espressa esclusione dal novero dei servizi sociali effettuata dall'art. 128 del d. l.vo n. 112/1998, le finalità proprie dell'esecuzione penale non avrebbero comunque consentito che gli organi che se ne occupano fossero classificabili in tal senso.

Pare che, a questo punto, un riferimento concettuale appropriato possa essere ricercato nella sociologia, in particolar modo interrogandosi su quale possa essere l'approccio che ha maggiormente contribuito a definire i tratti della disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario, per assumerlo a base di partenza nella ricerca di una definizione degli Uffici di EPE.

Si è dell'opinione che il criterio sociologico in parola sia da individuare nell'approccio struttural-funzionalista⁶⁹. Si ritiene, infatti, che le ca-

da ultimo, Coppola, 2006) che di quanti dubitano che saranno assegnate risorse sufficienti a far effettivamente fronte alle competenze assegnate (v. per tutti Pedrinazzi e Morsello, 2005).

⁶⁸ L'inserimento di altre figure professionali negli Uffici di EPE deve essere attentamente governato, per la “costruzione di oggetti di lavoro comuni” (Olivetti Manoukian, 1998).

⁶⁹ Lo struttural-funzionalismo è una scuola sociologica contemporanea, che ha raccolto molteplici influssi, fra i quali si ricordano soprattutto la sociologia europea di Vilfredo Pareto, Emi-

tegorie di analisi che l'approccio struttural-funzionalista propone, segnatamente i concetti di funzione e di sistema⁷⁰, possano giovare al tentativo di rinvenire una definizione in positivo dell'area dell'esecuzione penale esterna, visto l'influsso che hanno avuto sull'impianto legislativo del 1975.

Per T. Parsons, i sistemi sociali sono stabili interazioni reciproche tra i soggetti agenti sulla base di *status* (la posizione del soggetto rispetto agli altri nell'ambito della struttura delle relazioni) e di ruoli (i comportamenti collegati a quella posizione); ciò che garantisce l'ordine sociale è la conformità alle aspettative di ruolo, ottenuta attraverso l'interiorizzazione dei modelli culturali all'interno della struttura della personalità del soggetto agente, interiorizzazione mediata dalla socializzazione⁷¹.

Se un individuo non corrisponde a tali aspettative di ruolo (ad esempio perché commette una violazione di norme penalmente sanzionate), ha un comportamento ritenuto disfunzionale, del quale è responsabile, pur all'interno di una situazione che si riconosce può contribuire a determinarlo all'azione⁷².

Egli, pertanto, viene contenuto "in luoghi (fisici o simbolici) ordinati e compatibili con il sistema sociale dato"⁷³, deputati al processo di risocializzazione; spontaneo è riconoscere, nel caso che ci occupa, nei luoghi fi-

le Durkheim e Max Weber e l'antropologia sociale di Bronislaw Malinowski e A.R. Redcliffe-Brown, sviluppandosi negli Stati Uniti d'America fra gli anni '50 e '70 del 1900. Ne sono stati tra gli studiosi di maggior spicco Talcott Parsons (1902-1979), Robert K. Merton (1910-2003) e, come esponente del neo-funzionalismo, il tedesco Niklas Luhmann (1927-1998).

Pur con impostazioni diverse fra loro, tutti gli autori citati si sono posti il problema dell'integrazione e dell'ordine sociale.

⁷⁰ In estrema sintesi, un sistema è un insieme di elementi interconnessi che si possono isolare ed individuare al fine di studiarne le proprietà (Collins, 1988): le parti o componenti di un sistema sono connesse tra di loro in modo organizzato e complesso, per cui possono essere comprese sulla base del loro contributo al sistema (funzione). Torna qui il termine che si è già incontrato a proposito dei compiti attribuiti dalla legge ad una pubblica amministrazione, in un'accezione del resto coerente con la definizione che ne dà lo stesso Parsons (1951 - trad. it. 1965), "la funzione di ogni attività ricorrente (esercitata dagli individui), consiste nella parte che tale attività svolge nella vita sociale considerata come un tutto, e pertanto nel contributo che essa dà al mantenimento della continuità strutturale". Il concetto di funzione è in relazione diretta con l'interdipendenza delle componenti di un sistema: nel sistema sussiste uno stato di equilibrio ritenuto normale, al quale contribuisce ciascuna parte con la sua funzione; in caso di alterazione dello stato di equilibrio, le parti si organizzano per farvi fronte e per riportare il sistema in equilibrio (Jonas, 1968).

⁷¹ Izzo (1991)

⁷² V. Pitch (1982). Quando le aspettative istituzionalizzate di una data norma sociale vengono violate, si ha un comportamento deviante (Gennaro, 1993).

⁷³ Gui, 1999.

sici le carceri e in quelli simbolici il sistema ri-educativo nel suo complesso, esecuzione penale esterna compresa.

Quindi, sembra di scorgere l'influenza dell'approccio struttural-funzionalista nelle linee della riforma dell'ordinamento penitenziario in almeno tre punti: in primo luogo, laddove al concetto di mero contenimento, o al più di emenda (quale correzione, attraverso il pentimento, della libera volontà individuale di commettere il reato), è stato sostituito quello di rieducazione del condannato (come miglioramento del suo funzionamento sociale⁷⁴, ossia come capacità di gestire più correttamente i ruoli sociali che gli competono); in secondo luogo, nel momento in cui si è sentita la necessità di rispondere a questo bisogno con un servizio specializzato, che non a caso la legge dice appunto operante sulla base del principio di ri-educazione⁷⁵ del condannato; infine, quando il legislatore ha attribuito la gestione delle misure alternative alla professione dell'assistente sociale, con funzioni di aiuto e controllo sulla loro corretta esecuzione⁷⁶.

Partiamo, dunque, dall'approccio struttural-funzionalista per individuare una definizione in positivo degli Uffici di EPE.

Utilizzando l'analisi funzionale, si può affermare che l'area dell'esecuzione penale esterna è un sistema, perché si tratta di un insieme di parti connesse⁷⁷, caratterizzate da interdipendenza e dall'esistenza di confini (permeabili, attraverso relazioni) rispetto a un ambiente circostante⁷⁸.

L'area dell'esecuzione penale esterna, dunque, è un sistema, che è parte del sistema dell'esecuzione penale, che a sua volta è ricompreso nel sistema con cui una società tutela l'ordinata convivenza (il sistema "giustizia"); accanto al sistema dell'esecuzione penale, tale sistema di tutela include anche, quali sistemi a sé, le forze dell'ordine, deputate al controllo del territorio in funzione preventiva e repressiva di attività illecite dei consociati, e la magistratura, titolare dell'accertamento della responsabilità penale e della sorveglianza sull'esecuzione.

Per ritornare alle categorie parsoniane, il sistema "giustizia" rientra nel quadrante I dello schema dei quattro imperativi funzionali dei sistemi

⁷⁴ Riguardo all'intervento del servizio sociale in ambito penitenziario come aiuto al ripristino del corretto funzionamento sociale del deviante, v. Breda, 1999a e, in particolare, 1999c.

⁷⁵ Caratteristica, questa, intrinseca alla teoria struttural-funzionalista, per la quale al compito di socializzazione (o di *ri-socializzazione*) dell'individuo attendono servizi specializzati. V. Gui, 1999.

⁷⁶ Gui, 1999.

⁷⁷ Collins, 1988.

⁷⁸ Horst, 1977 - trad. it. 1982.

di azione (che possono essere tanto individui, quanto gruppi o istituzioni)⁷⁹; pertanto, esso ha la funzione di conservazione e difesa della coesione e dell'ordine sociale, funzione che è allora, piaccia o meno, indiscutibilmente propria del settore dell'esecuzione penale, anche esterna e che, come è stato osservato⁸⁰, peraltro condivide, nell'approccio teorico in esame, con le politiche sociali e il servizio sociale come professione.

A questo punto, però, occorre anche considerare la specificità dell'esecuzione penale esterna all'interno della funzione di integrazione svolta dal sistema "giustizia", in considerazione della dualità del mandato istituzionale affidatole (sussumibile ad unità se considerato alla luce della funzione di integrazione) e dell'indubbia accentuazione della valenza risocializzante delle sanzioni nella comunità.

Si ritiene necessario a questo punto soffermarci sulla finalità ultima (*vision*) dell'esecuzione penale esterna⁸¹, per due ordini di motivi: innanzi tutto, poiché si ritiene che sia questa, piuttosto che la *mission*, ad informar-

⁷⁹ Lo schema AGIL (o LIGA, a seconda che lo si legga in senso orario o antiorario), è rappresentato da un diagramma composto di quattro quadranti, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica funzione nell'ambito del sistema: A(daptation) – adattamento, corrisponde all'acquisizione dall'ambiente (*input*) e distribuzione delle risorse nel sistema; G(goal attainment) – scopi stabilisce quali sono gli obiettivi cui esso tende e ne determina le priorità, rappresenta l'*output* verso l'ambiente; I(ntegration) – integrazione regola le relazioni fra le diverse componenti; L(aten pattern maintenance) – struttura latente di mantenimento permette il processo di socializzazione e di interiorizzazione dei valori complessivi della società. I quadranti a sinistra (A ed L) sono in relazione con la dimensione dei mezzi, quelli a destra (G e I) con quella dei fini; i quadranti superiori (A e G) fanno riferimento alla dimensione della tensione all'esterno del sistema, quelli inferiori (I e L) alla dimensione della proiezione all'interno.

Come detto, il modello è idealtipico e mette in evidenza le dimensioni essenziali a qualsiasi sistema di azione. Applicando lo schema AGIL al sistema sociale, si ottiene che alla A corrisponde l'economia, alla G la politica, alla I il sistema normativo e la giustizia, alla L la famiglia, l'educazione e la religione. Ogni sottosistema potrebbe a sua volta essere analizzato secondo lo schema AGIL e così via, praticamente all'infinito; oppure, nel senso inverso, ciascun sistema può essere rappresentato come parte di un sistema più ampio: ad esempio, il sistema sociale può essere compreso nel generale sistema dell'azione sociale, che comprende anche la personalità, il comportamento e la cultura. V. Collins, 1992.

⁸⁰ V. Donati, 1983, Bertelli, 1998 e Gui, 1999. In particolare quest'ultimo autore, all'interno del suo ampio *excursus* comparativo tra teorie sociologiche, concezioni del bisogno, politiche sociali ed identità professionale e funzione sociale dell'assistente sociale, afferma che, nella prospettiva dello struttural-funzionalismo, il "Servizio Sociale [...] esprime assistenti sociali che incarnano il duplice mandato di aiuto/controllo della popolazione, puntando a regolarizzare/reinserire ogni elemento che si distanzi eccessivamente dalla condotta codificata" (*ibidem*, 15). V. anche *supra* nota n. 44 a pag. 15.

⁸¹ Sul punto, v. Gandini *et alii*, 2001. Per le influenze delle concezioni valoriali sui sistemi e le strutture sociali, v. in particolare Giorio, 1991.

ne la specificità nel sistema “giustizia”; in secondo luogo perché, pur riconoscendo l’utilità dell’approccio struttural-funzionalista come criterio guida per l’analisi, si avverte l’esigenza di recuperare al discorso anche una dimensione non olistica e maggiormente legata alla sfera dell’individuo: parafrasando Ardigò, occorre “favorire la necessaria ‘transazione’, e quindi una valida ‘transizione’, tra ‘mondi vitali’ (come ambito delle relazioni intersoggettive, autenticamente partecipate) e ‘sistema sociale’ (come insieme delle relazioni sociali ‘tipizzate’ e perciò necessariamente strutturate e quindi formali)”⁸². Nel caso *de quo*, si ritiene che il riferimento alla *vision* (la finalità) ed agli obiettivi strategici del sistema dell’esecuzione penale esterna in qualche misura consenta di soddisfare tale esigenza di un “ponte” tra dimensione macro e micro.

Si pensa, infatti, che la *vision* sottesa all’area dell’esecuzione penale esterna consista nel dare un apporto alla costruzione della sicurezza della società mediante il miglioramento del benessere⁸³ dei singoli cittadini, a partire da coloro che si siano resi responsabili di azioni penalmente sanzionate; in tale impegno assume rilevanza fondamentale la collettività⁸⁴ attraverso l’interazione tra il soggetto, i suoi mondi vitali e le istituzioni del suo territorio⁸⁵.

Si ritiene, quindi, possibile proporre, riguardo agli Uffici di EPE, la definizione di “sistema di esecuzione penale a valenza sociale”⁸⁶, appunto in considerazione della *vision* che li caratterizza ed alla luce della quale è possibile ora riguardare alla *mission*.

⁸² Giorio, 1991, per il quale lo strumento della transazione/transizione è il “tessuto comunitario”.

⁸³ Sul presupposto che la relazione tra assistente sociale e condannato generi una condivisione di senso, con riferimento tanto all’evento reato quanto agli elementi di capacità teleonomica che quest’ultimo possiede in relazione ai suoi “ruoli socialmente situati” (v. Donati, 1983). In questo rapporto si esplica il concetto stesso di “servizio” come prodotto (Olivetti Manoukian, 1998).

⁸⁴ Contrariamente a quanto accade per le pene espiate in carcere, per le quali è prevalente la componente di separazione.

⁸⁵ Nel senso di concetto non solo politico-amministrativo, ma anche di luogo di interazione (sul punto, v. in particolare Gottardi, 1987).

⁸⁶ Si è coniata questa definizione puntando sulla polisemia del lemma “valenza”: si intende così abbracciare in un unico termine sia la metafora racchiusa nella “capacità di combinarsi” di un elemento chimico, sia la connotazione come “efficacia” e “funzione”, che la parola ha comunemente assunto nel linguaggio.

L’aggettivo “sociale”, in questo contesto, viene proposto tanto per evocare in una sola parola la *vision* del sistema, quanto per avvicinare il concetto a quello dei servizi sociali (quindi nel senso di “servizio pubblico indirizzato al benessere della collettività”) e per distinguere il sistema *de quo* da altri, per esempio, a connotazione economica o tecnologica.

Tale finalità può essere declinata sotto forma di obiettivi⁸⁷ strategici per gli Uffici di EPE: in un ambito micro, la mobilitazione delle risorse, personali e dei mondi vitali, del soggetto in esecuzione penale esterna, attraverso la formulazione e gestione di programmi di trattamento che, richiedendo la responsabilità diretta del condannato e catalizzando le risorse personali e ambientali cui può avere accesso, consentano di ottenere uno stabile miglioramento delle competenze sociali individuali e, di conseguenza, diminuiscano le probabilità di recidiva; in ambito macro, la co-costruzione e la manutenzione di una rete tra enti che a vario titolo si occupano di sicurezza, di giustizia, di sviluppo economico e di sicurezza sociale, per ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse esistenti e realizzare percorsi comuni di sviluppo della cultura della legalità e di promozione della coesione e dell'inclusione sociale quale forma di lotta alla criminalità⁸⁸.

Il livello della *vision* appena delineato permette di effettuare il passaggio dal gradino di base dell'analisi qui proposta, definitorio degli Uffici di EPE quali servizi, al ragionamento sui fini dell'esecuzione penale esterna, ossia di una vera e propria politica per realizzare i delineati obiettivi strategici.

3. Politiche penali e prospettive future nell'esecuzione penale esterna (a cura di Eustachio Vincenzo Petralla)

Si è fin qui chiarito che lo sviluppo del fenomeno dell'esecuzione penale esterna, tanto sotto il profilo quantitativo e qualitativo, quanto sotto il profilo normativo e sociologico, ha sancito la nascita di una vera e propria area delle pene non detentive, che già oggi avvicina questa realtà alle caratteristiche presenti negli altri paesi europei e che, di conseguenza, pone con forza l'esigenza di lanciare una sfida culturale, prima ancora che organizzativa; è necessario, cioè, prendere atto da un lato della complessità dei fenomeni che caratterizzano tale area e delle problematiche in essa presenti, dall'altro della inutilità dei canoni interpretativi finora utilizzati per decifrare la realtà dell'esecuzione penale esterna ed individuare le

⁸⁷ Riguardo agli obiettivi dei servizi, v. in particolare Olivetti Manoukian (1998).

⁸⁸ Sul punto della costruzione delle reti di relazioni, tesi alla realizzazione di processi di sviluppo condivisi, la letteratura è veramente molto ampia. Si ricorda qui solo, per il notevole lavoro di sintesi delle elaborazioni sociologiche a riguardo, Giorio (1991), in particolare sulle prospettive prassognomiche innovative di carattere comunitario, in relazione allo sviluppo di una "comunità relazionale", e Donati (1983).

risposte organizzative più adeguate, e quindi della necessità di costruirne di nuovi.

Nelle società occidentali contemporanee è possibile rinvenire, attraverso l'analisi dei principi di politica penale, un comune filo conduttore dato dalla condivisione, almeno in linea di principio, della funzione della pena la cui valenza non è solo sanzionatoria.

Sia nei sistemi di common law che in quelli più vicini alla nostra tradizione, cioè di civil law, le finalità della pena assolvono a diversi compiti, da quello retributivo, intimidatorio, di difesa sociale a quello risocializzante che mira alla rieducazione del reo.

Tale obiettivo si realizza attraverso il ricorso ad una ampia gamma di misure penali, diverse dalla pura e semplice detenzione e basate su principi ispirati alla depenalizzazione, alla giurisdizionalizzazione ed all'individualizzazione della sanzione penale.

La filosofia che ispira i sistemi penali europei, richiamata dalle stesse Regole predisposte dall'ONU, è quella di superare l'idea che il carcere sia la pena base su cui incentrare il sistema delle sanzioni prevedendo altre misure e trattamenti alternativi.

Pur partendo dalle diversità dei modelli giuridici di riferimento dei paesi occidentali e l'altalenarsi delle politiche penali europee, sembra condivisa la necessità di adottare un sistema sanzionatorio che preveda forme di pluralismo giuridico all'interno di un modello generale di inclusione sociale.

La consapevolezza che non è possibile contenere il rischio di marginalità sociale solo attraverso politiche del controllo e della sicurezza, ma che anzi è opportuno ridurre l'area di intervento del sistema penale e della pena carceraria dalla fase di previsione legislativa a quella dell'accertamento giudiziario, a quella esecutiva, sembra raggiunta in molti paesi europei.

Anche in Italia il classico principio retributivo, che sancisce la proporzionalità della pena alla gravità del reato, perlomeno in linea teorica, è stato definitivamente superato dalla introduzione delle misure alternative alla detenzione.

Con la riforma del '75 e le successive modifiche, la modalità di esecuzione della pena non avviene solo sulla base della gravità del reato, ma anche delle condizioni del suo ipotetico reinserimento, o se detenuto valutando la sua condotta in carcere, opportunamente monitorato da operatori ed esperti del settore.

Tale evoluzione concettuale non trova ancora pieno riconoscimento e legittimazione democratica nonostante una raggiunta eguaglianza numerica delle pene non detentive rispetto a quelle detentive.

Il problema nasce dal timore che l'applicazione delle misure alternative possa ridurre il controllo sociale della devianza e quindi della sicurezza dei cittadini, che il carcere possa garantire maggiore efficacia rispetto agli interventi sanzionatori della comunità.

Questo oltre alla radicata tradizione che assegna, nel nostro paese, esclusivamente al giudice della cognizione il potere di determinare la pena e le sue modalità di esecuzione, sarebbe uno dei motivi per cui le misure alternative sono inserite nell'ordinamento penitenziario e non nel codice penale, magari insieme ad un ventaglio di sanzioni applicabili, come una rigorosa logica sistemica giustificerebbe.

Appare pertanto ancora lontana l'ipotesi, anche se auspicabile, di una riforma che preveda la pronuncia della pena direttamente da parte del giudice di cognizione e con un intervento che possa essere anche costruttivo quale lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

Seguendo questa linea si potrebbe recuperare quel periodo di "vuoto" ed attesa della sospensione della pena e dare esecuzione tempestiva ed effettiva all'intervento penale, così da prevedere che attraverso l'imposizione di regole, prescrizioni al soggetto e la verifica del loro adempimento si possa giungere eventualmente alla pronuncia di revoca o estinzione della pena.

La Legge n°145 del 11 giugno 2004, è un primo intervento normativo secondo questo indirizzo che attribuisce al giudice di sospendere la pena e di applicare obblighi relativi, ad esempio, ad attività restitutorie del tipo di community service.

L'effettività ed efficacia di un tale strumento assume agli occhi dell'opinione pubblica un ben preciso valore se al di là delle prescrizioni imposte esiste un'agenzia con funzioni di controllo e verifica, in grado di seguire l'intero percorso penale.

Sarebbe opportuno e necessario, affinché la pena possa essere "calibrata" sul condannato che il giudice della cognizione sia informato, dal momento dell'avvio del processo, circa le concrete opportunità esistenti per una effettiva presa in carico da parte degli uffici preposti allo scopo.

A fronte di alcuni, seppure limitati, interventi positivi del legislatore esistono forti difficoltà che limitano la modifica del sistema dell'esecuzione penale anche in ragione dei particolari caratteri della Costituzione Italiana.

L'articolo 27 della Costituzione, infatti, esige indiscutibilmente un giudicato, per poter applicare una sanzione penale.

Solo l'esistenza di una sentenza definitiva che condanna alla detenzione permette quindi al condannato di chiedere ad un giudice specializzato, la magistratura di Sorveglianza, l'applicazione di una misura alternativa.

Diversa è la natura dell'intervento del giudice in altri paesi come in Inghilterra dove la pubblica accusa può differire l'esercizio dell'azione penale nei casi meno gravi, concedendo all'imputato un lasso di tempo durante il quale assumere un certo comportamento.

Se al termine di questo periodo la persona ritenuta colpevole in un processo mantiene il prescritto comportamento, il giudice può rinunciare ad esercitare l'azione penale ed archiviare il caso.

Una nuova articolazione delle pene, che imporrebbe necessariamente una riforma del sistema vigente nel nostro Paese, potrebbe mantenere la pena detentiva, quale risposta sanzionatoria per i reati di rilievo, da definire e misurare secondo parametri diversi rispetto a quelli attuali, congiuntamente ad un articolato complesso di pene principali, ma diverse dalla detenzione in carcere.

Tra gli obiettivi primari di riforma del sistema delle pene, vi dovrebbe essere quello di realizzare un quadro normativo organico che "attuï una semplificazione ed una razionalizzazione della legislazione attuale e delineï un sistema di sanzioni penali caratterizzato da requisiti di certezza e prevedibilità dei risultati, circoscrivendo per quanto possibile gli scarti fra quanto avviene al momento dell'irrogazione della pena e ciò che si verifica al momento della sua esecuzione" (estratto relazione Commissione Grosso). Su questa linea si sono svolti i lavori della Commissione Grosso che hanno trovato unanime accordo circa l'intento di ridurre, se non eliminare, il divario esistente tra le previsioni astrattamente punitive di un sistema fondato principalmente sull'applicazione giudiziale, che peraltro privilegia la pena detentiva ed il ricorso ad un complesso di sanzioni effettivamente applicate.

Una riforma più orientata verso un sistema complessivamente più mite e che ricorre maggiormente a pene diverse dal carcere, realizzi un giusto temperamento tra esigenze di prevenzione generale senza necessariamente indebolire il sistema punitivo.

Si può, pertanto, affermare che, per quanto possa apparire paradossale, solo quando il sistema incaricato di gestire l'area della "non deten-

zione” sarà messo in condizione di assicurare livelli di efficienza più elevati, si potrà evitare che la detenzione sia considerata l’unica sanzione in grado di offrire tutela e sicurezza alla collettività ed il carcere destinato anche alla “irrituale” funzione di contenitore delle nuove forme di marginalità sociale.

A nostro avviso, pertanto, il processo di ridefinizione dell’impianto organizzativo degli UEPE previsto dall’art. 72 dell’Ordinamento penitenziario, così come novellato dalla legge 154/05, deve essere considerato una tappa di un percorso che dovrà avere ulteriori sviluppi futuri, nella direzione di un indispensabile e consistente potenziamento della dimensione organizzativa, a cominciare dagli organici e dalle altre risorse; dovrà, inoltre, accompagnarsi ad “innov-azioni” da introdurre in altri campi, ai quali la sfera dell’organizzazione degli UEPE è strettamente interconnessa, con particolare riferimento a:

- A. Previsione nel nuovo codice penale di un corpo organico di pene e sanzioni alternative alla detenzione da espriare nella comunità, certamente più articolato di quello, un po’ troppo timidamente, proposto dalle diverse commissioni di studio. Sanzioni alternative non solo imperniate su limiti e divieti, ma a contenuto prevalentemente positivo, che impegnino il condannato a “fare” qualcosa per la comunità, oltre che per sé.
- B. Riordino di tutta la normativa relativa alle misure alternative alla detenzione ed attribuzione della gestione unitaria delle misure, per quanto possibile, ad un’unica agenzia, avviando il superamento dell’attuale frammentarietà nell’attribuzione delle competenze, determinata dalla produzione normativa dell’ultimo quindicennio, non sempre coordinata all’interno di un disegno organico e coerente.

Al tempo stesso la nuova *vision* ha la funzione di offrire i valori ed i principi di riferimento ai quali ispirarsi nella costruzione del sistema organizzativo per la gestione dell’epa.

In particolare emerge come non più rinviabile l’esigenza di ridefinire gli obiettivi assegnati agli UEPE poiché, se non affiancato ad altri, appare ormai inadeguato anche l’accompagnamento nel processo di reinserimento, tradizionalmente attribuito a tali servizi, e che pure ne caratterizza in positivo la vocazione,.

Vale la pena di richiamare, solo per proporli alla riflessione comune, gli obiettivi attribuiti nel Regno Unito al National Probation Service

che, insieme al Prison Service, costituisce il National Offender Management Service (NOMS):

- Protezione della collettività.
- Riduzione della recidiva.
- Appropriatelyzza della sanzione penale da scontare in esecuzione penale.
- Assicurare che i trasgressori abbiano consapevolezza degli effetti dei reati sulle vittime e sulla comunità.
- Reinserimento sociale dei condannati.

Nelle raccomandazioni indirizzate ai servizi correzionali si afferma che “un nuovo approccio è necessario per assicurare che i trasgressori della norma penale (*offenders*) siano puniti per i loro crimini, la comunità sia protetta e un’iniziativa appropriata sia sviluppata per ridurre la recidiva. Ciò assicurerà che il sistema si focalizzi sull’obiettivo finale di ridurre i crimini e conservare la fiducia della comunità” (Carter, 2003)⁸⁹.

Appare, di conseguenza, importante che la individuazione di nuovi obiettivi sia di supporto all’azione dei servizi dell’area penale esterna finalizzata ad assicurare l’esecuzione delle pene non detentive sotto i seguenti aspetti:

- a. L’aiuto al reinserimento ed il sostegno al recupero – per assicurare la funzione rieducativa.
- b. Il controllo della condotta, attraverso indicatori appositamente individuati – per rendere effettiva la funzione retributiva.
- c. La restituzione e riparazione del danno – per agire la funzione riparativa.

Il passo successivo da compiere è relativo alla individuazione delle caratteristiche della struttura incaricata di realizzare gli obiettivi indicati dalle funzioni sopra delineate.

In considerazione delle riflessioni sviluppate finora, si ritiene che nel definire la struttura degli UEPE si debba guardare ad essi come a dei “sistemi aperti”, vitali ed autoregolati; a delle “comunità professionali” po-

⁸⁹ Vale la pena di sottolineare che il National Probation Service inglese dispone di uno staff di 19.000 operatori che mediamente si occupano ogni anno di circa 175.000 soggetti.

tenzialmente in grado di dispiegare creatività operativa e progettuale e, quindi, capaci di misurarsi con le difficoltà e le incertezze generate dal doversi occupare di fenomeni umani mai uguali a se stessi, ma che il più delle volte si modificano nel momento stesso in cui si pensa di averne decifrato i codici evolutivi.

Tale sistema non può essere ripiegato su se stesso, autocentrato, orientato principalmente, quando non esclusivamente, ad impiegare le risorse di cui dispone per regolare i propri conflitti interni; al contrario deve caratterizzarsi per la sua propensione all'apertura, allo scambio ed alla negoziazione con il sistema sociale nel quale opera, per la sua capacità di essere presente nella comunità e di proporsi come interlocutore credibile, perché contribuisce ad offrire soluzioni praticabili in grado di coniugare il bisogno di inclusione dei singoli con le istanze di sicurezza della comunità.

L'efficace realizzazione di tali obiettivi, pienamente coerenti con la piena realizzazione della mission che l'ordinamento assegna all'esecuzione penale esterna, può essere conseguita esclusivamente attraverso la ricalibratura dell'impianto organizzativo degli UEPE, sviluppandolo verso un modello – professionale, culturale, scientifico – basato sull'intervento di competenze professionali diverse, che possano fornire risposte più complete e molteplici alla complessità insita nella gestione della pena in regime non detentivo.

La scelta strategica della multiprofessionalità è un passaggio ormai non più rinviabile, se davvero si vuole che l'Amministrazione Penitenziaria, nel futuro prossimo, gestisca l'intero settore senza esporsi a gravi *de-faillance* di immagine.

E si deve rimarcare con molta chiarezza che tale scelta non deve essere letta come conseguenza di una "scarsa considerazione" del servizio sociale, quasi che la si ritenga una professione sprovvista dello spessore scientifico che la metta in condizione di occuparsi di fenomeni di tale complessità; al contrario!

Gli assistenti sociali, ed i servizi dell'epe, come è a tutti noto, da molti anni portano da soli il peso della gestione dell'esecuzione penale esterna, in condizioni spesso difficilissime, rischiose, con ritmi e carichi di lavoro a volte molto pesanti; ciò nonostante hanno non solo assicurato la tenuta del sistema, ma anche contribuito alla crescita culturale, alla dimensione progettuale e di ricerca, alla presenza nella comunità.

In realtà, come si è cercato di evidenziare nell'analisi sviluppata, il problema vero sta nel fatto che, considerate le molteplici forme con cui oggi si presenta, nessuna professione può fornire, da sola, risposte compiute alle diverse modalità di esecuzione della pena non detentiva; anzi, qualsiasi professione, qualora lasciata sola a gestire un fenomeno di tale complessità, è condannata ad un "compito impossibile".

Non si tratta, quindi, di esautorare o, peggio, mortificare la professione di servizio sociale, togliendole gli spazi così faticosamente conquistati per metterla ai margini dei processi operativi, ma di collocarle accanto altre professionalità che apportino contributi operativi nuovi e valorizzino l'offerta di servizi proposta dagli UEPE.

Anche sul terreno del modello organizzativo il raffronto con la situazione europea conferma la necessità di adottare il modello multiprofessionale; infatti, non solo la maggior parte dei paesi europei prevede la presenza di professionalità diverse nei servizi di probation, ma ha un rapporto operatori dell'area detentiva – operatori dell'area penale esterna molto meno sbilanciato a danno di questi ultimi rispetto all'Italia (vedi tabella 14 della presentazione).

Per il nostro Paese, quindi, avvicinarsi agli standard europei comporterà, per il prossimo futuro, un incremento delle risorse e degli operatori destinati all'area penale esterna.

E, del resto, negli analoghi servizi del Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Portogallo e Spagna sono presenti pedagogisti, sociologi, assistenti sociali, educatori, psicologi, laureati in legge o avvocati ed insegnanti, mentre in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo troviamo assistenti sociali, psicologi ed educatori. Come si vede anche paesi arrivati più tardi di noi alle pene alternative, come la Spagna ed il Portogallo, hanno scelto la multiprofessionalità. Davvero non si comprendono i ritardi ad avviarsi nella direzione indicata, né la prudenza di coloro che si dicono disposti ad accettare la presenza di altre professionalità, purché sia "limitata" e modifichi il meno possibile l'indirizzo operativo dei servizi.

Voglio chiudere riprendendo una riflessione sulle risorse: le tabelle sul numero di operatori presenti nei due settori (detentivo e non detentivo), nei paesi europei presi in esame ci fanno comprendere quali sono i nodi che le decisioni di governo devono sciogliere, per consentire ai servizi di tradurre le politiche della pena in concrete azioni operative.

Possiamo, infatti, osservare che il rapporto operatori dei servizi di probation/operatori delle prigioni è il seguente:

1. Francia 1 a 6;
2. Inghilterra 1 a 2,3;
3. Portogallo 1 a 3,2;
4. Italia 1 a 30.

Ecco, questa semplice eppure tanto esplicita tabella, ci dice quanto è necessario nel nostro paese investire risorse sull'esecuzione penale esterna, per avvicinarne le performance agli standard europei; perché l'altro dal carcere sia comunque una pena ed entri come tale nella cultura del nostro popolo; perché si eviti che nell'immaginario collettivo dei cittadini si consolidi la convinzione che una pena fuori dal carcere significhi trasferire il reo dall'area della punizione a quella dell'impunità.

Una attenzione particolare merita il tema del collegamento con il territorio nel cui ambito si sviluppa l'azione operativa dell'UEPE; e, infatti, l'attività degli uffici, la loro riconoscibilità, le possibilità stesse di successo o di insuccesso delle iniziative intraprese, sono direttamente influenzate dalle modalità di approccio a tale questione.

Perché, crediamo, debba appartenere a tutti la consapevolezza che i fenomeni di cui stiamo parlando, essendo legati strettamente ai bisogni di giustizia e di sicurezza dei cittadini, evolvono comunque e richiedono l'avvio di azioni tali da pervenire ad una soluzione di ciò che è problema per la società.

Non solo, ma le stesse comunità alle quali si chiede di sviluppare al proprio interno politiche sociali e del lavoro che accrescano gli spazi di inclusione per tali soggetti, chiedono che l'esecuzione della pena nella comunità non si trasformi in un semplice trasferimento dei condannati dall'area della detenzione a quella dell'impunità, a tutto danno della sicurezza dei cittadini.

È vero, infatti, che le conseguenze negative sulla sicurezza sono più apparenti che reali ma, come insegna la sociologia, se gli uomini considerano un fenomeno come reale, anche se non lo è, esso diventa reale nelle conseguenze; e quindi i cittadini si comporteranno e percepiranno la realtà "come se" si abbassasse il livello di sicurezza.

È convinzione generalmente diffusa, ormai non solo tra gli operatori del settore, che quanto più qualificata è la presenza degli UEPE nel-

le comunità tanto più elevata sarà la qualità dei risultati conseguiti (Frudà, 2006; Santoro e Tucci, 2006).

La ragione sta nel fatto che la questione del rapporto con il territorio, pur comune a molte agenzie impegnate anche su ambiti diversissimi di intervento (si pensi alla scuola, alle forze dell'ordine, ai servizi sociali e sanitari), acquista per gli UEPE una caratterizzazione del tutto peculiare.

Diversamente dagli istituti di pena, infatti, gli UEPE (ed i CSSA dei quali sono eredi) nascono come servizi la cui attività si svolge essenzialmente nel territorio, perché è quello il luogo di "produzione" dei processi istituzionali assegnati alla loro competenza: nel territorio si eseguono le misure alternative, nel territorio vivono le famiglie dei condannati, nel territorio bisogna ricercare le risorse necessarie per dare sostanza ai programmi di recupero e reinserimento, nel territorio, infine, si scaricano le conseguenze di ogni misura alternativa interrotta o conclusa con "esito negativo". La nuova sfida è la capacità di ideazione di tutti i soggetti interessati e la loro capacità realizzatrice attraverso l'azione concertata ed integrata di una estesa pluralità di soggetti cui con responsabilità diverse toccherà il compito di delineare i percorsi inclusivi e di difesa sociale.

Nell'ufficio, inteso come sede fisica, certamente si svolgono alcune parti dei processi di servizio, ma esso essenzialmente è il luogo elettivo dei processi di governo e di supporto; per usare una facile metafora militare, possiamo dire che il territorio è il fronte, l'ufficio rappresenta la retrovia, sede del quartier generale e dei servizi logistici.

Ne consegue che non si può vincere la battaglia senza che l'assistente sociale (o gli operatori della futura equipe multiprofessionale) dell'UEPE sia, effettivamente, presente nel territorio (in certe realtà davvero, quando si va nel territorio, è "come se" si entrasse in un campo di battaglia), ma anche senza che il quartier generale e le retrovie agiscano con la consapevolezza che la loro funzione primaria è di supportare l'assistente sociale (o gli operatori) che lavora nel territorio: gli sforzi maggiori e le risorse di cui il servizio dispone vanno prioritariamente indirizzati a questo scopo.

Ed allora bisogna interrogarsi seriamente sul livello di consapevolezza che il sistema ha di tali tematiche, a cominciare dai quadri dirigenti che costituiscono i terminali territoriali della struttura di governo dell'esecuzione penale esterna.

Si ha, infatti, l'impressione che, nel corso degli ultimi anni, si sia sviluppato un lento ma progressivo spostamento dell'azione degli UEPE dall'operatività nel territorio sui problemi reali, all'attività negli uffici su-

gli adempimenti amministrativi, spesso dimenticando che questi ultimi acquistano senso solo in quanto “contenitori” di interventi professionali svolti là dove i problemi esistono; così osserviamo che

- il colloquio in ufficio sostituisce l'intervento ambientale e domiciliare;
- la telefonata al datore di lavoro sostituisce la verifica lavorativa in loco;
- la tenuta formale del fascicolo del condannato diviene l'unica preoccupazione mentre passano in secondo piano i contenuti professionali degli interventi;
- il numero delle comunicazioni formali con le altre agenzie aumenta e sostituisce progressivamente l'interlocuzione diretta e l'integrazione.

Naturalmente non si vuole qui sottovalutare l'incidenza che su tale processo ha avuto l'enorme volume di lavoro riversatosi nell'ultimo quinquennio sugli UEPE, costretti, per tale ragione, a fronteggiare una condizione di emergenza, ma si constata il rischio di un affievolimento di quella matrice culturale originaria, proprio quando la situazione attuale e le prospettive di sviluppo dell'area penale esterna ne rendono più necessario il radicamento nella comunità.

Si vuole, quindi, sottolineare l'importanza di riportare al centro dell'attenzione degli UEPE la necessità di rilanciare tale vocazione originaria come elemento culturale distintivo e valore aggiunto apportato dagli UEPE all'interno dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La lezione appresa dai primi risultati della ricerca condotta presso l'UEPE di Bari (a cura di Eustachio Vincenzo Petralla e Susanna Ficco Regina)

La prima considerazione che viene in mente a chi, da operatore del settore, legge il rapporto di ricerca dell'Università di Torino si riaggancia proprio a questa ultima osservazione: quanto il valore distintivo degli UEPE marca l'impronta dell'operatività del servizio ed è possibile coglierla al di fuori del sistema della giustizia? Ovvero, specularmente, quali sono le chiavi di lettura che un osservatore esterno adotta per decifrare il mandato e la vision degli UEPE?

Parlare di efficacia delle misure alternative, come fa la ricerca, osservandola alla luce dei dati e delle esperienze di chi l'ha vissuta, ha significato aprirsi all'esterno e verificare, in una certa misura, quanto “l'immaginario collettivo” (espresso dalle lenti dei ricercatori e dalle voci delle per-

sone che ne hanno fatto esperienza) si aspetti che l'UEPE faccia e, alla luce di tali aspettative, ne colga la mission e la vision.

Sotto questo aspetto abbiamo appreso che le aspettative nei confronti del sistema dell'esecuzione penale esterna sono di realizzare solo un aspetto del mandato istituzionale e della vision che lo caratterizza, ossia solo la risocializzazione del condannato come garanzia della sicurezza della comunità, attraverso la prevenzione della recidiva. Peraltro, anche senza tenere conto del diverso mandato istituzionale, una tal sorta di aspettativa magica (ad esempio, il trovare il lavoro) non si concilia con i vincoli imposti dal sistema sociale ed economico in cui viviamo, sistema sociale avaro di opportunità anche con chi non è mai incorso nella sanzione penale ed in cui la vulnerabilità sociale connota anche classi sociali fino a poco tempo fa del tutto immuni.

Dal nostro punto di vista, quindi, il punto forte di questa esperienza è stata proprio la possibilità osservare il sistema dell'UEPE dall'esterno, in primo luogo attraverso la raccolta e l'analisi dei dati sulle caratteristiche sociali e giuridiche di alcune delle persone che hanno scontato la loro pena in misura alternativa alla detenzione (dal momento in cui l'UEPE ha cominciato a lavorare, oltre 10.000); in secondo luogo, attraverso la voce di persone che abbiano vissuto l'esperienza, così come filtra dalla lettura datane dai ricercatori.

Su questo secondo aspetto, al di là delle attese magiche, dalla ricerca abbiamo appreso che, in un numero significativo di situazioni, le persone che scontano la pena in misura alternativa alla detenzione hanno l'opportunità di uscire dalla spirale che, per parafrasare Lemert, porta dalla devianza primaria, ossia dalla condotta di violazione della norma ancora priva di una reazione sociale (la condanna e l'esecuzione della pena, in questo caso), alla devianza secondaria, ossia al processo di riorganizzazione del sé che il condannato avvia nel momento in cui la sua devianza è socialmente riconosciuta, fino ad identificarsi con il ruolo stesso di deviante e porlo in essere in risposta ai comportamenti di stigmatizzazione ed isolamento derivanti dalla reazione sociale.

Secondo quanto emerge sia dai dati quantitativi che da quelli qualitativi della ricerca svolta a Bari, nei casi esaminati questo processo, anche attraverso l'interazione con l'UEPE (una delle agenzie del controllo sociale), ha consentito al condannato di trovarsi di fronte ad una reazione sociale che, pur censurando il comportamento, non ne stigmatizza l'autore, dandogli al contrario un'opportunità per riorganizzare il proprio sé e il rapporto con i propri mondi vitali in modo da non commettere nuovi reati.

BIBLIOGRAFIA

Agrifoglio Sergio

1992 “Ufficio (dir. amm.)”, in *Enc. dir.*, XLV, Giuffrè, Milano, pp. 669-680.

Bertelli Bruno

1998 “I problemi della pianificazione sociale nell’ambito dei sistemi di controllo e riabilitazione delle devianze penalmente sanzionate”, in *La pianificazione sociale* (v.), pp. 383-407.

Bertelli Bruno (a cura di)

1998 *La pianificazione sociale. Teoria, metodi e campi di applicazione*, FrancoAngeli, Milano.

Borrè Giuseppe, Palombarini Giovanni (a cura di)

1998 *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela*, Franco Angeli, Milano.

Breda Renato

1999a “La riforma del 1975 e la costituzione dei Centri di Servizio Sociale per Adulti come strutture penitenziarie autonome, con competenze anche riguardanti l’esecuzione delle misure alternative al carcere”, in Breda Renato, Coppola Celso, Sabattini Anna, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, (v.), pp. 57-78.

1999b “Le competenze operative del Centro di Servizio Sociale per Adulti (CSSA)”, in Breda Renato, Coppola Celso, Sabattini Anna, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, (v.), pp. 175-209.

1999c “Aspetti metodologici propri del servizio sociale operante in ambito penitenziario”, in Breda Renato, Coppola Celso, Sabattini Anna, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, (v.) pp. 249-289.

Breda Renato, Coppola Celso, Sabattini Anna

1999 *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, G. Giappichelli Editore, Torino.

Bricola Franco

1976 “L’affidamento in prova al servizio sociale come ‘fiore all’occhiello’ della riforma penitenziaria”, in *La questione criminale*, 373 e ss.

Brunetti Carlo, Ziccone Marcello

2004 *Manuale di diritto penitenziario*. CELT, Piacenza.

Canepa Mario, Merlo Sergio

2002 *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano

Carter Patrick

2003 “Managing offenders, reducing crime – a new approach”, in *Correctional Service Review. R.U.* – dicembre 2003

Casaroli Guido

1994 “Misure alternative alla detenzione”, in *Dig. pen.*, 4^a ed., VIII, UTET, Torino, pp. 10-53.

Catelani Giulio

2002 *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano.

Cattaneo Mario A.

1982 “Pena - I. Filosofia del diritto”, in *Enc. dir.*, XXXII, Giuffrè, Milano, pp. 701-712.

Cellentani Olga

1996 “Lavorare nella giustizia”, in Cellentani Olga e Piromalli Salvatore, *Tra carcere e territorio*, (v.), pp. 27-40.

Cellentani Olga, Piromalli Salvatore (a cura di)

1996 *Tra carcere e territorio. Il lavoro dell'assistente sociale nella giustizia*, FrancoAngeli, Milano.

Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro” (a cura di)

1977 *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Atti del convegno di studio Enrico De Nicola, Lecce, 1976, Giuffrè, Milano.

2002 *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Giuffrè, Milano.

Ciappi Silvio, Coluccia Anna

1997 *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, FrancoAngeli, Milano.

Collins Randall

1988 *Theoretical Sociology*, Harcourt, Brace, Jovanovich, San Diego (trad. it. *Teorie sociologiche*, Il Mulino, Bologna, 1992).

Coppetta Maria Grazia

2000 Ordinamento penitenziario, in *Enc. dir.*, agg. IV, Giuffrè, Milano, pp. 873-910.

Coppola Celso

1999 “Il ruolo del Centro di Servizio Sociale nel contesto comunitario”, in Breda Renato, Coppola Celso, Sabattini Anna, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, (v.), pp. 211-246.

Corso Piermaria

2000 *Manuale dell'esecuzione penale*, Monduzzi, Bologna.

Crosetti Alessandro

1995 "Organi", in *Dig. disc. pubbl.*, X, 4° ed., UTET, Torino, 460-469.

Di Gennaro Giuseppe, Breda Renato, La Greca Giuseppe

1991 *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano

di Ronza Paolo

2003 *Manuale di diritto dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano.

D'Onofrio Mario, Sartori Manuele

2004 *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano.

Dolcini Emilio

1981 "La 'rieducazione del condannato' tra mito e realtà", in Grevi Vittorio (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, pp. 55 ss.

1985 "Potere discrezionale del giudice (dir. proc. pen.)", in *Enc. dir.*, XXXIV, Giuffrè, Milano, pp. 744-769.

Donati Pierpaolo

1983 *Introduzione alla sociologia relazionale*, FrancoAngeli, Milano.

Eusebi Luciano

1993 "Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 493.

Fassone Elvio

1980 *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma dell'ordinamento penitenziario*, Il Mulino, Bologna.

1985 "Probation e affidamento in prova", in *Enc. dir.*, XXXV, Giuffrè, Milano, 783-794.

Ferrari Vincenzo

1996 "Norme e sanzioni sociali", in *Enciclopedia delle scienze sociali*, VI, Ist. Enc. It., Roma, pp. 252-268.

Flora, Giovanni

1984 *Misure alternative alla pena detentiva*, in Nss. Dig. It., Appendice, V, 95-107.

Franchini Claudio

2003 “L'organizzazione”, in Cassese Sabino (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, parte gen., tomo I, Giuffrè Milano, pp. 251-373.

Frudà Luigi (a cura di)

2006 *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento dalla ricerca applicata*, Franco Angeli, Milano.

Gaboardi Franco

2003 *Il diritto amministrativo dei servizi sociali*, Carocci, Roma.

Gaito Alfredo, Ranaldi Gianrico

2000 *Esecuzione penale*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Giuffrè, Milano, pp. 545-567.

Gallino Luciano

1978 “Controllo sociale”, in *Dizionario di sociologia*, 2^a ed. 1993, UTET, Torino, pp. 172-174.

Gandini Luisa

2001 “Il confronto internazionale”, in *L'isola che non c'è?*, (v.), pp. 595-657.

Gandini Luisa et alii

2001 *L'isola che non c'è? Idee per la reingegnerizzazione dei processi di servizio, di supporto, di governo e controllo dell'esecuzione penale alternativa alla detenzione*, Istituto Superiore di Studi Penitenziari, Roma.

Gasparri Pietro

1961 “Competenza in materia amministrativa”, in *Enc. dir.*, VIII, Giuffrè, Milano, 33-39.

Gennaro Giovanni

1993 *Manuale di sociologia della devianza*, 2^a ed., FrancoAngeli, Milano.

Giannini Massimo Severo

1981a “Organi (teoria generale)”, in *Enc. dir.*, XXXI, Giuffrè, Milano, 37-60.

1981b *Diritto amministrativo*, vol I, 3^a ed, Giuffrè, Milano, 1993.

1986 *Il pubblico potere. Stato e amministrazioni pubbliche*, Il Mulino, Bologna.

Giorio Giorgio

1991 *Strutture e sistemi sociali nell'attuale dinamica valoriale*, 2^a rist. 1995, CEDAM, Padova.

Giuffrida Maria Pia

1999 *I Centri di servizio sociale nell'amministrazione della giustizia*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma

Gottardi Giuseppina

1987 "Concetti fondamentali e modelli di intervento", in Ferrario Franca e Gottardi Giuseppina, *Territorio e servizio sociale*, Unicopli, Milano, pp. 201-225.

Grevi Vittorio, Giostra Glauco, Delle Case Franco

2000 *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, CEDAM, Padova.

Gui Luigi

1999 "Benessere, bisogni, politiche sociali, organizzazione dei servizi, nelle teorie sociologiche classiche", in *Servizio sociale fra teoria e pratica. Il tirocinio, luogo di interazione*, 2^a rist. 2001, LINT, Trieste, pp. 10-67.

Horst Reimann (a cura di)

1977 *Basale Soziologie: Hauptprobleme*, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen (trad. it. *Introduzione alla sociologia*, voll. 1 e 2, Il Mulino, Bologna, 1982).

Izzo Alberto

1991 *Storia del pensiero sociologico*, Il Mulino, Bologna.

Jonas Friedrich

1968 *Geschichte der Soziologie*, Rowohlt-Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg (trad. it. *Storia della sociologia*, voll. 1 e 2, Laterza, Bari-Roma, 3 ed. 1989).

Laschena Renato

1988 "Competenza amministrativa", in *Enc. giur.*, VII, Ist. Enc. It., Roma.

Maisto Francesco

2006 "Un progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario", *Communitas*, n. 7, febbraio, pp. 269-284.

Mantovani, Ferrando

1977 *Pene e misure alternative nel sistema vigente*, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, (v.)

Margara Alessandro

1996 "Linee di tendenza delle politiche penali e penitenziarie in Italia", in Cellentani Olga e Piomalli Salvatore, *Tra carcere e territorio*, (v.), pp. 51-63.

- Marongiu Giovanni
1990 “Organo e ufficio”, in *Enc. giur.*, X, Ist. Enc. It., Roma.
- Massaro Pierluca
2005 *Controllo sociale e sistema penale: profili storici e scenari d'attualità*, CEDAM, Padova.
- Mazzucato Claudia
2005 *Consenso alle norme e prevenzione dei reati: studi sul sistema sanzionatorio penale*, Aracne, Firenze.
- Minerva Francesca
1990 “Ordinamento penitenziario”, in *Enc. giur.*, XXII, Ist. Encicl. It., Roma.
- Nasca Salvatore
2001 “Processi di servizio: ipotesi per una metodologia di intervento”, in Gandini *et alii*, *L'isola che non c'è?* (v.), pp. 189-289.
- Nastasio Antonio
2001 “La pena alternativa oggi: evoluzione dell'utenza e della normativa”, in Gandini *et alii*, *L'isola che non c'è?* (v.), pp. 13-90.
- Neppi Modona Guido
1976 “Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria”, *La questione criminale*, n. 2-3, pp. 319-407.
- 1995 “Ordinamento penitenziario”, in *Dig. pen.*, 4^a ed., IX, pp. 41-64, UTET, Torino.
- 1998 “Crisi della certezza della pena e riforma del sistema sanzionatorio”, in Borrè Giuseppe, Palombarini Giovanni, *Il sistema sanzionatorio penale* (v.), pp. 51-71.
- Nuvolone Pietro
1982 “Pena – V. Diritto penale”, in *Enc. dir.*, XXXII, Giuffrè, Milano, pp. 787-819.
- Olivetti Manoukian Franca
1998 *Produrre servizi: lavorare con oggetti immateriali*, Il Mulino, Bologna
- Parsons Talcott
1951 *The Social System*, The Free Press, Glencoe - IL (trad. it. *Il sistema sociale*, Ed. Comunità, Milano, 1965).
- Pavarini Massimo
1996 “Pena”, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, VI, Ist. Enc. It., Roma, pp. 537-544.

Pedrinazzi Antonietta, Morsello Luigi

2005 *L'esecuzione penale esterna: l'intreccio (e i problemi) tra l'ordinamento penitenziario e la legge sui dirigenti*, dal sito www.ristretti.it.

Pitch Tamar

1982 *La devianza*, La Nuova Italia Editrice, Firenze.

1996 “Le politiche penali e penitenziarie tra permissivismo e repressione”, in Cellentani Olga e Piromalli Salvatore, *Tra carcere e territorio*, (v.), pp. 51-63.

2005 “Politiche di sicurezza e trasformazioni del controllo sociale”, in Bifulco Lavinia (a cura di), *Le politiche sociali, Temi e prospettive emergenti*, Carocci, Roma, pp. 155-171.

Prina Franco

2003 *Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee*, Carocci, Roma.

Sabattini Anna

1999a “La situazione nel settore degli adulti fino al 1975. Introduzione del servizio sociale nel carcere in ambiti operativi limitati. Il dibattito internazionale sui problemi penitenziari”, in Breda Renato, Coppola Celso, Sabattini Anna, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, (v.), pp. 23-55.

1999b “L'organizzazione del Centro di Servizio Sociale per Adulti (CSSA)”, in Breda Renato, Coppola Celso, Sabattini Anna, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, (v.), pp. 23-55.

Santoro Emilio, Tucci Raffaella

2006 “L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica”, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 1, pp. 79-158.

Stifani Maria

1996 “Il dilemma degli assistenti sociali nel settore giustizia”, in Cellentani Olga, Piromalli Salvatore, *Tra carcere e territorio*, (v.), pp. 41-47.

Turrini Vita, Renato

2004 Relazione al Coe, dattiloscritto.

2006 *Civiltà della pena. Riflessioni sull'esecuzione penale esterna in Italia*, Ministero della Giustizia, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna, Roma.

Virga Pietro

2001 *Diritto amministrativo. I - I principi*, 6ª ed., Giuffrè, Milano.

Vocca Ornella

2003 *Il carcere: linee di politica criminale*, Liguori, Napoli.

Rapporto di ricerca
Misure alternative presso
l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari

Premessa

In questo rapporto sono presentati i risultati di una ricerca empirica che ha avuto come oggetto l'analisi dell'efficacia delle misure alternative alla pena nel territorio dell'Area Metropolitana di Bari. La ricerca ha costituito l'occasione per indagare su di un settore, quello dell'esecuzione penale esterna, che ormai da tempo costituisce un ambito di sempre maggiore importanza all'interno del campo dell'esecuzione penale. A tale progressivo aumento della rilevanza delle misure alternative come strumento di esecuzione delle condanne non corrisponde, tuttavia, una parallela espansione del numero di ricerche empiriche condotte in tale ambito. Ancora oggi sono infatti numerosi gli aspetti relativi all'applicazione delle misure alternative che sono pressoché sconosciuti alla ricerca scientifica.

La ricerca si è articolata su due livelli di analisi. Un primo, di carattere prevalentemente qualitativo, ha inteso indagare sulle percezioni dell'esperienza della misura alternativa da parte di coloro che ne sono stati i fruitori. Attraverso la narrazione delle esperienze dei beneficiari delle misure è stato possibile ricavare quelle che sono le loro percezioni relativamente ad una pluralità di aspetti che riguardano, in maniera più o meno diretta, l'universo dell'esecuzione penale: il significato della carcerazione e della scarcerazione; l'ingresso in misura alternativa; i rapporti con gli attori istituzionali preposti alla gestione dell'esecuzione penale; gli aspetti positivi e le difficoltà incontrate durante lo svolgimento della misura; le proprie esperienze devianti e le motivazioni che hanno indotto a mutare i comportamenti; il rapporto con la giustizia penale e l'opinione da essi maturata sulle istituzioni penali. Un secondo livello di analisi, di carattere quantitativo, si è incentrato sulle caratteristiche e sui percorsi dei soggetti che hanno fruito di una misura alternativa presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (d'ora innanzi U.E.P.E.) di Bari. In particolare, tale ambito della ricerca si è posto l'obiettivo di valutare l'impatto delle misure alternative sui percorsi esistenziali dei beneficiari. Fra gli aspetti considera-

ti, assume particolare rilevanza l'ambito di analisi della recidiva. La recidiva è, infatti, l'indice principale per misurare il successo o il fallimento dell'applicazione delle misure penali. Tuttavia, nonostante l'estrema importanza di questo indicatore, la ricerca scientifica sull'argomento è sorprendentemente esigua, e in Italia si è sviluppata solo in anni molto recenti. Dunque, pur trattandosi di un argomento sempre più agli onori delle cronache, quasi sempre il dibattito mediatico e politico non è supportato da conoscenze approfondite sul fenomeno. È purtroppo molto frequente che rappresentanti delle istituzioni ed opinionisti di primissimo piano affrontino l'argomento con una certa leggerezza, basandosi su dati poco attendibili, con lo scopo prevalente di avvalorare tesi precostituite. E' quindi forte l'esigenza di un approfondimento sul tema, attraverso lo sviluppo di ricerche che abbiano tra i loro obiettivi quello di verificare empiricamente i risultati raggiunti dalle misure alternative in termine di reinserimento delle persone condannate.

Questo rapporto si presenta diviso in tre parti. Nella prima è presentata una riflessione sullo stato dell'arte dell'analisi scientifica impegnata nel campo dell'esecuzione penale. A tale inquadramento teorico dell'argomento seguono alcune considerazioni sui dati dell'esecuzione penale esterna in Italia e un'analisi dei flussi dei fascicoli dei Tribunali di Sorveglianza a livello nazionale, comparati con la situazione del Tribunale di Bari. Nella seconda parte è presentata l'analisi qualitativa delle interviste effettuate ai fruitori di misure alternative presso l'U.E.P.E. di Bari. La terza parte, infine, è dedicata all'analisi quantitativa delle caratteristiche e dei percorsi dei soggetti sottoposti a misura alternativa, in particolare nell'ottica dello studio del fenomeno della recidiva⁹⁰.

⁹⁰ Intendiamo ringraziare chi ha permesso lo svolgimento di questa ricerca. In primo luogo, il Comune di Bari che, attraverso l'Agenzia per la Lotta non Repressiva alla Criminalità Organizzata, ha dato impulso e sostegno a questo studio. Particolare ringraziamento è dovuto agli assistenti sociali dell'UEPE di Bari, i quali, hanno offerto un'attiva collaborazione allo svolgimento della ricerca, anche in periodi dell'anno oggettivamente difficili, compiendo uno sforzo di cui siamo sinceramente grati. Un ringraziamento è, infine, dovuto all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Firenze, il quale ha provveduto alla realizzazione della maschera attraverso la quale sono stati raccolti i dati relativi alla parte quantitativa della ricerca e al professor Alberto Marcheselli, che ci ha fornito indicazioni indispensabili per una corretta lettura dei dati relativi ai flussi dei Tribunali.

Nota metodologica

La parte qualitativa della presente ricerca si è sviluppata attraverso la somministrazione di un'intervista semi-strutturata ad un campione di 16 persone che hanno beneficiato di una misura alternativa presso l'U.E.P.E. di Bari. A tal fine, gli assistenti sociali dell'U.E.P.E. si sono assunti il compito di contattare le persone da sottoporre all'intervista. Nella seguente tabella sono riportati il numero dei contatti attivati e il loro esito in merito alla disponibilità all'intervista.

Resoconto dei contatti telefonici effettuati	
Telefono non più attivo	3
Irreperibile	1
Non accettano esplicitamente l'intervista	2
Accettano l'intervista*	19
Totale dei soggetti contattati	25
Non hanno effettuato l'intervista per motivi sopravvenuti	2
Totale interviste effettuate	16

** nel numero è compresa una persona disponibile successivamente alla scadenza del periodo utile per il termine della ricerca.*

Come si evince dalla tabella solamente due soggetti hanno rifiutato esplicitamente l'intervista, mentre l'irreperibilità di alcuni soggetti è da attribuirsi alla perdita dei contatti da parte degli uffici dell'U.E.P.E nel corso del tempo; quest'ultimo rilievo potrebbe essere interpretato, tra l'altro, in modo positivo, in quanto sia correlabile all'assenza di condanne definitive da scontare in misura alternativa o di osservazioni in detenzione successive alla conclusione della misura stessa. Inoltre, i tempi di consegna del rapporto di ricerca e la conseguente necessità di contattare gli intervistati durante il periodo estivo non hanno certo facilitato il compito dell'ufficio. Queste precisazioni sulla costruzione del campione devono essere considerate come delle precauzioni di metodo nella lettura dei dati qualitativi delle interviste, in quanto esse, da un lato, si sono rivolte ad un numero ridotto di soggetti e, dall'altro, gli intervistati hanno mostrato di possedere caratteristiche assai differenti fra di loro e percorsi esistenziali mol-

to variegati. Allo stesso tempo, si ritiene che, una volta precisati i limiti dell'analisi proposta, non occorra trascurare la valenza delle indicazioni offerte dalla ricerca e l'utilizzabilità delle stesse in future ricerche empiriche svolte nel campo dell'esecuzione penale. In questo senso, si ritiene che la ricerca abbia in qualche modo fatto da "apripista" e che le difficoltà incontrate dai ricercatori in questa occasione possano servire al momento della progettazione di future ricerche empiriche⁹¹.

Nella parte quantitativa del lavoro è stato preso in esame un campione di 265 fascicoli relativi a persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione presso lo U.E.P.E. di Bari. La selezione è stata fatta sull'universo dei fascicoli relativi a soggetti che hanno concluso una misura alternativa alla detenzione presso tale ufficio in un periodo compreso tra il 2000 e il 2002 (pari a 1108); da questi è stato selezionato il campione che comprende circa un quarto dei casi (tenendo conto, altresì, della rappresentatività, all'interno del campione, degli affidamenti terapeutici, che sono stati selezionati nella misura di un quarto del totale degli affidamenti terapeutici).

Le schede sono state compilate a cura degli assistenti sociali dell'Ufficio, sulla base dei dati ricavati dai fascicoli personali, e in seguito analizzate attraverso il programma S.P.S.S. I dati sono stati raccolti in tre tipi di schede: una scheda sociale ante-misura, una scheda sociale post-misura e una scheda giuridica. Le prime due contengono dati sulle condizioni socio-economiche, lavorative, familiari, del campione di individui preso in considerazione (rispettivamente nella situazione precedente alla misura alternativa e in quella successiva alla stessa); la scheda giuridica, invece, raccoglie una serie di informazioni sulla situazione giuridica delle persone coinvolte, andando così a costituire uno strumento per delineare i percorsi di vita: i reati commessi prima della concessione della misura, altre misure alternative eventualmente accordate, condizioni di recidiva, ecc. Il contenuto delle schede è stato ripreso in buona misura da una precedente ricerca effettuata presso l'allora Centro Servizio Sociale per Adulti di Firenze (Santoro, Tucci, 2007).

L'analisi dei dati si è svolta anche attraverso le comparazioni con la situazione nazionale (utilizzando, per la comparazione, i dati forniti dal

⁹¹ Peraltro, appare opportuno sottolineare come le difficoltà incontrate in questa occasione in larga parte corrispondano a quelle incontrate nell'analoga esperienza di ricerca sul campo degli Uffici della Toscana da cui ha preso le mosse la presente indagine (Santoro, Tucci, 2007).

Ministero della Giustizia) e con le situazioni rilevate dalle altre ricerche sul tema, più volte richiamate.

Nella fase di elaborazione dei dati, le maggiori difficoltà hanno riguardato l'incompletezza di alcuni dei dati stessi. Innanzitutto, nella trasposizione dei dati sul programma SPSS si sono riscontrati non pochi errori nella trascrizione del numero del fascicolo di riferimento (dato fondamentale per correlare le varie schede raccolte alla singola persona alla quale si riferiscono, essendo stati omessi, per ovvie ragioni di rispetto della privacy, nomi e cognomi dei soggetti); tale situazione ha comportato l'impossibilità in molti casi di collegare tra loro le varie schede relative ad una stessa persona, o comunque una notevole difficoltà nel ricostruire tali collegamenti. In secondo luogo, come emerge da molti grafici e tabelle, per alcuni aspetti analizzati, la percentuale di dati non rilevati risulta molto alta a causa della complessità e della numerosità delle informazioni richieste. Nella maggior parte dei casi è stata compilata soltanto la scheda socio-anagrafica ante-misura e non quella post-misura; tuttavia, la mancata compilazione della seconda parte della scheda di rilevazione va intesa come sostanziale non modificazione delle caratteristiche socio-anagrafiche dei soggetti in questione, tranne qualche caso, numericamente non significativo, nei quali i fascicoli non sono stati aggiornati con le informazioni relative al periodo successivo alla misura alternativa.

Capitolo 1.

I numeri dell'area penale esterna

di Giovanni Jocteau

1. Le previsioni legislative

Prima di considerare gli studi che si sono occupati dell'argomento e di illustrare i risultati della ricerca, può essere utile passare brevemente in rassegna alcuni istituti previsti dall'Ordinamento Penitenziario del 1975 e dalle sue successive numerose modifiche legislative, nonché alcune altre leggi, di cui si parlerà più volte nel corso della ricerca. L'esposizione che segue non si pone l'obiettivo di analizzare esaustivamente le previsioni normative che saranno trattate, ma di fornire al lettore non esperto di esecuzione penale alcune delucidazioni sulle principali forme di espiazione della pena alternative al carcere, nonché su alcune pene accessorie e su alcune misure di sicurezza.

1.1 Le misure alternative alla detenzione

Le previsioni legislative al riguardo sono state introdotte dal Legislatore con l'obiettivo di garantire ai soggetti in possesso dei requisiti per accedervi la possibilità di scontare l'intera condanna, o una parte residua di questa, a maggior contatto con la società esterna al carcere, nell'ottica di non comprometterne irrimediabilmente i legami familiari o affettivi e la posizione lavorativa. Per accedere a uno qualsiasi di questi benefici è necessario rientrare in precisi parametri giuridici (essere stati condannati a un periodo di detenzione non superiore a una certa durata, oppure aver già scontato parte della pena in carcere, in caso di condanne più lunghe), nonché essere in possesso di alcuni requisiti (in primo luogo, un domicilio e un'attività lavorativa). Per la concessione della misura è inoltre necessaria una valutazione della pericolosità sociale, caso per caso, ad opera della Magistratura di Sorveglianza, che si avvale del parere dell'équipe penitenziaria di osservazione e del Servizio sociale esterno, a seconda che la richiesta sia inoltrata dopo un periodo di detenzione o dallo stato di libertà.

È importante segnalare che la necessità di una sistemazione abitativa e occupazionale regolare impedisce di fatto la fruizione delle misure alternative a gran parte delle persone che entrano in carcere, in particolare agli stranieri privi di permesso di soggiorno e ai soggetti in situazione di estre-

mo disagio sociale. L'esclusione di tali categorie di cittadini dai benefici previsti dall'ordinamento è una spiegazione, anche se certamente non la sola, dell'aumento vertiginoso di detenuti extracomunitari nei nostri istituti di pena. Le comprensibili esigenze di controllo nei confronti delle persone sottoposte a forme alternative al carcere comportano quindi una sostanziale ineguaglianza davanti alla legge: persone in possesso di uguali requisiti giuridici spesso subiscono un trattamento diverso per motivi non a loro imputabili.

I soggetti che ottengono una misura alternativa sono presi in carico dagli UEPE che si occupano di monitorarne i comportamenti, nonché di fornire un supporto nell'affrontare i problemi relativi al periodo di esecuzione della pena e a quello successivo.

Le misure alternative possono essere in qualsiasi momento revocate in caso di mancato ottemperamento agli obblighi prescritti, di compimento di un nuovo reato o di sopraggiunta condanna per un fatto commesso prima della loro concessione che comporti un residuo di pena superiore al limite per accedere al beneficio.

I tipi di misure alternative alla pena detentiva previste dal legislatore sono le seguenti:

– *L'affidamento in prova al servizio sociale.* Tale misura è regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario. Essa prevede che chi vi è sottoposto sia seguito da assistenti sociali e sconti il relativo periodo di pena interamente fuori dal carcere. Si può fruirne in caso di condanna, oppure di residuo di pena, non superiore ai tre anni. L'istanza può essere inoltrata alla Magistratura di Sorveglianza sia direttamente dallo stato di libertà, sia dopo un periodo di detenzione. In caso di condizioni di salute particolarmente gravi, la misura può essere concessa anche a soggetti condannati a pene più lunghe. Tra le cause ostative alla concessione vi è la condanna per reati associativi (tranne che la persona abbia deciso di collaborare con la giustizia), o che la collaborazione non risulti possibile. In caso di ammissione, il Tribunale, tramite ordinanza, stabilisce alcune prescrizioni, concernenti principalmente il divieto di frequentare alcuni luoghi, l'obbligo di mantenere rapporti con il Servizio sociale, di adempiere agli obblighi familiari e di non svolgere alcuna attività che possa favorire la reiterazione di reati. Ogni tre mesi il Servizio sociale inoltra alla Magistratura di Sorveglianza una relazione sul comportamento dell'affidato.

– *L'affidamento in prova in casi particolari.* È disciplinato dall'art. 94 D.P.R. 309/1990 ed è rivolto ai condannati con problemi di dipendenze da droghe o alcol. Per poterne fruire la condanna, o il residuo di essa, non deve superare i sei anni (secondo le modifiche apportate dalla legge Fini-Giovanardi, che ha innalzato la precedente soglia dei quattro anni). L'istanza per la concessione può essere inoltrata sia dal carcere che dallo stato di libertà. Oltre alla normale valutazione sulla personalità del richiedente, per ottenere questo tipo di affidamento è necessaria la certificazione della dipendenza e la predisposizione di un programma idoneo di disintossicazione, che può prevedere la permanenza in una comunità oppure la presa in carico del soggetto da parte del SerT (Servizio per le tossicodipendenze). A tale riguardo, è interessante segnalare come per beneficiare di un affidamento in comunità sia necessario disporre di una residenza: solo con tale requisito l'Asl si fa carico dell'onerosa retta per la permanenza in un centro terapeutico. Per gli stranieri privi di permesso di soggiorno si tratta dunque di una strada quasi mai percorribile. Sono poche, infatti, le carceri che offrono la possibilità di ottenere la residenza nell'istituto stesso.

L'affidamento terapeutico non può essere accordato per più di due volte alla stessa persona, ed è concesso dalla Magistratura di Sorveglianza, che nella decisione si avvale di pareri medici e relazioni degli assistenti sociali. Ovviamente, in caso di concessione, è prevista una serie di prescrizioni, tra le quali l'obbligo di sottoporsi periodicamente a test medici per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

– *La semilibertà.* È disciplinata dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario. Prevede la possibilità per il detenuto di passare parte del giorno fuori dal carcere per svolgere attività lavorative, di studio o comunque utili alla rieducazione, con l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale. Requisiti per fruirne sono una condanna non superiore ai sei mesi, oppure l'espiazione di almeno metà della pena. I condannati per reati associativi devono aver scontato invece almeno due terzi della condanna, e per essi valgono le stesse regole che per l'ammissione all'affidamento in prova al Servizio sociale, mentre, in caso di ergastolo, si può accedere alla semilibertà solo dopo avere scontato vent'anni di detenzione. L'istanza può essere inviata sia dallo stato di libertà che dopo un periodo di detenzione. Anche in questo caso, la Magistratura ha il compito di valutare l'opportunità di concedere o meno la misura e

si avvale del parere delle figure professionali cui è affidato il compito dell'osservazione e del trattamento. Con la concessione sono prescritti alcuni obblighi e divieti.

– *La detenzione domiciliare.* È stata introdotta dalla legge Gozzini del 1986 e successivamente ha subito numerose modifiche. Disciplinata dall'art. 47 *ter* dell'Ordinamento Penitenziario, si pone l'obiettivo di garantire ad alcune categorie di condannati le appropriate cure mediche, la necessaria assistenza familiare, la prosecuzione di programmi di studio o di attività lavorative. Consiste nell'espiazione della condanna presso la propria abitazione o altra privata dimora, oppure in luogo pubblico di cura. Può essere concessa quando la pena, o il residuo di essa, non supera i quattro anni, a chi ha compiuto i settant'anni d'età purché non recidivo *ex art 99*, delinquente abituale o per tendenza, per motivi legati a gravi problemi di salute, ai minori di ventuno anni, alle persone di età superiore ai sessant'anni, se inabili (anche parzialmente), alle madri con prole di età inferiore ai dieci anni, ai padri esercenti la potestà su minori di dieci anni se la madre è deceduta o impossibilitata ad assistere ai figli. Per i recidivi *ex art. 99*, rientranti nelle categorie sopra elencate, ad esclusione degli ultrasessantenni, per ottenere la concessione la soglia di pena inflitta o residua non può essere superiore a tre anni. In tutti gli altri casi, vi si può essere ammessi se la pena detentiva inflitta o residua non supera i due anni. Sono poi previste alcune particolari categorie di persone (tra cui i soggetti affetti da HIV le cui condizioni fisiche sono incompatibili con lo stato di detenzione e le donne incinte o che hanno partorito da meno di sei mesi), che possono fruirne anche se condannati a pene superiori ai quattro anni. Anche la disciplina per concessione della detenzione domiciliare prevede come causa ostativa la condanna per reati associativi, tranne che il condannato collabori con la giustizia o che la collaborazione risulti impossibile. In caso di evasione o di revoca di una misura alternativa, la detenzione domiciliare non può essere concessa per i tre anni successivi; il divieto di concessione sale a cinque anni qualora durante una misura alternativa, un permesso premio, il lavoro all'esterno o in seguito a evasione, sia commesso un reato punibile con una pena massima pari o superiore ai tre anni. L'istanza per l'ammissione alla misura può essere inoltrata sia dallo stato di libertà che dopo un periodo di detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza, sentiti i pareri degli assistenti sociali e dell'équipe penitenziaria, qualora conceda la misura, stabilisce le re-

lative prescrizioni e programma gli interventi del Centro Servizi Sociali. Quest'ultimo è competente riguardo al sostegno e all'attuazione di programmi socio-assistenziali, mentre il compito di controllare i condannati spetta alle forze di Polizia.

1.2 Altri istituti

– *La liberazione anticipata.* È prevista dall'art. 54 l. 374/1975 e dall'art. 3 l. 277/2002. Non si tratta di una vera e propria misura alternativa, e consiste nello sconto di pena di quarantacinque giorni ogni semestre per i detenuti che hanno partecipato proficuamente ai programmi rieducativi e hanno tenuto una buona condotta. Si distingue dalle altre forme di espiazione della pene alternative al carcere perché è priva di qualsiasi carattere affittivo, consistendo esclusivamente in una riduzione del periodo da trascorrere in detenzione. Non vi è alcun reato ostativo alla sua concessione. Per ottenere la liberazione anticipata è necessario inoltrare un'istanza al Tribunale di Sorveglianza che decide, emettendo un'ordinanza, seguendo le regole del tipico procedimento di sorveglianza.

– *La libertà vigilata.* Si tratta di una misura di sicurezza disciplinata dagli artt. 228-232 c.p. Consiste nell'affidare la persona alla sorveglianza delle Autorità di pubblica sicurezza per un periodo non inferiore a un anno. È di applicazione facoltativa in caso di condanna alla reclusione per un periodo superiore a un anno. È invece applicata obbligatoriamente, per non meno di tre anni, in caso di condanna a dieci o più anni di detenzione, qualora sia concessa la liberazione condizionale, e nel caso in cui un contravventore abituale o professionale, non più sottoposto a misura di sicurezza, commetta un nuovo reato indice di abitualità o professionalità. Con l'applicazione di tale misura sono previste alcune restrizioni (quale ad esempio il divieto di frequentare altri pregiudicati), e prescritti alcuni oneri (quale l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso un ufficio di pubblica sicurezza).

– *La liberazione condizionale.* È prevista dagli artt. 176-177 c.p., ed è una causa di estinzione della pena. Consiste nella concessione della libertà vigilata al detenuto che ha dimostrato il proprio ravvedimento. Può essere disposta verso i condannati che hanno scontato almeno trenta mesi e comunque non meno della metà della pena, qualora il residuo di pena

non superi i cinque anni. Se si tratta di recidivo *ex art. 99 c.p.*, per esservi ammessi è necessario aver scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della condanna inflitta. La liberazione condizionale può essere disposta anche nei confronti degli ergastolani dopo l'espiazione di 26 anni di pena.

2. Le precedenti ricerche sul tema

Vediamo ora quali sono state le non numerose ricerche che negli ultimi anni hanno affrontato il tema della recidiva con particolare riguardo alle misure alternative alla detenzione.

La ricerca forse più rilevante è quella di Santoro e Tucci (2006) dal titolo *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, mirante a stabilire le cause che determinano la recidiva, e quanto possa influire su di essa scontare la pena in affidamento anziché in carcere. Oggetto dell'indagine è stato un gruppo campione di condannati, considerato dopo cinque anni dalla fine della misura alternativa. I risultati mostrano come scontare la pena in affidamento al servizio sociale anziché in carcere diminuisca sensibilmente i rischi di ricaduta nella commissione di comportamenti illeciti. Il lavoro, commissionato al Centro Servizio Sociale per Adulti⁹² (d'ora innanzi C.S.S.A.) della Regione Toscana, ha avuto l'obiettivo di offrire ai propri operatori indicazioni circa l'efficacia dei loro interventi. I soggetti selezionati come campione della ricerca sono stati suddivisi tra affidati ordinari (affidati in prova al Servizio Sociale) e affidati in prova per casi particolari (soggetti affetti da problemi di alcol o tossicodipendenza), nonché tra coloro che hanno fruito della misura dopo un periodo di carcerazione e coloro che ne hanno beneficiato dallo stato di libertà. I ricercatori, nello svolgimento del lavoro, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà sia nel valutare con attendibilità la percentuale di recidiva, sia nello stimare quanto abbia influito la misura alternativa sul futuro comportamento dei soggetti considerati. Riguardo al calcolo di quanti hanno commesso nuovi reati, i maggiori problemi dipendevano dai tempi di aggiornamento dei casellari giudiziari e dalla lunghezza degli iter processuali, che prima di arrivare a una sentenza definitiva vedono passare diversi anni.

92

Era questa la denominazione degli attuali U.E.P.E. prima della riforma del 2005.

Il campione selezionato è stato composto da 75 persone in affidamento ordinario e da 77 in affidamento terapeutico, costituenti rispettivamente il 17,86% e al 34,84% dei casi in carico nella Regione Toscana nel periodo di riferimento. Solo le rilevazioni relative agli affidati con problemi di dipendenze da alcol o droghe arrivavano pertanto a coprire oltre un terzo del totale, così da poter essere ragionevolmente considerate rappresentative dell'intera categoria.

Nei cinque anni successivi alla fine dell'affidamento, a 18 persone (12,88% dell'intero campione) era stata contestata la recidiva in sede processuale, mentre 34 soggetti, di cui 21 provenienti dall'affidamento terapeutico e 13 da quello ordinario (28,38% e 18,84% del rispettivo campione), avevano nuovamente commesso reati. Queste percentuali risultavano piuttosto basse, soprattutto se paragonate al dato diffuso dall'Istat, secondo il quale negli ultimi anni circa il 60% dei condannati in procedimenti penali aveva già subito una condanna. Certamente, non si può tralasciare il fatto che in quest'ultimo calcolo sono considerati anche i reati commessi diversi anni addietro, mentre nella ricerca la rilevazione si limita al quinquennio successivo alla fine della misura. Tuttavia, la letteratura scientifica sul tema è orientata a sostenere che il rischio di ricaduta nella commissione di attività illecite è molto alto nei primi tempi dopo la fine dell'espiazione della pena, mentre con il passare degli anni decresce progressivamente. La spiegazione di questo fenomeno è riconducibile al fatto che, superato il periodo più critico, ovvero quello immediatamente successivo alla ricquisizione della libertà, nel quale si incontrano le maggiori difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo, nonché le maggiori possibilità di ricaduta nella tossicodipendenza, diviene più improbabile reiterare comportamenti puniti penalmente.

Se si calcola il tasso di recidiva sull'intero campione toscano, si perviene a una percentuale pari al 22,37%, dato forse meno elevato di quanto ci si potesse aspettare, ma tale giudizio parzialmente positivo deve essere accompagnato da ulteriori considerazioni. Infatti, i dati concernenti i percorsi di vita dei 118 soggetti che risultano non aver più commesso reati, in alcuni casi si rivelano incompleti, poiché dalle relative schede non sempre è possibile stabilire con certezza se questi soggetti non hanno effettivamente più commesso reati, oppure se gli eventuali nuovi reati non figurano ancora nel casellario giudiziale. Inoltre, nel caso di soggetti non recidivi, risulta arduo valutare se la non commissione di reati dipenda da un effettivo reinserimento sociale, oppure dall'aver trascorso il periodo

in esame in carcere per il sopravvenire di una sentenza di condanna per un fatto commesso precedentemente alla misura alternativa. Tuttavia, per 105 dei soggetti non recidivi si può stabilire con certezza la non ricaduta nella commissione di attività illecite, nonché l'assenza di condanne nel periodo di riferimento.

Importanti indicazioni riguardano, inoltre, l'esiguo numero di extracomunitari beneficiari della misura alternativa, a conferma della particolare difficoltà incontrata dagli stranieri nell'accedere ai benefici previsti dall'ordinamento, per via, come si è detto, della frequente mancanza di alcuni requisiti necessari per la concessione delle forme alternative di espiazione della pena.

Un altro interessante lavoro è quello svolto da Fabrizio Leopardi (2005), Direttore dell'Osservatorio sulle misure alternative presso la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna. La sua indagine ha mirato a stabilire la portata del fenomeno della recidiva degli affidati in prova al servizio sociale, ma ha riguardato tutti coloro che in Italia hanno finito di scontare la misura nel 1998. Il periodo di riferimento è stato anche in questa indagine quello compreso tra il 1998 e il 2005. I soggetti coinvolti nella rilevazione sono stati 8.817, di cui 8.071 uomini e 746 donne. Recidive sono risultate 1.667 persone, pari al 19% del totale. La rilevazione ha riguardato anche il tipo di affidamento e le modalità della sua concessione. Per le persone alcol o tossicodipendenti, beneficiarie dell'affidamento terapeutico, la percentuale di recidiva si assesta su valori prossimi al 30% per chi ne ha fruito dallo stato di libertà, mentre per chi ha ottenuto la misura dopo un periodo di carcerazione il tasso si colloca sul livello del 40%. Riguardo agli affidati ordinari, per i provenienti dalla libertà la percentuale di soggetti autori di nuovi reati risulta del 17%, mentre per i provenienti dalla detenzione si giunge a valori di poco superiori al 20%. In relazione al genere, gli uomini mostrano una maggior predisposizione alla recidiva (19,6%) rispetto alle donne (12,6%). Ma il dato più significativo riguarda il raffronto di questi valori con il tasso di recidiva dei condannati alla detenzione, usciti anch'essi nel 1998. Per questi ultimi il tasso di recidiva corrisponde, infatti, al 68,45%. Nonostante i consueti motivi per cui queste rilevazioni vanno considerate con cautela (si deve ricordare, ancora una volta, che a fruire delle misure alternative sono solo le persone in possesso di requisiti quali un domicilio e un lavoro, quindi quelle meno svantaggiate nell'universo carcerario, e che la diagnosi sulla loro pericolosità sociale, che si svolge preliminarmente alla concessione, dovrebbe servire pro-

prio a garantire una maggior probabilità di successo del reinserimento), la differenza appare ugualmente troppo marcata per essere spiegata esclusivamente in relazione a queste variabili.

Si segnala inoltre uno studio a cura di Luigi Frudà (2006), in collaborazione con la Direzione Generale del Ministero della Giustizia per l'Esecuzione Penale Esterna. Il lavoro, fondato su una ricerca empirica di tipo qualitativo su scala nazionale, offre un'approfondita analisi dell'efficacia delle misure alternative al carcere in relazione ai percorsi di reinserimento sociale. Oltre a un'analisi delle risorse di rete, il volume valuta i percorsi di 106 persone che hanno fruito di forme di pena esterne al carcere. I soggetti sono stati selezionati in modo da rappresentare uniformemente l'intero territorio nazionale. Il 29% di questi, al momento delle interviste, aveva problemi di tossicodipendenza o alcolodipendenza, mentre il 50% ne aveva avuti in passato. Delle 97 persone che hanno dato informazioni sulla loro posizione giuridica, 90 erano in corso di esecuzione della misura, mentre 7 erano libere. Recidivi risultavano il 36% dei soggetti. Trattandosi per lo più di persone ancora sottoposte a misure penali, nella ricerca in questione la recidiva è calcolata non in base alla commissione di reati dopo la fine della misura, ma in relazione alla presenza di più di una condanna nel percorso di vita dei soggetti campionati. Il tasso di recidiva relativamente alto non può però non tener conto del fatto che il 79% delle persone oggetto del campione ha, o ha avuto, problemi legati alla dipendenza da droga o alcol, ed appartiene (come emerge anche dalle altre ricerche passate in rassegna) alla categoria più esposta al rischio della recidiva.

Può essere pertinente, inoltre, presentare una sintesi dei risultati di uno studio svolto dal gruppo di ricerca che ha redatto il presente report sul tema della recidiva tra i beneficiari dell'indulto varato nell'estate del 2006 (G. Torrente, 2008). Tale lavoro, infatti, oltre a stimare la percentuale dei soggetti rientrati in carcere dopo aver fruito del provvedimento, mostra come i toni allarmistici che caratterizzarono il dibattito mediatico nel periodo successivo alla sua emanazione, fossero il più delle volte ingiustificati, e come le dichiarazioni di molti esponenti politici e istituzionali fossero prive di fondamento empirico.

Il lavoro stima la percentuale di recidivi al 31 dicembre 2007, ovvero a 17 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, tramite una rielaborazione dei dati forniti dal DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria). A tale data, i beneficiari dell'indulto, sommando i 27.010 soggetti scarcerati con i 17.387 dimessi dalla misura alternativa, erano 44.397.

Riguardo all'andamento temporale delle scarcerazioni, ben 22.478 soggetti su 27.010 erano stati liberati entro il primo mese dall'emanazione della legge.

La lettura dei dati sui tassi di recidiva degli "indultati" fornisce, da un lato, alcune importanti conferme rispetto ai risultati delle ricerche sopra citate, e, dall'altro, alcune sorprese. Anzitutto, è confermata la minore incidenza in termini di recidiva dei soggetti provenienti da una misura alternativa rispetto a quelli provenienti da un'esperienza detentiva. I dati mostrano infatti un tasso di recidiva del 13,35% per i primi e del 20,64% per i secondi. Inoltre, emerge come questi valori siano sensibilmente inferiori alla recidiva ordinaria, soprattutto per i beneficiari del provvedimento usciti dal carcere, se paragonati con il 68,45% di recidivi risultante dalla citata ricerca di Leonardi sui sette anni successivi alla liberazione. Malgrado Leonardi non fornisca informazioni sui tempi entro i quali si sono verificati i rientri in carcere, si può risalire alla portata del fenomeno considerando le sue rilevazioni sui beneficiari delle misure alternative, che confermano come col trascorrere del tempo diminuiscano i comportamenti recidivanti: la ricerca mostra come la metà dei recidivi abbia commesso un reato entro i primi 21 mesi e come il 90% sia rientrato in carcere entro i primi 54 mesi. Dunque, se questo *trend* dovesse essere confermato anche per i beneficiari dell'indulto, il loro tasso di recidiva si assesterebbe su valori inferiori rispetto a quelli ordinari.

Passando ad analizzare il tasso di recidiva in relazione ad altre variabili, dalla nostra ricerca risulta interessante il dato sulla nazionalità. Gli scarcerati sono nel 61,59% dei casi italiani e nel 38,41% stranieri e, contrariamente a quanto diffusamente ritenuto, il tasso di recidiva è più alto per i primi (22,96%) che per i secondi (16,92%). Similmente, per i dimessi da misura alternativa, i valori si assestano rispettivamente al 13,92% e al 10,7%. Altra variabile significativa concerne l'età. In proposito i dati disponibili confermano infatti nettamente una maggiore tendenza recidivante dei soggetti più giovani. Essa è evidente per i provenienti dal carcere, dove più di un terzo dei ragazzi fra i 18 e i 20 anni vi rientra almeno una volta nei successivi 17 mesi. Il tasso di recidiva diminuisce progressivamente con l'innalzarsi dell'età dei beneficiari, scendendo sotto la media complessiva a partire dai 40 anni. Tale tendenza appare ancora più evidente all'interno dei provenienti dalla misura alternativa, ove tutti gli undici soggetti liberati di età compresa tra i 18 ed i 20 anni rientrano in carcere almeno una volta. Il tasso di re-

cidiva scende bruscamente superati i 20 anni, rimanendo tuttavia su livelli molto più elevati rispetto alla media complessiva fino ai 30 anni e scendono al di sotto solo a partire dai 40 anni.

Altri aspetti rilevanti del comportamento recidivante dei beneficiari dell'indulto sono quelli relativi ai tipi di reati commessi e al rapporto fra recidiva e numero di precedenti carcerazioni. Sul primo punto, le cause del rientro in carcere riflettono sostanzialmente i principali tipi di reato commessi dalla popolazione ristretta, a eccezione delle fattispecie escluse dall'applicazione della legge di indulto, con una netta prevalenza dei reati contro il patrimonio e della violazione delle normative relative all'utilizzo e alla cessione di sostanze stupefacenti (la somma di questi due tipi di reati costituisce quasi il 50% dei crimini ascritti ai soggetti scarcerati). Degno di nota è anche il fatto che i reati contestati ai soggetti rientrati registrino un incremento di più di 7 punti percentuali nei reati contro il patrimonio, i quali passano dal 28,29% per gli "indultati" scarcerati al 35,90% per quelli rientrati, mentre rimane sostanzialmente invariata la percentuale di violazioni delle leggi sulla droga e diminuiscono di due punti percentuali i reati contro la persona. Sul secondo punto, si è considerata la correlazione fra il numero di precedenti carcerazioni e la reiterazione del reato dopo il provvedimento di clemenza. A tale proposito occorre rilevare come, per i soggetti provenienti dalla carcerazione, i dati aggiornati al 31 dicembre 2007 confermino quanto già appariva evidente un anno prima, vale a dire una stretta correlazione fra l'aumento del numero di precedenti carcerazioni e il tasso di recidiva. Risulta infatti che solo il 12,85% dei 10.714 soggetti scarcerati dalla prima detenzione abbiano successivamente fatto reingresso in carcere, mentre la percentuale di recidivi aumenta costantemente in relazione al maggior numero di carcerazioni precedenti, fino a raggiungere il 53,1% per i soggetti con alle spalle undici o più esperienze detentive.

Queste rilevazioni mostrano dunque un quadro generale che si discosta nettamente rispetto a quella che nel tempo si è andata configurando come una diffusa rappresentazione di senso comune. L'immagine del provvedimento criminogeno, foriero di un innalzamento dei tassi di criminalità e causa dell'insicurezza urbana, appare contraddetta dai fatti, almeno per quanto riguarda l'aspetto del comportamento recidivante dei beneficiari della legge. Tale immagine collettiva risulta pertanto come un vero e proprio stereotipo sociale, non suffragato da un'adeguata conoscenza del

fenomeno e dalla disponibilità a porre in discussione assunti ampiamente utilizzati all'interno del dibattito politico.

Tali considerazioni sull'impatto dell'indulto non vogliono ovviamente trascurare alcuni aspetti di criticità relativi alla gestione del provvedimento. Come purtroppo spesso accade nel nostro paese, l'approvazione della legge 241/2006 non è stata accompagnata da una previsione sull'impatto che essa avrebbe prodotto e dall'organizzazione di strumenti volti a governarne adeguatamente gli effetti. Soprattutto nei primi mesi dopo la sua approvazione, l'accoglienza delle persone scarcerate è stata quasi totalmente lasciata all'iniziativa dei singoli enti territoriali, del privato sociale e del volontariato attivo all'interno dei contesti locali, senza alcuna forma di gestione, a livello centralizzato, dell'accoglienza delle persone scarcerate.

Un'altra ricerca di Drago, Galbiati e Vertova, dal titolo *The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment*, è stata pubblicata nel 2007, ha testato la teoria della deterrenza basandosi sui dati relativi alla recidiva degli indultati. Periodo oggetto dell'analisi è quello compreso tra il 1° agosto 2006 (giorno successivo all'emanazione del provvedimento) e il 28 febbraio 2007. Partendo dal presupposto che i beneficiari dell'indulto, in caso di commissione di un nuovo reato, devono scontare la nuova pena più il periodo precedentemente condonato, è stato calcolato come un mese aggiuntivo alla condanna attesa riduce dell'1,24% la propensione a commettere un nuovo reato. Tuttavia, tale effetto dissuasivo decrescerebbe in relazione all'aumento del tempo precedentemente passato in detenzione. I ricercatori sostengono dunque che maggiore è il tempo di carcerazione che ci si attende, minore sarebbe la tendenza verso comportamenti recidivanti, accreditando così la teoria della deterrenza generale della pena detentiva. La constatazione che tale fenomeno decresce in relazione al tempo passato in carcere, a parere degli studiosi, screditerebbe, invece, la teoria della deterrenza specifica, secondo la quale i soggetti che hanno subito un'esperienza punitiva più forte dovrebbero ricadere con meno frequenza nella commissione di nuovi reati.

3. Le misure alternative alla detenzione in Italia

Prima di analizzare i risultati della presente ricerca, è necessario illustrare i dati e le linee di tendenza dell'universo dell'esecuzione penale

esterna in Italia. Dal 1975, anno della loro introduzione, le misure alternative alla detenzione hanno visto crescere esponenzialmente il numero dei fruitori, fino a registrare negli ultimi anni cifre simili a quelle del carcere. Se, da un lato, si sono mostrate come strumenti di espiazione della pena più efficaci del carcere, dall'altro, esse non hanno assolto al loro principale compito, ovvero contenere i numeri della detenzione. Dunque, l'introduzione di questi istituti giuridici, oltre a costituire per molti l'occasione di scontare la condanna senza le gravi conseguenze di un periodo di detenzione, ha avuto anche l'effetto di ampliare la sfera del controllo penale su un numero sempre maggiore di cittadini.

Passando a illustrare i dati sulle misure alternative, si analizzerà nel dettaglio il periodo che va dal 2002 al primo semestre 2008 (esigenza dettata dalla disponibilità dei dati relativi all'esecuzione penale esterna forniti dal Ministero della Giustizia), relativamente a:

- a) numero di beneficiari;
- b) percentuale di revoche;
- c) ripartizione per genere e per età.


Tuttavia, poiché i dati relativi al numero di casi seguiti risale fino al 1976, anno successivo all'introduzione delle misure alternative, può essere utile prendere in considerazione la serie storica (tabella 1 e grafico1). Il numero di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, dopo decenni di costante crescita e dopo aver raggiunto i valori massimi negli anni immediatamente precedenti all'indulto, dopo l'emanazione del provvedimento subiscono un drastico ridimensionamento (fino a registrare numeri intorno alle 10.000 unità, ovvero circa un quinto del periodo pre-indulto). Discorso analogo vale per la popolazione detenuta: i numeri dell'esecuzione penale esterna e penitenziaria crescono quindi parallelamente, fino a riguardare oltre 100.000 persone, per poi ridimensionarsi fortemente in conseguenza dell'atto indulgenziale emanato nel 2006. Un ridimensionamento di proporzioni così consistenti ha riguardato soprattutto il settore delle misure alternative. Infatti, beneficiari dell'atto di clemenza sono i soggetti con residuo di pena inferiore ai tre anni, oppure coloro che al momento dell'emanazione avevano una pena inferiore a tale limite. Considerato che anche per l'ammissione alle misure alternative, nella maggior parte dei casi, è prevista la stessa soglia temporale, l'indulto ha avuto effetti ancora più evidenti sui numeri dell'esecuzione penale esterna che sul carcere (dal quale sono state espulse oltre 20.000 persone nel mese immediatamente successivo all'emanazione).

Tab. 1. Serie storica delle presenze in carcere e delle persone in misura alternativa alla detenzione (1976 - primo semestre 2008)

	Persone presenti in carcere al 31 dicembre	Misure alternative alla detenzione (casi seguiti)
1976	29.973	599
1977	32.337	4.647
1978	26.424	4.738
1979	28.552	2.774
1980	31.765	4.219
1981	29.506	6.020
1982	35.043	2.840
1983	40.225	4.512
1984	42.795	5.705
1985	41.536	7.613
1986	33.609	8.923
1987	31.773	5.325
1988	31.382	6.835
1989	30.680	7.988
1990	26.150	6.252
1991	35.485	4.489
1992	47.588	6.901
1993	50.212	10.116
1994	51.231	13.198
1995	46.098	15.292
1996	47.709	18.393
1997	48.495	35.200
1998	47.811	36.397
1999	51.814	35.987
2000	53.165	37.846
2001	55.275	41.496
2002	55.670	45.224
2003	54.237	48.195
2004	56.068	50.219
2005	59.523	49.943
2006	39.005	42.290
2007	48.693	10.389
2008 (primo semestre)	55.057	9.486

Fonte: dati Dap e Istat

Grafico 1. Serie storica delle presenze in carcere e delle persone in misura alternativa alla detenzione (1976 - primo semestre 2008)



Fonte: nostra rielaborazione su dati Dap e Istat


Come si può notare, poiché l'indulto risale all'estate del 2006, nel primo semestre di tale anno i valori erano ancora nella media degli ultimi anni e di conseguenza il forte ridimensionamento del numero di casi seguiti si nota soprattutto a partire dal 2007.

A oltre due anni dal provvedimento, i numeri relativi alle misure alternative non hanno mostrato tendenze alla crescita, mentre le carceri sono prossime a raggiungere il numero di presenze precedenti all'estate 2006, con i relativi drammatici problemi conseguenti al sovraffollamento. Una delle spiegazioni del fenomeno potrebbe risiedere nella maggior resistenza a concedere le misure da parte della Magistratura, in presenza di un diffuso sentimento di vero e proprio panico sociale. Nei mesi immediatamente successivi all'emanazione dell'indulto, infatti, i *media*, di qualunque orientamento politico, hanno attuato una campagna volta a enfatizzarne i presunti effetti criminogeni. In tale fase, i Magistrati di Sorveglianza sono stati spesso oggetto di pesanti critiche in caso di concessioni di benefici penitenziari a persone successivamente ricadute in attività criminose. Se purtroppo è ormai prassi consolidata che i mezzi d'informazione chiamino in causa la Magistratura di Sorveglianza quando le valutazioni di scarsa pericolosità sociale sono in seguito smentite dal compimento di nuovi reati da parte dei beneficiari di mi-

sure alternative alla detenzione, successivamente all'indulto il fenomeno è sembrato ancora più evidente. È quindi plausibile che un simile clima abbia condizionato i giudici, malgrado costituisca da sempre un "rischio del mestiere" assurgere agli onori delle cronache solo in caso di valutazioni errate, e non quando le misure si concludono positivamente.

Se si passa ad analizzare nello specifico l'andamento delle misure alternative al carcere nel periodo 2002 - primo semestre 2008 (grafico 2), è possibile valutare diverse variabili.


Grafico 2. Soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione (2002 - primo semestre 2008)



Fonte: nostra rielaborazione su dati Dap

Riguardo alle revoche, negli anni di riferimento i valori si assestano su valori relativamente stabili, compresi tra il 4,1% e il 5,5%. Nel calcolo di questi valori non sono stati computati i casi cessati, ovvero le revoche causate dal sopravvenire di una nuova posizione giuridica incompatibile con il proseguimento della misura in relazione a condanne per episodi precedenti all'esecuzione della misura stessa. Nonostante si tratti anche in questo caso di revoche, nei casi in questione queste non sono motivate da episodi imputabili ai soggetti durante l'esecuzione della pena, e non sono quindi indice di cattivo andamento della misura. I valori relativi ai casi cessati sono comunque riportati in calce al grafico 3.

Grafico 3. Percentuale di revocche delle misure alternative alla detenzione (2002 - primo semestre 2008)*



*Casi cessati 1,8% nel 2002; 1,9 nel 2003; 2,2 nel 2004; 2,2 nel 2004; 2,2 nel 2005; 1,9 nel 2006; 2,1 nel 2007; 0,8 nel 2008.

Fonte: nostra rielaborazione su dati Dap

Interessante è, inoltre, segnalare come si verificano differenze molto nette nel numero delle revocche a seconda della misura considerata. Se gli affidamenti terapeutici per soggetti provenienti dalla detenzione registrano i valori più alti, compresi tra l'11 e il 16%, per gli affidati in prova al Servizio sociale provenienti dalla libertà i valori, negli anni di riferimento, sono i più bassi, e si aggirano sul 3%. L'affidamento terapeutico è, infatti, la misura con le prescrizioni più rigide, che prevedono, tra le altre, un continuo monitoraggio sull'eventuale riassunzione di sostanze stupefacenti; i suoi beneficiari, soprattutto se provenienti dal carcere, rappresentano una delle categorie più disagiate della popolazione sottoposta a misure penali. Al contrario, l'affidamento in prova al Servizio sociale rappresenta la forma meno afflittiva di espiazione della pena; i soggetti che ne fruiscono senza passare dalla detenzione sono per lo più quelli con minori problemi socio-economici; per questi ultimi la commissione di un reato rappresenta più spesso rispetto alle altre categorie un semplice "incidente di percorso". Percentuali di revoca sopra la media riguardano anche le semilibertà e le detenzioni domiciliari.

Nella tabella n. 2, a titolo di esempio, sono riportati i dati relativi alle revocche dell'anno 2005. Si è scelto tale anno perché è quello precedente all'emanazione del provvedimento di indulto. Le rilevazioni successive,

proprio in conseguenza dell'atto di condono, registrano infatti valori anormali, non rappresentativi del reale andamento delle misure alternative negli ultimi anni. Come si può notare, nella tabella risultano anche i casi cessati, quindi il valore risulta differente al 5,5% riportato nel precedente grafico.

Tab. 2. Revoche delle misure alternative alla detenzione (anno2005), valori percentuali.

Misure alternative alla detenzione	Per andamento negativo	Per nuova posizione giuridica e conseguente assenza di requisiti giuridico-penali previsti	Per commissione di reati durante la misura	Per irreperibilità	Per altri motivi	Totale
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE						
Affidati tossicodipendenti dalla libertà	7,90%	0,86%	0,21%	0,08%	0,04%	9,09%
Affidati tossicodipendenti dalla detenzione	13,38%	1,48%	0,49%	0,22%	0,33%	15,91%
Affidati dalla detenzione	3,82%	0,73%	0,19%	0,10%	0,02%	4,86%
Affidati dalla libertà	2,75%	0,58%	0,12%	0,06%	0,03%	3,54%
Affidati militari	2,26%	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%
Subtotale	4,34%	0,71%	0,16%	0,08%	0,05%	5,33%
SEMILIBERTÀ						
Semilibertà dalla detenzione	7,07%	7,10%	0,32%	0,07%	0,18%	14,74%
Semilibertà dalla libertà	9,36%	5,70%	0,15%	0,15%	0,15%	15,50%
Subtotale	7,52%	6,82%	0,29%	0,09%	0,17%	14,89%
DETEZIONE DOMICILIARE						
Detenzione domiciliare dal carcere	7,12%	4,29%	0,46%	0,12%	0,06%	12,04%
Detenzione domiciliare dalla libertà	6,16%	2,77%	0,36%	0,12%	0,02%	9,44%
Detenzione domiciliare Provvisoria	5,50%	9,45%	0,50%	0,23%	0,03%	15,72%
Subtotale	6,25%	4,51%	0,41%	0,14%	0,03%	11,35%
Totale misure alternative	5,12%	2,24%	0,24%	0,10%	0,05%	7,74%*

*5,5% se si esclude il 2,24% dei casi cessati.

Fonte: nostra rielaborazione su dati Dap

Tra i motivi che causano la revoca, la commissione di un reato durante il periodo di esecuzione si assesta su valori compresi tra lo 0,2 e lo 0,4%, mentre nella stragrande maggioranza dei casi l'interruzione è dovuta al

mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura (tabella n. 3). Quantità percentualmente così esigue testimoniano la pressoché nulla pericolosità sociale delle persone sottoposte all'area penale esterna, almeno durante il periodo di espiazione della pena, il che dovrebbe essere un dato da valorizzare per un maggior ricorso ad esse piuttosto che alla pena detentiva.


Tab 3. Revoche per la commissione di un nuovo reato durante l'esecuzione della misura (2002 - primo semestre 2008) valori percentuali

	Percentuale di revoche
2002	0,23
2003	0,21
2004	0,21
2005	0,24
2006	0,16
2007	0,31
2008 (primo semestre)	0,45

Fonte: nostra rielaborazione su dati Dap

Riguardo alla variabile di genere (grafico n. 4), tra i destinatari di misure alternative vi è una percentuale più alta di donne rispetto al carcere, dove la popolazione femminile non raggiunge il 5%. Tra i fruitori delle misure alternative, infatti, i valori sono decisamente più alti, poiché le donne rientrano più spesso nei parametri previsti dal legislatore per la concessione delle misure alternative (si pensi, ad esempio, alle madri).


Grafico 4. Percentuale di donne sulla popolazione in misura alternativa (2002 - primo semestre 2008)



Fonte: nostra rielaborazione su dati Dap

Altra differenza tra la popolazione detenuta e quella in misura alternativa riguarda la composizione per fasce d'età: se il carcere ospita principalmente individui di giovane età, tra i sottoposti all'area penale esterna oltre il 50% è costituito da soggetti di più di quarant'anni (grafico 5). Anche in questo caso, è più facile che le persone meno giovani rientrino in un maggior numero di casi nei requisiti per l'ammissione a un beneficio penitenziario, ad esempio per motivi di salute.

*Grafico 5. Percentuale di persone oltre i quarant'anni d'età in carcere e in misura alternativa (2003-2007)**



* Il 2002 non è stato considerato per l'alto numero di soggetti di cui non risulta l'età nelle rilevazioni; i dati relativi al primo semestre del 2008 non sono ancora disponibili.

Fonte: nostra rielaborazione su dati Dap

4. Un confronto tra i dati del Tribunale di Sorveglianza di Bari e quelli a livello nazionale

Nel presente paragrafo saranno analizzate alcune rilevazioni statistiche, del periodo 2002-2006 (ultimo anno di rilevazione disponibile), relative al Tribunale di Bari e al totale dei procedimenti degli Uffici di Sorveglianza in Italia. I dati considerati riguardano, anno per anno, l'affidamento in prova al Servizio sociale, l'affidamento in prova in

casi particolari, la semilibertà e la detenzione domiciliare. La comparazione è volta a individuare eventuali differenze o variazioni nel tempo tra le tendenze del Tribunale di Bari e il *trend* a livello nazionale. Per ogni misura si considereranno il numero totale di istanze presentate, le revoche, nonché le percentuali di istanze concesse, respinte e giudicate inammissibili.

È necessario, prima di procedere all'analisi dei dati, chiarire cosa si intende per istanze respinte e inammissibili. Le istanze respinte sono quelle richieste presentate da persone in possesso dei requisiti giuridici per ottenerne la concessione, ma che, in seguito a una valutazione nel merito da parte della Magistratura, non vengono accordate. Le istanze inammissibili non prevedono, invece, alcuna valutazione nel merito e, oltre a riguardare le richieste inoltrate da persone prive dei requisiti giuridici per l'ammissione, a volte concernono richieste presentate da condannati che, pur in possesso di tali requisiti, hanno tenuto un comportamento palesemente incompatibile con la concessione della misura (ad esempio, una cattiva condotta in carcere). È prassi, nei Tribunali con carichi di lavoro particolarmente elevati, far rientrare queste ultime istanze tra le inammissibili, così da permettere ai Magistrati di concentrarsi sulle richieste effettivamente meritevoli di una valutazione nel merito. Si tratta di diverse letture dell'articolo 666 del codice di procedura penale, che stabilisce che per istanze inammissibili si debbano intendere le richieste manifestamente infondate per difetto di condizione di legge, oppure la riproposizione di richieste già rigettate. In alcuni Tribunali per "richieste manifestamente infondate per difetto di condizione di legge" si adotta un'interpretazione più estensiva che in altri, soprattutto per esigenze organizzazionali⁹³. Tuttavia, l'alto numero di istanze inammissibili che si noterà nell'analisi dei dati non può essere riconducibile esclusivamente a tale prassi, ma è anche indice di scarsa conoscenza dei meccanismi legislativi da parte di molti dei soggetti sottoposti a sanzioni penali. È un dato oggettivo, infatti, che, soprattutto tra le persone detenute, siano fortemente sovrarappresentate le categorie sociali più disagiate. La popolazione penitenziaria del nostro paese è composta per lo più da sog-

⁹³ Le istanze presentate da stranieri in possesso di una posizione giuridica compatibile con la concessione di un'a misura ma privi di requisiti imprescindibili per accedervi, quale il permesso di soggiorno e la conseguente impossibilità di avere un contratto di lavoro regolare e un domicilio, sono normalmente valutate nel merito, e rientrano quindi tra le respinte e non tra le inammissibili.

getti con scarse risorse economiche, bassi livelli di istruzione e situazioni lavorative estremamente precarie, nonché da un numero sempre maggiore di stranieri. Malgrado la legge garantisca il diritto al patrocinio anche nella fase esecutiva della pena, quasi sempre chi non può permettersi di pagare un avvocato rimane sostanzialmente privo di un'assistenza legale durante tale periodo. Il problema, inoltre, assume proporzioni ancora più gravi per gli stranieri, che incontrano ulteriori difficoltà di carattere linguistico e culturale nel recepire la nostra normativa. Questi ultimi ostacoli potrebbero essere superati con il lavoro dei mediatori interculturali e con la previsione di materiale informativo tradotto in altre lingue, ma sono purtroppo pochi gli istituti dove questi strumenti sono predisposti adeguatamente. Ne consegue che molto spesso i detenuti redigono da soli le istanze da inoltrare alla magistratura, al massimo con l'ausilio dei compagni di detenzione. Il risultato non è solamente un'alta percentuale di domande inammissibili, ma, fatto molto più grave, l'inconsapevolezza diffusa di possedere i requisiti per fruire di un beneficio penitenziario e attivare la relativa procedura.


È importante, inoltre, segnalare come i dati dei Tribunali riguardano, il numero di richieste inoltrate, quante tra queste sono accolte, quante respinte e quante giudicate inammissibili, nonché il numero di revoche. Non essendo, tuttavia, calcolato il numero di procedimenti in fase di esecuzione ogni anno, rispetto a questi ultimi non si ha la possibilità di valutare il numero delle revoche. Il numero delle concessioni non riflette, infatti, la quantità di casi in carico, e confrontarlo con i valori delle revoche sarebbe fuorviante, essendo queste ultime in alcuni casi relative a misure accordate prima del periodo della rilevazione, o che comunque si sono verificate in anni diversi dall'accoglimento dell'istanza.

I casi cessati, anche in questo paragrafo, sono calcolati a parte. Come si noterà, a Bari non se ne è verificato alcuno per tutti gli anni della rilevazione. Poiché è fortemente improbabile che il valore sia sempre pari a zero, è probabile che al Tribunale di Bari i casi cessati siano fatti rientrare nel computo delle revoche. I valori ad esse relativi nel contesto barese potrebbero quindi essere leggermente sovrastimati. Infine, prima di esporre i risultati della rielaborazione delle statistiche, è importante ricordare come il carico di ogni singolo Tribunale riguarda l'area territoriale del corrispondente Distretto di Corte d'Appello, e non esclusivamente della città dove è collocato.

4.1 L'affidamento in prova al Servizio sociale


Il numero di istanze presentate per l'affidamento in prova al Servizio sociale ha un andamento simile negli anni per il Tribunale di Sorveglianza di Bari e per le rilevazioni relative a tutti i Tribunali d'Italia (grafici 6 e 7). L'unica differenza significativa riguarda il 2006, anno di emanazione dell'indulto: se a livello nazionale si registra il valore più basso, a Bari il provvedimento di condono non sembra aver influito particolarmente sui flussi delle istanze; il numero di richieste, benché nettamente inferiore all'anno precedente, si colloca nella media del periodo considerato. Il maggior numero, in proporzione, di istanze presentate a Bari, dipende probabilmente dal fatto che queste ultime riguardano più spesso condanne per fatti avvenuti dopo l'emanazione del provvedimento, oppure, dal fatto che in un numero maggiore di casi sono stati presentati da persone con pene medio-lunghe, per le quali lo sconto di tre anni non è stato sufficiente a estinguere interamente la condanna.

Grafico 6. Istanze presentate al Tribunale di Bari per l'affidamento in prova al Servizio sociale (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia


Grafico 7. Istanze presentate in Italia per l'affidamento in prova al Servizio sociale (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Riguardo alle revoche, mentre in Italia si verifica un picco nel 2005, a Bari il numero maggiore riguarda il 2002. Nel 2006, si possono notare, in entrambi i casi, i valori più bassi del quinquennio, certamente in conseguenza delle molte misure terminate a causa dell'indulto (grafici 8 e 9).


Grafico 8. Revoche del Tribunale di Bari di affidamenti in prova al Servizio sociale (2002-2006)*



*Casi cessati: 0

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

*Grafico 9. Revoche in Italia di affidamenti in prova al Servizio sociale (2002-2006)**




*Casi cessati: 164 nel 2002, 197 nel 2003, 141 nel 2004, 192 nel 2005, 78 nel 2006

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

La percentuale di concessioni della misura è più bassa a Bari rispetto al totale nazionale in tutti gli anni della rilevazione (grafico 10). Il 2004, tuttavia, è l'unico anno in cui i valori registrano delle differenze notevoli, mentre negli altri anni lo scarto percentuale non è particolarmente evidente. Non sarebbe corretto, tuttavia, sostenere che tali differenze siano da ricondurre a un'ipotetica maggior severità dei magistrati di Bari rispetto alla media nazionale, essendo molteplici i fattori in grado di influire sul fenomeno, primo fra tutti il numero di richieste presentate da soggetti i cui percorsi personali sono effettivamente incompatibili con la concessione della misura.


Grafico 10. Percentuale di istanze accolte per gli affidamenti in prova ai Servizio sociale a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Riguardo alle istanze respinte, i valori non sono inversamente proporzionali alle richieste concesse a causa della differenza in percentuale di quelle inammissibili a Bari e in Italia (grafico 11). A valori costantemente inferiori per le istanze accordate rispetto all'intero territorio nazionale, corrispondono comunque valori costantemente superiori per le istanze respinte. Unica eccezione il 2005, dove, seppur di poco, sia le respinte che le accolte sono numericamente maggiori in Italia, a causa di una maggior incidenza delle inammissibili.


Grafico 11. Percentuale di istanze respinte per l'affidamento in prova al Servizio sociale a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Circa le istanze inammissibili, nel 2006 si registra la differenza percentuale più significativa (grafico 12). Nell'ultimo anno della rilevazione, infatti, pur essendo la percentuale di Bari in sintonia con il precedente periodo, si verifica un netto innalzamento delle istanze inammissibili a livello nazionale. Le ragioni possono essere riconducibili o a un maggior numero di richiedenti privi dei requisiti giuridici, oppure a una maggiore tendenza a far confluire tra le inammissibili anche le richieste che teoricamente potrebbero essere concesse, ma che sono presentate da soggetti i cui percorsi di vita si rivelano chiaramente incompatibili con la misura, così da non necessitare di valutazioni nel merito. Solo quando saranno disponibili le rilevazioni successive al 2006 sarà possibile valutare se tale variazione rappresenta un'anomalia oppure una nuova tendenza confermata negli anni.

Grafico 12. Percentuale di istanze giudicate inammissibili per l'affidamento in prova ai Servizio sociale a Bari e in Italia (2002-2006)




Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

4.2 L'affidamento in prova in casi particolari


In Italia, come a Bari, il numero di istanze presentate per ottenere l'affidamento in prova in casi particolari è piuttosto stabile negli anni (grafici 13 e 14). Tuttavia, anche in questo caso, nel 2006, l'“effetto indulto” si fa sentire più a livello nazionale che a livello locale: diminuiscono nettamente le richieste in Italia, mentre restano sostanzialmente invariate a Bari. Nel 2003 nel capoluogo pugliese si verifica un numero di istanze fuori dalla media.

Grafico 13. Istanze presentate al Tribunale di Bari per l'affidamento in prova in casi particolari (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia


Grafico 14. Istanze presentate in Italia per l'affidamento in prova in casi particolari (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Nelle revoche degli affidamenti in casi particolari, si può notare un processo di progressiva crescita a livello nazionale, interrotto nel 2006 a causa del minor numero di casi in carico. A Bari non si verificano, invece, oscillazioni di particolare importanza, soprattutto in considerazione dei numeri esigui (grafici 15 e 16).


*Grafico 15. Revoche del Tribunale di Bari di affidamenti in prova in casi particolari (2002-2006)**



*Casi revocati: 0

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

*Grafico 16. Revoche in Italia di affidamenti in prova in casi particolari (2002-2006)**




*Casi cessati: 8 nel 2002, 12 nel 2003, 30 nel 2004, 139 nel 2005 e 16 nel 2006.

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Netta è la differenza nelle concessioni delle misura nel contesto barese e in quello nazionale (grafico 17). Le differenze arrivano addirittura ad essere superiori ai 30 punti percentuali nel 2004. Scarti così evidenti sono, in questo caso, indice di una maggior resistenza ad accordare la misura della Magistratura del Tribunale di Bari. Si può ipotizzare che, tra i motivi che inducono a negare un numero così alto di concessioni, influisca la presenza o meno sul territorio di strutture adeguate per i percorsi di disintossicazione.


Grafico 17. Percentuale di istanze accolte per l'affidamento in prova in casi particolari a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

A fronte di tali differenze, se ne registrano di altrettanto evidenti riguardo alle istanze respinte (grafico 18). Valori spesso inversamente proporzionali tra concessioni e richieste respinte dipendono dall'andamento simile tra Bari e il contesto nazionale, per quanto riguarda le istanze inammissibili. Queste ultime, infatti, sono, a seconda degli anni, di poco superiori o inferiori a seconda dell'ambito territoriale di rilevazione.


Grafico 18. Percentuale di istanze respinte per l'affidamento in prova in casi particolari a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Altro dato interessante emerge dalla constatazione che le istanze inammissibili per l'affidamento in prova in casi particolari, se paragonate alle altre misure, sono a Bari percentualmente molto più consistenti, probabilmente a causa del maggior numero di requisiti necessari per ottenere la concessione (grafico 19).

Grafico 19. Percentuale di istanze giudicate inammissibili per l'affidamento in prova in casi particolari a Bari e in Italia (2002-2006)




Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

4.3 La semilibertà


Riguardo all'andamento temporale del numero di richieste presentate, non si verificano differenze significative tra il *trend* nazionale e quello di Bari, dove, a differenza delle altre misure, l'emanazione dell'indulto contribuisce più consistentemente a contenere le richieste. Anche a Bari, infatti, il valore più basso riguarda il 2006 (grafici 20 e 21).

Grafico 20. Istanze presentate al Tribunale di Bari per la semilibertà (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia


Grafico 21. Istanze presentate in Italia per la semilibertà (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Analogamente, i valori relativi alle revoche non mostrano particolari discrasie (grafici 22 e 23). Oltretutto, in considerazione dei pochi casi che riguardano la specificità barese, un'analisi volta a individuare i motivi delle differenze tra un periodo e l'altro rischierebbe di suggerire indicazioni scientificamente inattendibili. Variazioni tra un anno e l'altro, in riferimento a poche decine di casi, dipendono da eventi non valutabili statisticamente.


*Grafico 22. Revoche del Tribunale di Bari di semilibertà (2002-2006)**



*Casi cessati: 0

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

*Grafico 23. Revoche in Italia di semilibertà (2002-2006)**




Casi cessati: 48 nel 2002, 65 nel 2003, 93 nel 2004, 109 nel 2005, 18 nel 2006

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Valori decisamente diversi riguardano, invece, le percentuali di concessione della semilibertà (grafico 24). In questo caso, il Tribunale di Bari si distingue nettamente rispetto al contesto nazionale, per una spiccata tendenza a concedere maggiormente la misura.


Grafico 24. Percentuale di istanze accolte per la semilibertà a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Lo scarto percentuale nei dati concernenti le istanze respinte nei diversi contesti territoriali è ovviamente molto ampio. Tuttavia, non assume le stesse proporzioni che per le concesse, a causa del minor numero di istanze inammissibili a Bari rispetto al territorio nazionale (grafico 25).


Grafico 25. Percentuale di istanze respinte per la semilibertà a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Le percentuali di istanze inammissibili tra quelle inoltrate per ottenere la semilibertà sono, infatti, decisamente inferiori nel barese, con una proporzione media di una su tre (grafico 26).

Grafico 26. Percentuale di istanze giudicate inammissibili per la semilibertà a Bari e in Italia (2002-2006)




Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

4.4 Le detenzioni domiciliari


In Italia, dopo anni di valori relativamente stabili, le istanze per l'ammissione alla detenzione domiciliare diminuiscono di quasi 8.000 unità tra il 2005 e il 2006 (grafici 27 e 28). A Bari si nota un numero di richieste presentate superiore alla norma nel 2005.

Grafico 27. Istanze presentate al Tribunale di Bari per la detenzione domiciliare (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia


Grafico 28. Istanze presentate in Italia per la detenzione domiciliare (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Le revoche hanno andamenti piuttosto stabile negli anni, eccezion fatta per Bari nel 2004, anno in cui si registra un valore superiore, e per il totale nazionale nel 2006 (grafici 29 e 30). In quest'ultimo caso il minor numero è chiaramente giustificato dall'indulto; nel Tribunale di Bari, invece, i numeri rimangono pressoché invariati.


*Grafico 29. Revoche del Tribunale di Bari di detenzioni domiciliari (2002-2006)**



*Casi cessati: 0

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

*Grafico 30. Revoche in Italia di detenzioni domiciliari (2002-2006)**




*Casi cessati: 32 nel 2002, 56 nel 2003, 136 nel 2004, 128 nel 2005, 53 nel 2006

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Come per le semilibertà, anche le concessioni di detenzioni domiciliari sono nettamente sopra la media nazionale nel barese, con scarti percentuali stabili nei diversi anni di rilevazione (grafico 31).


Grafico 31. Percentuale di istanze accolte per la detenzione domiciliare a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia


Sempre a causa del minor numero di istanze giudicate inammissibili, la proporzione tra istanze concesse e respinte non è inversamente proporzionale. Le istanze inammissibili sono, infatti, ancora una volta percentualmente molto più consistenti a livello nazionale che a Bari (grafici 32 e 33).

Grafico 32. Percentuale di istanze respinte per la detenzione domiciliare a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Grafico 33. Percentuale di istanze giudicate inammissibili per la detenzione domiciliare (2002-2006)




Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

4.5 Il Tribunale di Bari e il contesto nazionale: considerazioni generali


Nel tentativo di individuare più generalmente come si colloca il Tribunale di Bari rispetto alle tendenze nazionali, i grafici che seguono, con i relativi commenti, si riferiscono alla somma dei valori delle quattro misure analizzate. Le variabili considerate sono, anche in questo caso, il numero totale di istanze presentate, quante tra queste sono state concesse, quante respinte e quante giudicate inammissibili, secondo una suddivisione per anni. Come emerso dall'analisi delle singole misure, la differenza più netta nel numero di istanze presentate nei diversi anni riguarda il 2006, dove a Bari l'indulto ha contribuito in misura minore ad alleggerire il carico di procedimenti rispetto al totale nazionale (grafici 34 e 35).

Grafico 34. Totale istanze presentate al Tribunale di Bari per le quattro misure alternative (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia


Grafico 35. Totale istanze presentate in Italia per le quattro misure alternative (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Discorso simile vale per il numero di revoche: nonostante a Bari nel 2006 si registri il numero più basso, tale valore è comunque non molto diverso rispetto a quelli degli altri anni. A livello nazionale, invece, le revoche del 2006 sono inferiori alla metà dell'anno precedente, a testimonianza del grande numero di misure terminate in conseguenza dell'indulto (grafici 36 e 37).


*Grafico 36. Revoche del Tribunale di Bari delle quattro misure alternative (2002-2006)**



*Casi cessati: 0

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

*Grafico 37. Revoche in Italia delle quattro misure alternative(2002-2006)**




*Casi cessati: 252 nel 2002, 330 nel 2003, 400 nel 2004, 568 nel 2005, 165 nel 2006

Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Le percentuali di concessione sono generalmente più elevate a Bari, anche se, considerando i dati relativi alle quattro misure, il fenomeno non assume proporzioni particolarmente significative (grafico 38). La maggior tendenza a concedere le misure da parte dei magistrati baresi riguarda, infatti, soprattutto la semilibertà e la detenzione domiciliare, entrambe forme alternative di espiazione della pena con quantità non particolarmente consistenti di richieste.


Grafico 38. Percentuale di istanze accolte per le quattro misure a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia


Il rispettivo numero di istanze respinte non riflette fedelmente le differenze riguardanti le concessioni, a causa di percentuali diverse di richieste inammissibili. Le differenze in questo caso sono meno consistenti a causa del minor numero di istanze inammissibili a Bari rispetto al totale nazionale (grafici 39 e 40).

Grafico 39. Percentuale di istanze respinte per le quattro misure a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Grafico 40. Percentuale di istanze giudicate inammissibili per le quattro misure a Bari e in Italia (2002-2006)



Fonte: nostra rielaborazione su dati del Ministero della Giustizia

In conclusione, si può affermare che dall'analisi dei dati emergano tre principali indicazioni. In primo luogo, l'“effetto indulto” ha influito maggiormente sulla quantità delle misure a livello nazionale rispetto all'area di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Bari. In secondo luogo, Bari si distingue per la propensione ad accordare con maggior facilità, rispetto al resto d'Italia, in generale tutte le misure alternative. Tuttavia, gli scarti percentuali non sono particolarmente significativi e sarebbe azzardato concludere che tale tendenza sia da attribuirsi esclusivamente al fatto che i magistrati baresi siano oggettivamente più inclini di altri colleghi nella concessione di benefici penitenziari. Oltre agli orientamenti dei giudici, sono molti, infatti, i fattori in grado di influire sulle decisioni, prima fra tutti un'ideale presenza di risorse umane ed economiche per la gestione delle persone in misura alternativa alla detenzione. Infine, a Bari si registrano quantità relativamente basse di richieste inammissibili. Anche in quest'ultimo caso, occorrerebbero ricerche *ad hoc* per verificare se tale specificità degli uffici baresi sia dovuta ad una particolare interpretazione giuridica della nozione di inammissibilità, o sia invece da attribuirsi ad oggettive caratteristiche delle istanze che vengono avanzate innanzi al Tribunale di Sorveglianza del capoluogo pugliese.

Capitolo 2.

La misura alternativa nella prospettiva dei fruitori di Giovanni Torrente

1. Obiettivo numero uno: la fuga dal carcere

Anche a causa di alcune difficoltà organizzative indicate nella nota metodologica, le interviste hanno coinvolto un insieme assai variegato di persone con esperienze e storie assai difficilmente inquadrabili in categorie omogenee. Ciononostante, nelle storie narrateci dalle persone coinvolte nella parte qualitativa di questo studio possono essere individuate quattro principali tipi di carriere criminali. La presentazione di tali gruppi, ovviamente, non vuole trascurare la singolarità di ogni esistenza, quanto piuttosto rappresentare un insieme assai variegato di persone attraverso alcuni tratti comuni che possano facilitare la comprensione delle indicazioni emerse durante la ricerca.

Un primo tipo riguarda le persone che hanno commesso prevalentemente reati connessi alla tossicodipendenza. Con frequenza tali percorsi criminali hanno avuto inizio a partire dall'età adolescenziale e si sono conclusi solo a seguito di un percorso di disintossicazione. In questo caso si tratta di persone con un elevato numero di precedenti penali e con lunghi anni di vita trascorsi entrando ed uscendo dal carcere. Spesso tali soggetti soffrono di gravi problemi di salute causati dall'abuso di sostanze stupefacenti. Rappresentativi di questa categoria di persone i ricordi adolescenziali di due intervistati: *"Io quando ero minorenne uscivo a mezzogiorno e la sera ero di nuovo dentro"* (Int. n. 4); *"Io sono finito in carcere una volta da minorenne ed una decina da maggiorenne, era già segnato il mio destino"* (Int. n. 14).

Un secondo tipo può essere individuato in coloro che sono stati condannati per reati contro il patrimonio, in assenza di una condizione di tossicodipendenza. In questo caso si tratta prevalentemente di soggetti che hanno vissuto, e spesso vivono tuttora, in condizioni economiche disagiate e trovano grosse difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro. Anche tali persone tendono ad avere un elevato numero di precedenti penali, riguardanti prevalentemente reati contro la proprietà, a cui sono seguite diverse incarcerazioni.

Un terzo tipo può invece essere individuato in coloro che hanno su-

bito condanne per reati più gravi, spesso violenti, collegati all'appartenenza a gruppi legati alla criminalità organizzata locale. In questo caso, con frequenza le persone intervistate mettono in relazione le proprie esperienze criminali – oggi rilette in maniera critica – con il contesto socio-culturale di appartenenza, con un mondo a cui è stato possibile sfuggire solo trasferendosi dalla città natia: *“Perché, se una persona che commette reati è cresciuta in quel contesto, tu gli fai fare 30 anni di carcere e lo rimandi in quel contesto là, non hai fatto niente. Io per cambiare completamente, diciamo, vita, non è un caso che mi trovo qua. Sono andato via”* (Int. n. 5).

Una quarta categoria di intervistati, per molti versi particolare, comprende coloro che hanno usufruito di una misura alternativa a seguito di un reato unico, e per così dire occasionale. Fra questi soggetti è chiara la tendenza a distinguersi dai “veri” delinquenti ed a considerare l'esperienza detentiva, o esclusivamente in misura alternativa, come una singola macchia di una vita non paragonabile a quella dei “veri” criminali con numerosi precedenti penali, per lo più collegati alla criminalità organizzata.

In presenza di gruppi di intervistati aventi differenze così marcate è possibile quindi comprendere come anche i giudizi, le opinioni e le rappresentazioni sul percorso svolto in misura alternativa siano alquanto differenti. In queste pagine si cercherà, per quanto possibile, di dar conto di tali differenze cercando al contempo di evidenziare i tratti comuni ed i più evidenti aspetti relativi alla percezione della misura alternativa da parte di coloro che ne hanno usufruito.

Dando per assodata tale premessa, è possibile soffermarsi brevemente su alcune delle caratteristiche comuni a tutti i soggetti intervistati.

In primo luogo, occorre considerare che tutti gli intervistati sono persone che hanno concluso positivamente il periodo della misura alternativa e attualmente non hanno pendenze giudiziarie⁹⁴. Si tratta quindi di persone che in qualche modo hanno ripreso, in maniera più o meno completa, un percorso di socializzazione non caratterizzato da ulteriori condanne penali. Non è infatti stato possibile intervistare persone attualmente in carcere, così come probabilmente le persone che non è stato possibile ricontattare o che hanno rifiutato l'intervista sono quelle che hanno avuto un percorso maggiormente problematico. Nelle valutazioni di quanto emerso dalle interviste occorre quindi tener conto che ci si trova di fronte a quel-

⁹⁴ In realtà tale affermazione è vera solo per 15 delle 16 persone intervistate in quanto una di esse aveva ancora un procedimento penale pendente.

la che può essere definita un' *élite* rispetto all'universo delle persone che hanno usufruito di una misura alternativa nel territorio limitrofo alla città di Bari. Tale *élite* è caratterizzata dalla buon esito della misura, da buoni rapporti con l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, da un'esistenza attuale in qualche modo identificabile dalle agenzie del controllo sociale e, per i tossicodipendenti, dalla cessazione dei problemi legati all'abuso di sostanze stupefacenti.

Una sensazione comune agli intervistatori è stata quella che le persone intervistate si mostrassero stupite quando venivano loro chieste delle opinioni relative all'amministrazione della giustizia penale. Si tratta di persone cui probabilmente nella vita poche volte è stata chiesta un'opinione su argomenti così generali e che quasi sempre si sono confrontati con il sistema della giustizia penale assumendo il ruolo dell'accusato, mai trovandosi nella posizione di giudicare, per lo meno in maniera esplicita, tale sistema. Inoltre, in molte occasioni si è avuta la sensazione che l'intervistatore venisse percepito come un membro dell'istituzione, provocando una comprensibile ritrosia ad esprimere giudizi critici. È quindi comprensibile che molte delle risposte siano caratterizzate dalla sorpresa o da generici "Va bene così" o "va tutto bene". Spesso le analisi critiche sono state ricavate dalla lettura delle storie personali degli intervistati, piuttosto che dalle loro esplicite valutazioni. Solo in alcuni casi abbiamo ricevuto esplicite valutazioni critiche circa le modalità di esecuzione della misura alternativa.

Per le persone intervistate, la misura alternativa è stata in primo luogo una via di fuga dal carcere⁹⁵. Oppure un modo, per coloro che hanno beneficiato della misura dalla libertà, per evitare in radice l'esperienza detentiva. Per la maggior parte degli intervistati, quindi, la finalità essenziale della misura alternativa è rappresentata dall'uscita dal carcere. Ed i motivi per uscire dal carcere sono ovvi, perché, come hanno ripetuto diversi intervistati: "*a chi fa piacere stare in carcere...*". In buona sostanza, l'impulso principale che sembra guidare la maggioranza dei detenuti è quello

⁹⁵ È appena il caso di ricordare che tale percezione è tipica di coloro che beneficiano della misura dallo stato di detenzione, condizione che negli ultimi anni, sino all'indulto del 2006, è molto diminuita percentualmente con lo sviluppo delle misure alternative concesse dalla libertà. Il nostro campione di intervistati, a causa della sua composizione, non è stato in grado di fornirci informazioni utili su quest'ultima quota di utenti che andrebbe studiata con ricerche *ad hoc*, tanto più che presumibilmente rappresenterà una percentuale sempre più elevata dell'utenza dell'esecuzione penale esterna.

di uscirne nel più breve tempo possibile. Per molti, inoltre, si aggiungono esigenze più specifiche che avrebbero reso la permanenza in carcere come un fardello insostenibile. Per alcuni dei reclusi, tali esigenze sono legate alla necessità di supportare economicamente la famiglia: *“Siccome io avevo mio genero in carcere all’epoca e mia figlia, con due figli in casa, allora feci questa proposta di continuare a lavorare ed alle nove essere in casa. [...] altrimenti la baracca andava indietro e non avanti”* (Int. n. 11); *“Essendo la famiglia grande, di sei figli, non è il problema di andare a fare la detenzione, però questi qua come fanno. Sono io l’unico che lavora, sono io il pilastro della famiglia...”* (Int. n. 12). In questi casi, la mancata concessione della misura alternativa, nello specifico dell’affidamento in prova al servizio sociale, sarebbe risultata una vera e propria tragedia per le famiglie del condannato, in quanto le avrebbe private dell’unica fonte di reddito a loro disposizione con conseguenze imprevedibili sui percorsi essenziali degli altri membri della famiglia stessa⁹⁶. Al contrario, nel campione degli intervistati, la concessione dell’affidamento in prova dalla libertà ha permesso alle persone di continuare a lavorare per il mantenimento della famiglia e di evitare la frantumazione del nucleo familiare che la carcerazione avrebbe comportato.

In altre occasioni, la concessione dell’affidamento al servizio sociale o della detenzione domiciliare si è rivelata una necessità volta a sanare situazioni incompatibili con il regime carcerario. È il caso di alcuni intervistati soggetti a gravi handicap, a volte dovuti all’abuso di sostanze stupefacenti, a volte provocati da gravi patologie aggravate negli anni dal regime carcerario e da trascuratezze da parte del sistema sanitario penitenziario. La presenza di tali handicap fisici, nel tempo, ha reso la detenzione per tali soggetti una vera e propria forma di umiliazione: *“In carcere non hai la possibilità, diciamo così, di avere del coraggio. Stai là in quella cella sdraiato e soffri. Specialmente uno di noi che ha questo tipo di problemi ne peggiora. [...] Stavo su un letto giorno e notte buttato. Avevo soltanto il piantone che mi faceva qualche servizio, mi dava una mano quando dovevo fare la pipì”* (Int. n. 13). In questi casi l’uscita dal carcere è risultata essere come una necessaria limitazione delle sofferenze per soggetti eviden-

⁹⁶ È appena il caso di ricordare in questa sede, pur riguardando un argomento di drammatica rilevanza, il fatto che molti intervistati lamentino l’assenza di supporti economici per le famiglie dei detenuti, le quali si trovano in alcune occasioni, in tempi molto brevi, in condizioni di indigenza davvero insostenibili.

temente bisognosi di supporti medici e psicologici che le strutture carcerarie non sono in grado di offrire. La strumentalità della misura alternativa come via di fuga dal carcere pare assumere, infine, un aspetto particolarmente marcato fra coloro che hanno patito periodi di detenzione in carceri con sezioni ad elevato indice di vigilanza e, quindi, in condizioni detentive piuttosto difficili, dovute anche alla nota situazione di sovraffollamento che caratterizzava gli istituti del nostro paese prima dell'indulto del 2006.

Di fronte a questa generale percezione della misura alternativa come strumento per uscire dal carcere, nella percezione degli intervistati pare assumere un ruolo marginale la valenza risocializzante della misura alternativa. Solo in pochi ricordano il ruolo educativo di tali misure così come formalmente previsto dal legislatore. Alcuni paiono interpretare il percorso di reinserimento sociale elaborato nell'ambito dell'affidamento al servizio sociale, spesso strutturato attraverso la partecipazione a corsi formativi cui solo eventualmente segue un momento lavorativo, come uno "stimolo", un "dare il via" che richiede comunque l'attiva collaborazione della persona condannata per trovare davvero un lavoro e per non incappare nuovamente nella commissione di reati. Altri ricordano come la misura alternativa abbia svolto una funzione disciplinante, da un lato, rendendo necessaria l'uscita da un "giro" di persone devianti, attraverso il divieto di frequentare persone con precedenti penali; dall'altro lato, attraverso l'imposizione di orari e compiti che hanno svolto la funzione di rendere maggiormente regolata l'esistenza quotidiana della persona coinvolta: *"La misura alternativa è una cosa che già ti aiuta. È una cosa che ti tiene fermo sul posto, perché io lavoravo e la sera alle otto dovevo stare già subito in casa e la mattina uscivi alle otto. Non potevi stare in un bar, non potevi stare con dei pregiudicati. Diciamo che ha aiutato tanto questo"* (Int. n. 10). Solo un intervistato, infine, ricorda di aver svolto dell'attività di volontariato durante il periodo di affidamento in prova e lo ricorda come un'esperienza bellissima che ha avuto un ruolo assai importante nella sua esperienza esistenziale: *"Facevo i servizi sociali a Schiavone, presso i bambini handicap. Questi bambini andavano a fare terapie sui cavalli. Io andavo là, pulivo i cavalli, preparavo il terreno dove andavano ed aiutavo i bambini a tenerli sul cavallo ecc. E' stata un'esperienza bellissima. Era la prima volta che lavoravo senza essere pagato e per me è stata una bellissima esperienza perché quando andavi là vedevi che nella vita..., vedendo queste persone che non possono camminare, che non sono in grado di fare tutto da soli, ti sentivi già libero, fortunato. Ed allora, invece di fa-*

re un'ora, facevo tre-quattro ore" (Int. n. 12). Occorre, peraltro, precisare che nel periodo 2000-2002 le ordinanze di ammissione alle misure alternative non prevedevano lo svolgimento di attività di riparazione del danno e quindi tale attività, nella quale si inseriscono prevalentemente le iniziative di volontariato, ha iniziato ad essere inserita più sistematicamente nei percorsi dell'U.E.P.E. a partire dal 2003.

2. Il periodo in misura alternativa

Per poter ottenere una misura alternativa al carcere è innanzitutto necessario conoscerne l'esistenza e le modalità per accedere a tali benefici di legge. Alcune domande dell'intervista riguardavano le modalità con le quali la persona è venuta a conoscenza della possibilità di accedere ad una misura alternativa. Le risposte mostrano un quadro assai variegato che in parte corrisponde con i diversi percorsi devianti e le differenti caratteristiche socio-culturali degli intervistati.

In primo luogo, occorre rilevare come solo una parte minoritaria ritenga importante il ruolo del proprio avvocato nel percorso che lo ha portato ad accedere alla misura alternativa. Tali soggetti ritengono importante il fatto che l'avvocato non ha cessato di seguirli durante la fase dell'esecuzione penale ed ha consigliato loro la via migliore per uscire dal carcere nel più breve tempo possibile. Occorre rilevare come tale rapporto fra l'avvocato ed il cliente pare essersi instaurato con maggiore frequenza nei casi in cui il condannato disponeva di un avvocato di fiducia ed ha potuto permettersi lo sforzo economico per assicurarsi i servizi del legale anche durante la fase dell'esecuzione penale. Diversi intervistati, invece, ritengono inutile la figura dell'avvocato durante la fase esecutiva. Pare emergere, infatti, un'opinione abbastanza diffusa secondo la quale il ruolo effettivo dell'avvocato si esaurisce nel momento della pronuncia della sentenza definitiva. Durante l'esecuzione della pena l'avvocato rappresenterebbe un lusso che molte delle persone intervistate non si sono potuti permettere. Nel calcolo dei costi e dei benefici, in altre parole, l'avvocato presenterebbe dei costi eccessivi rispetto alla reale capacità di influenza che egli sarebbe in grado di esercitare. In effetti, con specifico riguardo all'affidamento, sia l'istanza di ammissione che le successive istanze di modifica delle prescrizioni possono essere trasmesse, in forma del tutto gratuita, all'UEPE, al quale peraltro il Tribunale di Sorveglianza chiede una valutazione in merito alla valenza della richiesta all'interno del percorso tratta-

mentale. *“Dopo che sei definitivo l’avvocato non serve più a niente, sono soldi sprecati. [...] una volta che sei definitivo e devi ancora pagare l’avvocato!”* (Int. n. 3); *“Diciamo che mi convincevo di avere quell’avvocato che mi ha difeso all’inizio del processo, però purtroppo... aveva già avuto pochi soldi dalla sua richiesta e poi chi lo sa quando li prendeva, quindi non gli ho voluto dare ancora fastidio o fargli perdere tempo”* (Int. n. 9). Inoltre, molti degli intervistati lamentano l’assenza del legale, o l’impossibilità di esercitare un’influenza determinante su quei provvedimenti – in particolare, provvedimenti amministrativi quali i trasferimenti o la risposta alle domandine – che hanno un impatto assai rilevante sulla vita del recluso. In queste situazioni l’avvocato diventa esclusivamente colui che compila materialmente la richiesta di misura alternativa, mentre i consigli più importanti su quale tipo di beneficio richiedere, sui tempi e modi con cui presentare la domanda giungono dagli assistenti sociali o dagli operatori del Ser.T. in carcere. Queste figure paiono assumere il vero e proprio ruolo di guide per i soggetti privi di un legale di fiducia e sprovvisti delle risorse necessarie per utilizzare pienamente le risorse offerte dall’ordinamento penitenziario. Per altri soggetti, infine, l’apprendimento delle possibilità offerte dalla legge si è avuto attraverso le relazioni instaurate in carcere e fuori dal carcere con soggetti che hanno avuto esperienze detentive o attraverso l’esperienza che porta a conoscere le regole che vigono all’interno del campo penale: *“Le domande le ho fatte sempre io, perché quando tu stai in carcere impari tante cose”* (Int. n. 5); *“Lì dentro si sa tutto e non si sa niente, la domanda me l’hanno consigliata i compagni”* (Int. n. 9). In questi casi le persone, utilizzando un’espressione di Goffman (2003), hanno imparato a “lavorarsi il sistema”, a conoscere le sue regole ed a cercare di utilizzarle a loro favore. Una volta apprese tali regole, l’avvocato è un lusso non particolarmente utile ed anche la redazione delle domande è svolta in prima persona dal richiedente o da un compagno più abile nella scrittura.

Lo svolgimento della misura sembra in parte ricalcare la condizione detentiva: i soggetti con problemi legati alla tossicodipendenza e coloro che versano in condizioni economiche disagiate paiono aver dovuto affrontare le maggiori difficoltà, mentre senza troppi ostacoli sembra il percorso di coloro che dispongono di un lavoro e di una rete sociale di supporto. Per coloro che hanno avuto problemi legati alla tossicodipendenza le maggiori difficoltà paiono legate alla capacità di rispettare le regole connesse al programma di disintossicazione. È esclusivamente all’interno di

tale gruppo di intervistati, ad esempio, che si sono avute delle revoche della misura, causate principalmente dai cattivi rapporti fra gli stessi ed il personale delle comunità di accoglienza o da ricadute nel consumo di sostanze stupefacenti. È doveroso, comunque, sottolineare come tutti i soggetti intervistati che hanno avuto problemi legati alla tossicodipendenza hanno in seguito ottenuto una nuova misura alternativa andata a buon fine. Occorre, infine, rilevare un fenomeno pressoché costante fra gli intervistati ex tossicodipendenti: tutti coloro che hanno usufruito della misura dell'affidamento al servizio sociale per finalità terapeutiche dichiarano di aver usufruito della misura quando avevano cessato di far uso di sostanze stupefacenti. In altre parole, l'affidamento terapeutico per tali soggetti avrebbe seguito un percorso di disintossicazione avvenuto all'interno del carcere attraverso i Ser.T. operanti all'interno degli istituti. L'affidamento terapeutico, sempre secondo gli intervistati, sarebbe avvenuto quando il consumo di sostanze stupefacenti era già cessato da tempo, in apparente contrasto con il dettato normativo. In realtà, appare ipotizzabile un utilizzo dello strumento dell'affidamento terapeutico come mezzo per consolidare un processo di allontanamento dall'uso di sostanze stupefacenti che ha avuto inizio in carcere e che inevitabilmente necessita di essere riaffermato all'esterno della struttura penitenziaria. In questo senso, l'affidamento terapeutico appare uno strumento utilizzato per la scarcerazione di soggetti che, secondo la valutazione degli operatori, hanno visto notevolmente attenuarsi le cause che hanno condotto alla commissione di reati. È evidente, tuttavia, come il campo dell'applicazione della misura alternativa dell'affidamento terapeutico risulti pressoché inesplorato e che l'interpretazione offerta in questa sede debba necessariamente essere considerata come un'ipotesi esplicativa che necessita di una verifica sul piano empirico. Occorre, infine, evidenziare come diversi intervistati individuino come momento fondamentale per il proprio abbandono delle sostanze stupefacenti la condanna ad un lungo periodo di detenzione che ha di fatto imposto la cessazione nel consumo di droghe per lungo tempo: *“Quando ho iniziato a fare il carcere un po' lungo ho smesso di fare uso di sostanze [...] a me il carcere mi ha salvato”* (Int. n.4). Secondo tale opinione, i frequenti ingressi in carcere per piccoli reati, seguiti dalla scarcerazione in tempi brevi, non hanno costituito uno strumento di limitazione nell'uso di sostanze stupefacenti; al contrario, un lungo periodo di detenzione, causato sia dall'accumulo delle condanne, sia dalla maggiore gravità dei reati commessi, pare aver avuto, di fatto, un ruolo decisivo, se non altro perché ha material-

mente impedito alla persona coinvolta di far uso di droghe per un medio-lungo periodo di tempo, ed ha aperto la strada all'affidamento terapeutico. Ora, appare evidente che tali indicazioni al momento possano essere considerate esclusivamente come tali. Inoltre, un'interpretazione di tale dato volta ad affermare un efficace ruolo incapacitante del carcere nel consumo di sostanze stupefacenti appare oltremodo affrettata ed imprudente⁹⁷. Tuttavia, essa apre interessanti prospettive di ricerca su un campo – quello della tossicodipendenza in carcere – che ancora oggi non appare sufficientemente esplorato e che, al contrario, meriterebbe di essere analizzato con maggiore compiutezza, magari partendo dalle indicazioni offerte dalla percezione di coloro che sono stati coinvolti nell'applicazione di una misura alternativa collegata ad uno stato di tossicodipendenza.

Per i soggetti in condizioni economiche disagiate le difficoltà paiono arrivare in primo luogo dai costi che comporta affrontare una misura alternativa. Tali difficoltà sembrano emergere in maniera più evidente fra coloro che hanno usufruito della detenzione domiciliare e della semilibertà. Nel primo caso, diversi intervistati ricordano come un soggetto agli arresti domiciliari, di regola, non possa lavorare. Ciò determina che un soggetto va a gravare sui costi della famiglia, che deve provvedere al suo mantenimento, senza poter contribuire alle spese familiari determinando un evidente paradosso se si pensa che il medesimo soggetto, dal carcere, può invece aiutare la famiglia a casa grazie ai proventi del lavoro svolto all'interno dell'istituto. In effetti, per gli arresti domiciliari (misura cautelare, diversa dalla detenzione domiciliare che rappresenta una vera e propria misura alternativa) l'art. 284 c.p.p. prevede che il giudice possa autorizzare la persona ad assentarsi per il tempo strettamente necessario ad esercitare l'attività lavorativa. Questo avviene a maggior ragione nella detenzione domiciliare là dove sussiste (o sopraggiunge durante l'esecuzione) un lavoro regolare; in questi casi la magistratura, nel momento in cui fissa le modalità di esecuzione, ne tiene conto e articola gli orari e la permanenza nel domicilio del condannato. Certo è che, da un punto di vista sostanziale, una persona che cerca lavoro difficilmente può trovarlo se gli sposta-

⁹⁷ Essa trascurerebbe, tra l'altro, i dati relativi agli elevati tassi di recidiva riscontrati fra i soggetti provenienti da un percorso caratterizzato dalla tossicodipendenza evidenziati dalle ricerche empiriche che si sono occupate del tema (Leonardi, 2007); inoltre, i riscontri evidenziati dagli osservatori indipendenti sulle condizioni detentive (Astarita, Bonatelli, Marietti, 2006) e da molti operatori del settore penitenziario rivelano come il consumo di sostanze stupefacenti in carcere sia ancora un fenomeno attuale.

menti all'esterno della propria abitazione sono molto limitati. Ciò produce nell'immaginario collettivo dei condannati la convinzione che quella della impossibilità del lavoro sia, appunto, la "regola".

Nel caso della semilibertà molte difficoltà paiono essere causate dall'ubicazione degli istituti preposti ad ospitare i semiliberi. Tali istituti sono stati nel tempo previsti prima presso l'istituto di Casamassima ed in seguito presso quello di Altamura. In entrambi i casi essi si rivelano troppo lontani dal territorio barese, dove lavoravano quasi tutti i soggetti intervistati, imponendo al semilibero, da un lato, di possedere una macchina e, dall'altro, costi eccessivi per una persona con difficoltà economiche:

“La semilibertà è da scartare per una persona [...] mi hanno mandato ad Altamura e la cooperativa è qua. Se tu mi mandi ad Altamura con 700 Euro di stipendio; se tu paghi 250 di affitto. Mia moglie, sì, mi aiuta, ma quello che può : 200-300 Euro al mese da collaboratrice domestica, quando si trova e quando non si trova. Quindi, anche con 1000 Euro al mese quando ti va bene, se tu ne consumi già 500 di benzina, come si fa? Io l'ho detto alla [...] che su quest'ultimo reato, e grazie a Dio e l'ultimo, se mi danno la semilibertà io non l'accetto perché, a parte il fatto che è stressante, non puoi lavorare perché i tempi sono quelli che sono: devi stare alle otto ad Altamura; devi stare chiuso in casa quando finisci di lavorare; hai un'ora di tempo per uscire di casa ed andare ad Altamura; se trovi un ingorgo per strada ti metti un'ansia di quelle che ti batte il cuore a tremila. No, non esiste proprio” (Int. n. 5).

Altrettanto paradossale è la situazione di coloro che non disponendo di un'autovettura di loro proprietà si ritrovano a chiedere un passaggio ad altre persone semilibere che tornano in carcere la sera, rischiando tuttavia di essere fermati con una persona con precedenti penali e di vedersi revocata la misura. Tale situazione evidenzia una distinzione fra semiliberi di “serie A” e semiliberi di “serie B” che appare chiaramente percepita dagli intervistati e che è efficacemente descritta in questo brano di intervista:

“La semilibertà è una misura alternativa fatta per i ricchi. Quando ti rechi fuori da un carcere dove ci sono dei semiliberi è facile vedere: tu vedrai che su quaranta semiliberi, ci sono fuori quaranta Jeep, Mercedes, per dire, macchine grosse; poi ci sono dieci utilitarie. Tu la mattina quando escono fatti questo esperimento: tu ti vedi, sia la sera che la mattina, i detenuti quando escono. Quando tu li vedi uscire dal portone: vedi quelli sorridenti, quelli sorridenti sono quelli che stanno bene. Vai tranquillo, li vedi andare vicino alla macchina più lussuosa. Quando ti vedi usci-

re quello incazzato, tutto mortificato, stai tranquillo che la macchina più schifosa ce l'ha lui. Fai questa prova. [...] La semilibertà è fatta per i possidenti, per le persone che stanno bene, che dormono tranquilli, ma se tu vai alla semilibertà e non sai cosa fare, non hai i soldi per fare il pieno di benzina”.

Accade quindi che lo *status* sociale dell'individuo ha un impatto rilevante sul come è effettivamente vissuta la misura alternativa e sull'efficacia della stessa nel favorire il percorso della persona coinvolta. In questo senso, appaiono auspicabili misure volte a limitare il più possibile l'impatto delle disuguaglianze sociali durante lo svolgimento della misura. Diversi intervistati, ad esempio, individuano nella predisposizione di una navetta che colleghi l'istituto di Altamura con i principali luoghi dove sono impiegate le persone in semilibertà come uno strumento per limitare i disagi causati dalla lontananza fra l'istituto di detenzione ed il luogo di lavoro.

Un aspetto che invece è comune a diversi soggetti che hanno affrontato una misura alternativa, a prescindere dalla posizione sociale, è la difficoltà con cui è vissuto il divieto di frequentare persone con precedenti penali. Tali difficoltà sono dovute a diversi motivi. Spesso, le relazioni instaurate negli anni, di fatto, rendono difficile non frequentare, anche solo saltuariamente, persone che hanno avuto simili esperienze con la giustizia penale; in altri casi, è l'abitare in alcune zone della città tradizionalmente ritenute “malfamate” e frequentate da un elevato numero di persone con precedenti penali a rendere assai arduo non incontrare pregiudicati:

“Certe volte capita che ti sei fermato al bar a prendere qualcosa da bere, oppure incontri qualcuno che sta già lì; oppure dopo di te entra questa persona, magari per loro non possiamo stare insieme. Noi non stiamo insieme, ma loro pensano che stiamo insieme ed allora ti fanno il rapporto e devi spiegazioni, controlli [...] Io ebbi un problema quando stavo in semilibertà, trovai degli amici vicino ad un benzinaio ed andai con loro a Casamassima. Nel fare i controlli fui chiamato dal direttore del carcere... Mi hanno voluto bene, mi dissero “va beh, questa volta è andata bene, ma la prossima volta...” successe solo quella volta” (Int. n.7).

“La cosa più brutta del mondo è che non puoi frequentare nessuno, trovano sempre lo spunto di farti qualcosa. A Bari vecchia un po' tutti hanno precedenti penali, devi andare sempre da solo” (Int. n.4).

Appare evidente come le ragioni che giustificano il divieto di frequentare persone con precedenti penali possono essere molteplici.

Sembra altresì evidente come tale divieto, applicato a soggetti nati e cresciuti in zone della città caratterizzate da un elevato numero di persone che hanno avuto nella propria vita problemi con la giustizia, se applicato alla lettera, si rivela incoerente con l'obiettivo di risocializzazione della misura alternativa, in quanto pretenderebbe la rescissione di ogni legame con le persone che vivono nel proprio quartiere. Appare, quindi, significativo come una delle più frequenti difficoltà percepite dagli intervistati sia proprio legata all'impossibilità di frequentare chi, sino al momento della condanna, apparteneva al gruppo di riferimento abituale sia esso relativo al gruppo amicale che a quello della famiglia allargata. Tale divieto pare, inoltre, essere vissuto in maniera assai afflittiva nel caso di applicazione del regime di sorveglianza speciale⁹⁸, il quale implica diversi divieti (es. non portare ombrelli, la privazione della patente ecc.) che spesso sono vissuti come non giustificati rispetto alle esigenze del controllo. In questi casi il divieto di frequentare persone con precedenti penali sembra essere percepito come un'ulteriore, non giustificata, limitazione vissuta da alcuni come un paradosso; paradosso ben rappresentato da un'affermazione avanzata da un intervistato che lamentava come durante la detenzione gli fosse stata insegnata l'arte di socializzare con i propri compagni di detenzione, con i quali però gli viene vietato di frequentarsi una volta scarcerato: *“Io in carcere sto con detenuti, tutti quanti hanno precedenti penali, fuori è vietato. [...] se devi mettermi la sorveglianza, mettimela. Non farmi uscire dal quartiere dove abito, ma non mettermi queste misure che non posso parlare, non possiamo dialogare. Quando andiamo in carcere facciamo dei colloqui con l'educatore, con l'assistente sociale, con parecchie persone che ci fanno capire che dobbiamo socializzare. Queste alternative che ce le mettete a fare? Se io devo socializzare, se devo riprendere a comportarmi da persona corretta, dovete anche darmi l'opportunità”* (Int. n.14).

⁹⁸ In genere, durante la misura alternativa non si applicano le misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956 e successive modifiche ed integrazioni. È, infatti, molto discusso in dottrina ed in giurisprudenza se, durante o alla conclusione positiva di una misura alternativa, sia legittima l'applicazione di una misura di prevenzione visto che per la concessione della prima viene valutata l'assenza di pericolosità sociale, che è invece il presupposto della seconda. È altrettanto vero che, laddove vi sia una misura di prevenzione in corso di misura alternativa, in genere si fanno prevalere le esigenze cautelari e di sicurezza.

3. Il vero grande bisogno: un lavoro

Tutte le esigenze e le difficoltà narrate fino ad ora appaiono tuttavia dei dettagli se raffrontati con la drammatica esigenza di un lavoro stabile manifestata dalla larga maggioranza degli intervistati. Tale necessità è reclamata per far fronte ad una pluralità di esigenze che si manifestano sotto tre principali aspetti.

Il primo, naturalmente, è l'aspetto economico. Larga parte degli intervistati versa in condizioni economiche disagiate, alle volte ai limiti della povertà. Per tali persone il lavoro è una vera e propria esigenza di sopravvivenza che limiterebbe le gravi difficoltà che stanno incontrando in questa fase della loro vita. In questo senso, occorre rilevare come i sussidi di disoccupazione di cui godono molte delle persone intervistate ammontano a circa 240 Euro al mese, una cifra assolutamente insufficiente per vivere una vita dignitosa.

Il secondo aspetto è legato alla reiterazione di nuovi reati. Diversi intervistati ammettono, più o meno apertamente, che, di fronte allo stato di estrema precarietà in cui si trovano, la via della criminalità torna ad essere attraente, quando non l'unica concretamente percorribile. È il caso di coloro che faticano a trovare un lavoro e vivono di sussidi di disoccupazione o grazie all'appoggio di familiari; è anche il caso di coloro che si arrangiano con lavori in nero caratterizzati da un elevato grado di aleatorietà; è il caso, infine, di chi lavora con contratti saltuari o con borse lavoro, in un continuo stato di incertezza sulla prosecuzione del contratto o sulla conversione della borsa in un lavoro stabile. In queste situazioni la commissione di reati è percepita come un'esigenza dettata dalla precarietà della vita non deviante. In questo senso, l'affermazione "*Io non è che ho fatto quei reati perchè sono stati voluti da me, ma perchè ho problemi che non riesco a trovare un lavoro*" (Int. n.2) appare come una vera e propria tecnica di neutralizzazione della colpa (Matza, 1976) il cui eco compare in molte interviste.

Un terzo aspetto che non deve essere trascurato è quello identitario. Molti degli intervistati individuano nel lavoro lo strumento per riaffermare un propria identità positiva da contrapporre a quella negativa che si è prodotta attraverso le condanne ed il carcere. Utilizzando una terminologia d'ispirazione interazionista, è possibile affermare che le condanne e le carcerazioni patite dalle persone intervistate, specie quando numerose, hanno prodotto una percezione del sé sostanzialmente negativa, specie se riletta alla luce del percorso che ha portato larga parte di loro all'abbandono dei

comportamenti che hanno causato le condanne e le carcerazioni. Tale rappresentazione negativa del proprio passato appare, inoltre, rafforzata dalle relazioni che tali soggetti hanno con le altre persone. Il pregiudizio nei confronti del pregiudicato pare svolgere un ruolo importante nelle relazioni del quotidiano, le quali hanno un rilievo alquanto apprezzabile, soprattutto quando la persona vive in piccoli contesti urbani caratterizzati da frequentazioni abituali:

“Non ti conosce più nessuno, ti guardano con un sorriso cinico e possibilmente, se prima c’era disponibilità, piacere nell’offrire un caffè [...] da quel periodo ho visto che buona parte di gente che magari riuscivi a dialogare un tempo, adesso uscire dall’altra porta” (Int. n. 9).

Attualmente gli intervistati, o almeno alcuni di loro, sembrano trovarsi in una sorta di limbo fra l’immagine negativa di sé stessi maturata nel tempo ed il desiderio di una rappresentazione non negativa verso cui ambiscono, ma che non appare totalmente raggiunta. In questo senso, la mancanza di un lavoro stabile pare costituire uno degli elementi che mancano a molti intervistati per poter dire di aver varcato la soglia ed essere tornati a far parte del mondo dei non devianti. L’estrema precarietà nella condizione lavorativa di alcuni di loro pare infatti consolidare questa difficile riaffermazione della propria identità nella quale l’abbandono del mondo dei devianti si confronta con un non completo raggiungimento del mondo dei non devianti. Alcune dichiarazioni rilasciate dagli intervistati appaiono sintomatiche di questa sensazione.

“Voglio camminare a testa alta perché ho un lavoro [...] voglio che quando una persona mi vede dice: “Quello è un lavoratore” (Int. n. 1).

“Il lavoro ti dà la possibilità di chiacchierare, di chiedere un consiglio pure ad un amico, magari spassionato, e quello magari ti dà la via giusta, oppure ti toglie dalla testa quello che può essere un problemino. Si conosce gente, si dialoga e, a fine giornata, uno rimane soddisfatto dice: “Sì, io ho lavorato, però oggi 30-40-50 Euro me li porto a casa” (Int. n. 9).

Di fronte alla necessità di ottenere un lavoro stabile, i precedenti penali costituiscono purtroppo uno stigma che rende la ricerca assai ardua. Dalle esperienze vissute dagli intervistati emerge come i pregiudizi nei confronti di coloro che hanno condanne penali alle spalle operino in maniera assai incisiva nella decisione di non assumere un pregiudicato, svolgendo un ruolo assai più rilevante di quello che riescono a svolgere, in senso contrario, gli incentivi economici garantiti ai datori di lavoro che assu-

mono persone provenienti da percorsi di vita disagiati. Tale pregiudizio pare essere stato vissuto sulla propria pelle da molti intervistati i quali ne parlano come un dato scontato, evidente.

“Io sono andato a cercare un lavoro, una persona come me, mi hanno detto: “Ma tu sei stato in carcere?” Mica posso dire di no” (Int. n. 1).

“Qualche volta, come sanno che ho avuto quel tipo di esperienza, hanno problemi sul lavoro. Non te lo dicono in faccia, però ti trattano diversamente. Non te lo fanno capire direttamente, fanno qualche battuta, ma so già come rispondergli: a chiunque può capitare una disgrazia del genere” (Int. n. 3).

Di fronte a tali difficoltà, per molti intervistati la ricerca di un lavoro diventa come un vero e proprio rituale quotidiano privo di speranza e caratterizzato da continui rifiuti. È giustificabile quindi il fatto che alcuni di loro perdano la speranza e liquidino la possibilità di ottenere un lavoro attraverso canoni convenzionali con la frase: *“Un pregiudicato chi lo prende? Lo sanno chi siamo noi!”* (Int. n. 15).

Di fronte a tale ostilità diffusa nel mercato del lavoro, qual è l'attività che si svolge all'interno dell'esecuzione penale? Nella percezione degli ex detenuti esiste un ruolo del servizio sociale nella ricerca di un lavoro stabile, anche se il giudizio sul compimento di tale ruolo pare essere assai negativo, al limite dell'irrelevanza. È bene precisare, tuttavia, che né l'U.E.P.E., né i servizi sociali territoriali, hanno istituzionalmente il compito della ricerca del lavoro, pur potendo, e di fatto questo avviene molto spesso, orientare la persona verso gli enti che hanno questo compito (centri per l'impiego, agenzie interinali, ecc.), o cercare di collaborare con tali enti per formulare programmi e progetti che diano una soluzione al problema.

Alcuni intervistati, infatti, sottolineano l'importanza dell'intervento del servizio sociale nell'indirizzare il soggetto verso una cooperativa, attraverso il sostegno economico della borsa lavoro. In rari casi, peraltro, tale forma di accesso al mercato del lavoro ha portato ad una stabilizzazione del rapporto di lavoro. In molti casi gli intervistati hanno sottolineato la precarietà del lavoro svolto e l'insufficienza della borsa a sostenere una vita dignitosa. In effetti, è comprensibile come lo strumento della borsa lavoro si riveli la via più praticabile per un tentativo di inserimento nel mondo del lavoro di soggetti che spesso ne sono stati espulsi da molto tempo e che attualmente non possiedono caratteristiche compatibili con le esigenze di tale mercato. Tuttavia, è altresì comprensibile come molti inter-

vistati lamentino la precarietà di tale strumento, insufficiente nel lungo periodo a garantire una vera prospettiva di serenità economica per la persona coinvolta. In questo senso appare comprensibile l'invocazione di un intervistato quando afferma: *“Se veramente loro ci vogliono aiutare a noi, solo quello devono fare, confermarci il lavoro”* (Int. n.1). L'insufficienza dell'ente pubblico nel trovare un lavoro rispetto alle aspettative, per certi versi improprie, che si creano nell'ambito dell'utenza è percepita in maniera ancor più evidente nei casi in cui i soggetti sono avviati, durante la fase di esecuzione della misura alternativa, verso corsi di formazione professionale cui non segue alcuno sbocco lavorativo. In questi casi i soggetti paiono essere stati indirizzati verso tali corsi soprattutto durante la fase di affidamento in prova al servizio sociale, con l'obiettivo, da un lato, di fornire una formazione professionale di base al soggetto in affidamento e, dall'altro, di tenerlo impegnato durante l'esecuzione della misura. Le borse lavoro, del resto, costituiscono in primo luogo un'opportunità per poter entrare in contatto con un'azienda e per maturare comunque un'esperienza lavorativa concreta (il che comporta anche l'imparare a relazionarsi in un contesto in cui ci sono ruoli e regole eteroimposte). Inoltre, a parziale rinforzo di tale opportunità, la modalità di erogazione adottata dal sistema dell'esecuzione penale esterna in Puglia comporta un'assunzione di responsabilità da parte dell'impresa, poiché il contributo economico non è corrisposto al soggetto condannato, ma all'impresa stessa, come contributo per l'inserimento lavorativo (anche a termine) dell'interessato. L'UEPE di Bari, riguardo alla formazione professionale, svolge in particolare due funzioni: a) la ricerca di contatti con gli enti che finanziano la formazione professionale, per tentare di suggerire che i bandi prevedano percorsi formativi e articolazioni dei corsi più aderenti alle esigenze dei condannati; b) la ricerca e l'aggiornamento delle informazioni sull'attività degli enti che erogano la formazione, per mettere in condizione i condannati di prendere parte a percorsi insieme ed alla pari con i liberi cittadini. Inoltre, durante il percorso della formazione, gli operatori sostengono la motivazione a portare a termine l'esperienza; molto spesso, infatti, i gettoni di presenza corrisposti sono del tutto irrisori per chi ha carichi di famiglia da sostenere e, quindi, la tendenza spesso è quella di abbandonare il corso appena si presenta la possibilità di un lavoro quale che sia (quasi sempre poco qualificato e talvolta irregolare), pur di guadagnare qualche decina di euro in più.

Nonostante queste doverose precisazioni, non si può non osservare, in alcuni casi, l'evidente delusione di coloro che, una volta collocati in un

percorso di reinserimento sociale, speravano di poter giungere all'ottenimento di un posto di lavoro: *“Magari mi mettevano da qualche parte. Io invece ho la qualifica, ma non ho trovato lavoro. Gli assistenti sociali non ti trovano il lavoro, è te che te lo devi trovare”* (Int. n. 3). Sono evidenti in queste frasi le accuse verso gli operatori che dovrebbero essere indirizzate verso un mercato del lavoro come quello pugliese (e di molte altre regioni del Sud d'Italia) che non offre opportunità, non essendo questa evidentemente una criticità specifica dell'esecuzione penale e del servizio incaricato, ma più in generale della società in senso lato.

In altri casi, la misura alternativa può anche non prevedere alcuna forma di inserimento lavorativo e di formazione professionale. Mentre negli altri casi, l'atteggiamento di fronte alla possibilità/capacità del servizio sociale nel trovare un lavoro pare alternarsi fra la speranza e la delusione, fra questi ultimi pare esservi la convinzione che il servizio sociale non sia una via attraverso la quale è possibile trovare un lavoro. Secondo tale categoria di intervistati, il servizio sociale svolge quasi esclusivamente una funzione di supporto morale o di consiglio, quasi mai, tuttavia, essendo in grado di fornire supporti concreti.

Anche l'apporto di istituzioni diverse rispetto a quelle pubbliche si rivela piuttosto limitato. In particolare, ci si aspettava forse di rilevare una maggiore presenza da parte di istituti religiosi, parrocchie od enti caritatevoli d'ispirazione religiosa. In realtà, solo un intervistato ha citato la parrocchia dove egli vive come fondamentale nel trovare il lavoro attualmente svolto. È possibile, tuttavia, che tale assenza delle istituzioni religiose possa rilevarsi come solo apparente e determinata dalla limitatezza e dalle caratteristiche del campione. Occorre, quindi, rinviare ogni giudizio ad un approfondimento investigativo che indaghi più specificamente tale ambito del problema.

Appare tuttavia evidente come, in presenza di tale limitatezza nei supporti esterni, divenga fondamentale la figura del soggetto, le sue abilità, i suoi ambiti relazionali. Nell'interpretazione di tale fenomeno, a nostro parere, è possibile ricorrere alla tradizionale schematizzazione di Luigi Berzano (1994) sull'impatto dell'esperienza detentiva in relazione alle risorse personali e relazionali del detenuto. Secondo Berzano, le risorse personali (intellettive e relazionali) e le risorse sociali (reti familiari, amicali, ecc.) di cui il detenuto può disporre, concorrono ad influenzare fortemente il modo in cui viene vissuto il periodo di detenzione. In particolare, la disponibilità di entrambi i tipi di risorse consente di vivere la carce-

razione prevalentemente come una *parentesi*, ossia in maniera meno traumatica e deleteria; viceversa, chi è privo sia di risorse personali che sociali, sembrerebbe maggiormente destinato a vivere il carcere come *terminale dell'esclusione*. Vi sono, inoltre, i due casi intermedi rappresentati il primo dalla presenza esclusivamente di risorse personali (e in questo caso Berzano parla di *mobilizzazione interna*, tipica del detenuto che *si dà da fare*) e il secondo dalla presenza esclusiva di risorse sociali (ed è il caso invece della *mobilizzazione esterna*, posta in essere da soggetti che supportano dall'esterno il detenuto). Allo stesso modo, sia durante la fase dell'esecuzione della misura alternativa, sia durante la fase di ricerca di un lavoro stabile il peso delle risorse individuali e sociali della persona appare essere determinante. In particolare, occorre purtroppo sottolineare come gli interventi delle agenzie pubbliche di supporto alla persona ex detenuta non possono essere in grado di colmare le differenze, in termini di opportunità, che sono invece prodotte dalla differente posizione sociale dei soggetti coinvolti. La posizione sociale del condannato, soprattutto in relazione a quelli che sono i suoi legami sociali, pare essere un elemento determinante, sia in relazione alla possibilità di accedere alla misura alternativa, sia in relazione alla possibilità di ottenere un lavoro stabile una volta scontata la pena. Per quanto riguarda il primo aspetto, è infatti notorio come l'accesso ad alcune misure (es. semilibertà) sia condizionato alla possibilità di svolgere un lavoro, o come comunque la possibilità di accedere ad un'attività lavorativa favorisca la concessione di misure per le quali non è formalmente previsto l'obbligo del lavoro (es. affidamento al servizio sociale). Durante la ricerca, inoltre, è emerso che il disporre di un posto di lavoro regolare è un elemento che attenua di molto le possibilità di essere sottoposto a sorveglianza speciale, così come mostrato da questo brano di intervista.

“Nel 2002 mi fecero di nuovo la proposta di sorveglianza speciale, dopo che avevo... Allora chiamai la [...] dicendo che allora stavo lavorando presso il Margherita di Bari. Portando tutte le buste paga e le cose hanno lasciato proprio perdere perché non avevo fermi né niente” (Int. n. 10).

Diventa così assai importante, soprattutto per coloro che sono in carcere, poter trovare un lavoro all'esterno in modo da presentare la richiesta di misura alternativa. La maggioranza degli intervistati dichiara di essere riuscito a trovare un lavoro che giustificasse la misura alternativa attraverso il legame con parenti ed amici che hanno offerto un posto di lavoro dove svolgere un periodo in misura alternativa. L'importanza di tali legami

si rivela ancor più importante in quanto, come dichiarato da diversi intervistati, appare opinione diffusa il fatto che generalmente i datori di lavoro non amino assumere una persona in misura alternativa, oltre che per i pregiudizi di cui si è appena detto, anche per il fatto che l'assunzione di un detenuto presuppone diversi controlli da parte delle forze dell'ordine, volti sia a verificare la regolarità dell'assunzione, sia la posizione dell'impresa dal punto di vista fiscale. In diverse occasioni, inoltre, i lavori ottenuti in assenza di legami personali rilevanti lasciano spazio a "cattive sorprese" che in alcune occasioni determinano la revoca della misura alternativa. Non sono apparsi così rari, infatti, i casi di revoca della semilibertà che hanno avuto origine da inadempienze del datore di lavoro nel pagamento del salario, o casi di perdita del lavoro durante l'esecuzione della misura non causati dalla negligenza del detenuto quanto piuttosto dall'estrema precarietà del lavoro. In presenza di tali situazioni, i legami personali paiono diventare lo strumento più efficace per far fronte a difficoltà altrimenti assai rilevanti.

Sembra evidente, quindi, come tali legami svolgano un ruolo importante anche nella fase successiva all'esecuzione della misura alternativa. Larga parte dei soggetti che attualmente lavorano a tempo pieno dichiarano di aver ottenuto il lavoro in maniera autonoma, senza l'apporto dei servizi pubblici. Anche in questo caso, quindi, emerge la rilevanza delle abilità personali del soggetto, i legami con parenti ed amici, la capacità di attivarsi per ottenere un posto di lavoro. Coloro che possiedono tali forme di vantaggio sugli altri paiono, in tempi più o meno lunghi, essere riusciti a trovare forme di lavoro più o meno stabili. Per coloro che non possiedono tali forme di abilità o relazioni spendibili nell'accesso al mercato del lavoro il percorso appare assai più tortuoso e limitato alle scarse offerte dell'amministrazione della giustizia penale. Appare quindi come anche nell'accesso alle misure alternative e nei percorsi post-penitenziari assuma un peso assai rilevante la variabile legata allo *status* della persona coinvolta. Così come nello svolgimento della misura alternativa sono state individuate una categoria di condannati per così dire di serie A ed una di serie B, anche nell'approccio al tema del lavoro può essere individuata tale differenza legata alla posizione sociale del condannato. Occorre rilevare tale posizione, di fatto, prescindendo dal tipo di reato commesso, determinando una situazione di accesso al mercato del lavoro assai variegata e per molti versi indipendente da tale gravità. In questo senso, è doveroso sottolineare la drammaticità di tale situazione che implica un intervento più efficace

degli enti pubblici a supporto delle figure più disagiate, le quali al momento paiono con maggiore frequenza escluse dal mercato del lavoro, con il rischio di un conseguente reingresso all'interno di circuiti devianti.

4. I rapporti con gli attori delle misure alternative

Entrare in misura alternativa implica il mutamento delle relazioni interpersonali con cui il soggetto si confronta nel quotidiano. Tale mutamento appare assai rilevante nel caso in cui la persona provenga dal carcere. In questo caso, il passaggio è da rapporti vissuti prevalentemente con gli altri detenuti, con gli agenti di polizia penitenziaria e con il personale dell'area educativa ad una struttura di rapporti assai più aperta, che vede come figure professionali principali gli operatori del servizio sociale e le forze di polizia che operano i controlli sul corretto svolgimento della misura⁹⁹. Meno netto è il mutamento per i soggetti che provengono dalla libertà, i quali, non avendo patito il trauma della detenzione, vedono sostanzialmente aggiungersi al proprio ambito relazionale del quotidiano le figure professionali che operano nell'ambito delle misure alternative. In questo paragrafo si intendono analizzare le caratteristiche principali dei rapporti fra le persone in esecuzione penale ed i principali attori professionali che essi incontrano durante la misura alternativa. Nel compiere tale analisi si ritiene fruttuoso ricorrere ad una costruzione teorica utilizzata in una ricerca (Favretto, Sarzotti, 1999) compiuta all'interno della dimensione penitenziaria, là dove si è osservato un duplice approccio professionale da parte degli operatori carcerari nell'interpretazione dell'ordinamento penitenziario e nel rapportarsi con il detenuto: un primo modello, definito "paterno", che contraddistingue prevalentemente gli agenti di polizia penitenziaria impegnati a fondare il proprio operato in relazione alle esigenze di sicurezza dell'istituzione; un secondo, definito "materno", riguardante gli operatori dell'area trattamentale, i quali abbinano alla dimensione securitaria un approccio maggiormente solidaristico ed attento ai bisogni della persona. Riteniamo che tale approccio dicotomico possa essere riproposto in questa sede nella descrizione delle relazioni che coinvolgono, da un lato, i soggetti sottoposti ad esecuzione penale e, dall'altro, rispettivamente gli ope-

⁹⁹ È evidente come il numero di figure professionali con cui il soggetto può entrare in contatto è più numeroso, comprendendo, tra l'altro, gli operatori del privato sociale o i datori di lavoro. Tuttavia, nell'ottica dell'economia di questo lavoro, si è inteso considerare esclusivamente le figure citate con maggiore frequenza dagli intervistati nel descrivere i rapporti con gli operatori durante il periodo in misura alternativa.

ratori del servizio sociale e la polizia demandata ai controlli. In questo caso, la cultura professionale materna, prevalentemente fondata su una lettura dei bisogni e delle prospettive di reinserimento sociale della persona si è manifestata maggiormente negli operatori del servizio sociale e del Ser.T. La cultura paterna, più incline al controllo ed alla sicurezza, appare invece propria delle relazioni fra le persone sottoposte ad esecuzione penale e la polizia.

Per quanto riguarda il modello relazionale “materno”, occorre rilevare come la maggioranza degli intervistati definiscano come buoni i rapporti con gli operatori del servizio sociale, in diversi casi sottolineandone l’umanità, ringraziandoli apertamente per l’aiuto che hanno fornito loro o, semplicemente, apprezzando il fatto che non sono stati troppo pressanti durante il periodo svolto in misura alternativa. In alcuni casi gli intervistati parlano dell’assistente sociale come di una persona di famiglia, un supporto che è stato importante nei diversi momenti della propria vita e che tuttora chiamano nei momenti di difficoltà. Tale ruolo materno in alcune occasioni è assunto anche dagli operatori del SERT che sono percepiti dalle persone che hanno avuto problemi di tossicodipendenza come fondamentali nel loro percorso di disintossicazione e come un importante aiuto sia sotto l’aspetto morale, sia sotto l’aspetto dei consigli, anche di carattere legale, che nel tempo hanno saputo fornire. In presenza di tale percezione generalmente positiva nei confronti delle figure dell’area trattamentale esterna al carcere, sono assai rari i casi di conflitti gravi, espliciti. Solo un intervistato ricorda come negativi i rapporti con la prima assistente sociale che ha seguito il suo caso, definita come una persona che “*non credeva in me*” (Int. n. 14), mentre i rapporti paiono essere molto positivi con l’attuale assistente sociale percepita come una persona che offre maggiore fiducia. Tale valutazione positiva dei rapporti fra assistenti sociali e soggetti in esecuzione penale esterna non vuole tuttavia trascurare l’aspetto ambivalente del ruolo dell’assistente sociale, là dove esso impone di conciliare l’aspetto del supporto alla persona affidata a quello del controllo e del giudizio sul percorso compiuto. Come già dimostrato da altre ricerche (Baccaro, Mosconi, 2002; Santoro, Tucci, 2006), tale ruolo ambivalente pare essere nettamente percepito dai fruitori della misura, i quali non mancano di sottolineare la frequenza delle visite, spesso effettuate a sorpresa, e la necessità di seguire le indicazioni in maniera precisa al fine di evitare problemi che possano portare alla revoca della misura alternativa. Tuttavia, la natura di tali rapporti, e del controllo stesso, non appare come apertamente

conflittuale, così come invece si riscontra nei rapporti con la polizia. A nostro parere, tale percezione diffusa fra gli intervistati può essere interpretata alla luce dell'instaurazione del rapporto "materno" che porta ad individuare come aiuto, supporto, anche ciò che nei rapporti con le forze dell'ordine è identificato come esclusivo controllo. Nel definire i rapporti fra gli operatori del servizio sociale ed i soggetti assistiti potrebbe quindi essere mutuata una metafora largamente utilizzata nell'ambito della sociologia delle organizzazioni, là dove essa definisce "cooperazione conflittuale" (Crozier, Friedberg, 1995) l'insieme di rapporti che coinvolgono i partecipanti all'azione all'interno di un sistema d'azione organizzato. Pur con alcune non trascurabili differenze, anche i rapporti fra i soggetti in misura alternativa e gli operatori del servizio sociale possono essere inquadrati all'interno di tale quadro teorico, là dove, in presenza di obiettivi differenti e di una diseguale distribuzione del potere relazionale, i soggetti attuano forme di collaborazione che hanno come obiettivo la soddisfazione dei rispettivi interessi. In questo caso gli intervistati paiono, di fatto, aver adottato forme di cooperazione con gli operatori del servizio sociale finalizzate a conseguire i vantaggi che il buon andamento della misura può garantire loro; tale cooperazione, tuttavia, non si libera totalmente dalla conflittualità recata dal fatto che gli interessi dell'istituzione socio-assistenziale non sono totalmente assimilabili a quelli del fruitore del servizio e dall'esistenza di un potere decisionale a favore degli operatori del servizio sociale.

Il modello relazionale "paterno" si caratterizza invece per una più evidente conflittualità. In questo caso l'atteggiamento relazionale "materno" degli operatori dell'area trattamentale esterna pare essere sostituito da un'indole più marcatamente indirizzata all'esclusivo controllo del rispetto delle prescrizioni che regolano lo svolgimento della misura alternativa. Le forme e la frequenza dei controlli di polizia nei confronti dei soggetti sottoposti a misura alternativa paiono variare in maniera sensibile in relazione al tipo di persona beneficiaria della misura. Da un lato, controlli più frequenti ed approfonditi paiono essere riservati ai soggetti considerati più pericolosi: tossicodipendenti, persone con numerosi precedenti penali a carico, in generale soggetti "conosciuti" dalle forze dell'ordine. Dall'altro lato, saltuari e meno incisivi appaiono i controlli nei confronti di autori di reati occasionali, spesso non transitati dal carcere e considerati meno pericolosi. In questo senso, la frequenza e la cura nei controlli pare essere determinata, più che dalla gravità del reato commesso, dall'abitudine nella commissione di reati che porta a considerare un soggetto come un poten-

ziale recidivo. In questi casi non sono risultate rare, secondo i ricordi degli intervistati, vere e proprie forme di conflitto al momento della concessione della misura fra quelli che erano i pareri delle forze dell'ordine e quelli che erano gli indirizzi del servizio sociale. Tali forme di dissenso paiono manifestarsi proprio in quelle occasioni che vedono coinvolti soggetti con diverse precedenti carcerazioni nelle quali le forze dell'ordine paiono, quasi con automaticità, esprimere giudizi negativi sulla concessione del beneficio che mal si conciliano con le esigenze di risocializzazione che invece sono espresse nelle relazioni del servizio sociale volte all'ammissione alla misura alternativa.

La percezione degli intervistati sui controlli delle forze dell'ordine pare quindi riflettere la natura dei controlli cui sono stati sottoposti. Alcuni dichiarano di non aver avuto particolari problemi durante i controlli di polizia. Tali soggetti, in genere, dichiarano di essere "*sempre stati precisi*" (Int. n.13). In questi casi gli intervistati paiono percepire i controlli di polizia come una delle tante *routine* cui bisogna sottostare durante il periodo in misura alternativa, ma non paiono ritenere tali procedure particolarmente gravose. Tali soggetti, con frequenza, coincidono con le persone che non hanno numerosi precedenti penali sulle spalle e che probabilmente sono state sottoposte a controlli meno frequenti ed incisivi da parte delle forze di polizia, elaborando con tali forze un rapporto fondato su una minore conflittualità. Per quanto riguarda i soggetti con problemi di tossicodipendenza, o con numerosi precedenti penali sulle spalle, i rapporti con le forze di polizia appaiono essere ben più conflittuali ed i controlli cui sono stati sottoposti paiono essere percepiti come gravosi, alle volte assillanti. In questi casi pare evidente come nei rapporti con le forze di polizia non vi sia nessuna reale forma di collaborazione, ma solo un finto rispetto sotto cui si celano una serie di sentimenti, che vanno dalla paura al fastidio, che sono malcelati anche nel momento dell'intervista.

Tale conflittualità latente, inoltre, diventa manifesta in quei casi in cui i contatti con le forze di polizia si protraggono anche nella fase successiva alla detenzione, diventando un vero e proprio controllo costante sulle attività della persona: "*Vedono sempre quello che tu hai fatto, non è che dicono: "questo ha fatto reati 11-12 anni fa ed adesso lavora" [...] è una cosa brutta quando ti fermano davanti alle persone e ti perquisiscono la macchina. Loro ti fermano con questa arroganza, con questa prepotenza. Questo mi da fastidio*" (Int. n. 2). I fattori che generano tale diversa percezione dei rapporti con la polizia paiono essere molteplici e non è questa

la sede per proporre un'elencazione analitica. È tuttavia possibile proporre una chiave di lettura che fa leva sulle relazioni instaurate fra gli attori coinvolti. I controlli paiono infatti concentrarsi sui soggetti ritenuti pericolosi sulla base di una serie di variabili legate prevalentemente alle caratteristiche della persona, ai precedenti penali ed al tipo di reati commessi. Tale frequenza ed intensità nei controlli pare generare un atteggiamento ostile da parte dei controllati i quali in alcuni casi si percepiscono come perseguitati dalla polizia. Ciò determina rapporti maggiormente conflittuali i quali a loro volta generano un inasprimento dei controlli. Tali dinamiche appaiono indubbiamente di carattere problematico e meritano attenzione da parte delle agenzie preposte alla gestione delle misure alternative in quanto potenzialmente produttrici di perversioni nelle relazioni fra determinati gruppi sociali e le forze dell'ordine, così come già accaduto in altre realtà metropolitane e testimoniate dalla ricerca impegnata nel settore¹⁰⁰.

Un'ultima annotazione, in coda a questo paragrafo, riguarda un'opinione manifestata da alcuni intervistati. Secondo tale opinione un eccesso nell'utilizzo delle misure alternative non vedrebbe il favore delle forze di polizia in quanto un maggior numero di persone in misura alternativa implica un aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, i quali si traducono in un aumento dei carichi di lavoro ed in conseguenti problematiche organizzative nella distribuzione dei compiti: *“Per le forze dell'ordine è una cosa negativa questa, perché li carichi di lavoro. Più persone in misura alternativa ci sono e più per loro è faticoso, e non è che si comportino tanto bene”* (Int. n.5). Ora, non è questa la sede ove verificare se all'interno delle forze di polizia vi sia realmente tale approccio critico nei confronti delle misure alternative. Piuttosto, appare sintomatico dei rapporti fra soggetti in misura alternativa e polizia il fatto che proprio coloro con alle spalle un maggior numero di condanne, di cui fanno parte, come si è detto, anche quelli che hanno imparato a “lavorarsi il sistema”, presentano descrizioni così articolate, e critiche, delle dinamiche organizzative che coinvolgono le forze dell'ordine operanti sul territorio. Appare come nel senso comune degli ex detenuti vi sia la consapevolezza di una opposizione delle forze di polizia nei confronti delle misure alternative che coinvol-

¹⁰⁰ Si intende in primo luogo richiamare le ricerche di ispirazione interazionista simbolica, là dove hanno analizzato le relazioni fra i soggetti appartenenti a classi sociali marginali e le agenzie preposte al controllo della sicurezza urbana. In particolare, si rimanda alle ricerche di W. Chambliss (1976, 1995) sulla devianza minorile e sulla repressione del consumo e cessione di sostanze stupefacenti.

ge tutti gli ambiti del loro agire, compreso quello organizzativo. È necessario, quindi, proporre una riflessione sulla percezione reciproca delle parti in vista di un miglioramento del servizio che non può non essere accompagnata da una più approfondita analisi delle dinamiche relazionali, ed organizzative, che coinvolgono la gestione delle misure alternative.

5. Quando ha deciso di smettere?

Un ultimo tema di cui è opportuno trattare in questa ricognizione sulle percezioni dei fruitori delle misure alternative riguarda la vita attuale, soprattutto in relazione alla scelta di non commettere ulteriori reati e, in qualche modo, cambiare vita. Evidentemente tale analisi ha un senso se proposta nei confronti di coloro che hanno un percorso deviante caratterizzato da numerose condanne. Meno appropriata appare la proposizione di una lettura delle motivazioni che hanno portato alla fine della commissione di reati per coloro che sono stati condannati una sola volta a seguito di isolate esperienze criminali. In questo senso, le osservazioni che si propongono non sono il frutto di una domanda specifica, quanto piuttosto, nella maggior parte dei casi, l'approdo della conversazione che inevitabilmente, ad un certo punto, portava a chiedere "Quando ha deciso di smettere con questa vita?".

Alcuni elementi sono stati già presentati nei precedenti paragrafi: alcuni tossicodipendenti narrano come a seguito di una lunga carcerazione si siano trovati nelle condizioni di smettere di utilizzare sostanze stupefacenti; altri ammettono che l'invio in misura alternativa ha aiutato nel percorso di risocializzazione. Accanto a tali fattori, in questa sede è tuttavia necessario affiancare una variabile che nelle narrazioni degli intervistati pare assumere un ruolo spesso preponderante rispetto agli elementi evidenziati in precedenza: gli affetti. Diversi intervistati, infatti, ricordano come momento decisivo per un "cambio di rotta" nella propria esistenza quello in cui hanno conosciuto la persona che sarebbe diventata la propria moglie o compagna. Tale incontro, in molti casi, è stato seguito dalla nascita di figli e dalla formazione di una famiglia. La compagna pare aver svolto un vero e proprio ruolo di indirizzo per la persona, strappandola dalle compagnie e dagli stili esistenziali che fino a quel tempo avevano caratterizzato la propria vita, incanalandolo all'interno di uno stile di vita fondato sulla famiglia. In molti casi, durante l'intervista è capitato che intervenissero le compagne dell'intervistato per precisare fatti, avvenimenti e posizione giuridica del compagno. In quelle occasioni esse hanno sempre sottolinea-

to il loro ruolo nel “controllare” il marito e nell’indirizzarlo verso uno stile di vita non deviante. Tale ruolo centrale della compagna è con frequenza ammesso dagli stessi intervistati quando, nel narrare i propri percorsi devianti, in diverse occasioni affermano: “*Ero un ragazzino, da quando c’è mia moglie è diverso*” (Int. n.1), individuando come vero e proprio momento spartiacque della vita l’incontro con la persona che sarebbe in seguito diventata la propria moglie. In queste occasioni la donna pare assumere una funzione disciplinante che associa al ruolo di compagna quello di una figura materna che indirizza il soggetto verso la cessazione di comportamenti devianti, a favore di una canalizzazione della propria esistenza all’interno di un binario considerato socialmente non riprovevole. Sintomatico dell’importanza di tale ruolo, e della difficoltà del percorso che ha ricondotto il soggetto all’interno della massa dei “non devianti”, appare il frequente utilizzo del termine “arreso” per identificare la decisione di smettere di commettere reati e cambiare vita: “*Lui si è arreso, avendo una bambina piccola [...] la bambina è servita molto a crearsi una famiglia. Si è stimolato molto, non ha più amici, non ha più nessuno*” (Int. n. 10, moglie dell’intervistato); “*Io non è che mi arrendo, però ci tengo alla famiglia, non voglio che... l’errore è stato mio forse, crearmi una famiglia, ci dovevo pensare prima, però oramai c’è e la devo portare avanti*” (Int. n. 14). In questi casi, la resa non è presentata esclusivamente di fronte alla giustizia penale, ma nei confronti di uno stile di vita che è abbandonato a favore di altri valori. L’utilizzo di tale termine appare quindi lo specchio significativo di un percorso assai conflittuale nel quale, ad un certo punto, gli avvenimenti della vita hanno portato a cambiare rotta. Quanto il cambio di rotta sia oltremodo difficile è testimoniato anche dalle numerose dichiarazioni di chi, in modo più o meno esplicito, ricorda come le tentazioni, una volta usciti dal carcere, non manchino: “*In tanti mi sono venuti a dire “perché non ti metti di nuovo...” ma non mi interessa più*” (Int. n. 1). Tali tentazioni costituiscono la cornice di un quadro all’interno del quale sono contenute tutte le difficoltà che incontra il percorso di reinserimento sociale di una persona sottoposta ad esecuzione penale. Una cornice pericolosa cui l’ambito familiare ed affettivo della persona solo in alcuni casi riesce a far fronte.

Un’ultima considerazione riguarda un aspetto di criticità che riguarda direttamente le disfunzioni della giustizia penale. In alcune occasioni, infatti, è la lentezza della giustizia penale a mettere seriamente in crisi percorsi di reinserimento costruiti negli anni con fatica. Ci si riferisce ai ca-

si in cui le sentenze arrivano al giudicato molti anni dopo la commissione del reato, spesso quando le cause che hanno portato alla commissione del crimine sono state superate. In tali casi il sopraggiungere dell'ordine di esecuzione della condanna rischia di interrompere, soprattutto quando non sussistono le condizioni per richiedere nuovamente l'applicazione di una misura alternativa, percorsi di reinserimento faticosamente costruiti nel tempo. Un esempio dell'impatto negativo provocato dal sopraggiungere di cumuli di pena è rappresentato dal caso del corso di formazione per operatore ecologico istituito dal comune di Bari, il quale garantisce delle concrete possibilità occupazionali a soggetti che, purtroppo, periodicamente devono interrompere il processo formativo a causa del sopraggiungere di condanne per reati anche molto lontani nel tempo. In presenza di tale situazione deve giudicarsi in maniera positiva la scelta di impiegare i familiari della persona riarrestata nel posto di lavoro precedentemente occupato dal congiunto, in tal modo limitando il danno prodotto dalla carcerazione. Più in generale, riteniamo che sia doveroso condividere quelle proposte, scaturite anch'esse a seguito dell'esperienza ricavata attraverso la ricerca empirica (Santoro, Tucci, 2006), volte ad introdurre una sorta di sospensione condizionale della pena per quei soggetti che hanno concluso positivamente un percorso di affidamento al servizio sociale.

6. Le opinioni sull'indulto

Si è deciso di dedicare una breve appendice di questa parte qualitativa del rapporto di ricerca ad un aspetto che, se da un lato non è direttamente collegato ai percorsi di risocializzazione dei beneficiari delle misure alternative, presenta comunque aspetti di sicuro interesse in quanto riguarda la rappresentazione della giustizia penale da parte degli intervistati. In particolare, durante la ricerca si è avuto modo di rilevare come diversi intervistati esprimessero giudizi negati sul provvedimento di indulto. La cosa è apparsa singolare, soprattutto in quanto molti di loro erano stati beneficiari del provvedimento di clemenza. Si è quindi deciso di approfondire l'argomento domandando a più soggetti un parere sul provvedimento e chiedendo di motivare tale parere. A seguito di tali domande si è avuta la conferma di una maggioranza di pareri contrari all'indulto. Il motivo principale addotto dagli intervistati è il fatto che la maggior parte degli scarcerati grazie all'indulto sarebbe rientrato in carcere nel giro di pochi mesi. Soltanto alcuni ricordano di non conoscere nessun beneficiario dell'indulto che sia tornato in carcere: *“Io non conosco nessuno che ha sgarrato con l'indul-*

to, almeno qualcuno che conosco qua vicino. Si sono sempre saputi tenere. Chi sbaglia nell'indulto è proprio perché ha la sabbia nel cervello: loro ti danno la possibilità di essere di nuovo un uomo libero..." (Int. n. 12). L'opinione prevalente, invece, ritiene che larga parte dei beneficiari del provvedimento di clemenza abbia continuato a commettere reati: "*Quando sono usciti con l'indulto la maggior parte sono tutti stati arrestati di nuovo. Se tu sentivi i telegiornali: indulto, la maggior parte di nuovo tutti arrestati*" (Int. n. 15). Ora, le poche ricerche che si sono occupate della recidiva dei beneficiari dell'indulto mostrano come i tassi di recidiva sono piuttosto bassi¹⁰¹. Tuttavia, tale dato non pare aver intaccato un'opinione diffusa secondo la quale l'indulto sarebbe un fallimento in quanto avrebbe provocato un aumento dei reati commessi dagli "indultati". Sorprende, e per qualche verso preoccupa, come tale stereotipo di senso comune coinvolga anche coloro che in qualche modo dovrebbero essere a stretto contatto con il fenomeno e rappresentare le istanze di chi ha beneficiato della misura senza commettere ulteriori reati. Significativo appare al riguardo il richiamo agli organi di informazione di massa come fonte dalla quale gli intervistati traggono le loro convinzioni. Evidentemente, il sistema mediatico è in grado di sostituire l'esperienza diretta nel generare opinioni su un tema che gli intervistati dovrebbero conoscere in prima persona in quanto parte del loro vissuto. Pur in presenza di uno scarso numero di intervistati che dichiara di conoscere persone che sono rientrate in carcere dopo aver beneficiato del provvedimento di clemenza, la maggioranza di loro è convinta di tale fallimento in quanto affermato dai mass-media. Tali convinzioni portano a riflettere sul ruolo dei mass-media nella rappresentazione della realtà. In particolare, il ruolo da essi assunto nella rappresentazione dell'indulto appare essere decisivo nella creazione di un senso comune che tende a valutare la legge come un fallimento¹⁰². Più in generale, tale fenomeno induce a delle riflessioni sull'influenza dei mass-media nella creazione di convinzioni sull'amministrazione della giustizia penale e sul crimine che solo in alcune occasioni reggono di fronte ad un'analisi approfondita dei fatti. Di tale ruolo si ritiene che oggi debbano necessariamente riflettere anche le agenzie che si occupano di risocializzazione delle perso-

¹⁰¹ Sul tema mi permetto di rimandare a Torrente (2008). Per un approccio economicistico all'argomento si rimanda inoltre a Drago, Galbiati, Vertova (2007), Barbarino, Mastrobuoni (2007).

¹⁰² Per una ricerca di carattere esplorativo sul tema si rimanda a Blengino, Torrente (2006).

ne che provengono da esperienze di carcerazione, in quanto gli stessi soggetti che in questa ricerca esprimevano tali forme di pregiudizio nei confronti dell'indulto con frequenza sono a loro volta sottoposti ad altre forme di pregiudizio fondato su stereotipi che rendono i percorsi di risocializzazione carichi di difficoltà spesso difficilmente superabili.

Capitolo 3.
Prima analisi dei dati quantitativi
sui fascicoli dello UEPE di Bari
di Daniela Ronco

Quanto segue sarà dedicato alla presentazione dei dati quantitativi raccolti dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Bari rielaborati attraverso il programma SPSS. Una prima parte sarà dedicata alla presentazione del campione, con particolare riferimento ai dati socio-anagrafici dei soggetti. Una seconda parte prenderà in esame, invece, la loro posizione giuridica, attraverso l'analisi della misura alternativa presa in considerazione dal presente lavoro e dei percorsi precedenti e successivi alla misura stessa. Infine, una terza parte volgerà l'attenzione in particolar modo al fenomeno della recidiva, attraverso una correlazione con i dati più significativi descritti nelle prime due parti. Nel corso di tale analisi i dati relativi al campione in esame saranno comparati ai dati nazionali (forniti dal Ministero della Giustizia) e alle considerazioni emerse da precedenti ricerche sul tema.

Dati socio-anagrafici


I fascicoli del campione, composto da 265 casi, riguardano persone nate tra il 1933 e il 1981. La tabella n. 1 riporta la suddivisione in classi di età del campione esaminato.

Tabella n. 1. Età

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	25-29	9	3,4	3,4	3,4
	30-34	20	7,5	7,5	10,9
	35-39	61	23,0	23,0	34,0
	40-44	60	22,6	22,6	56,6
	45-49	36	13,6	13,6	70,2
	50-59	49	18,5	18,5	88,7
	60-69	24	9,1	9,1	97,7
	70 e oltre	4	1,5	1,5	99,2
Non rilevato		2	,8	,8	100,0
Totale		265	100,0	100,0	

Come si può notare in maniera più accentuata nel grafico n. 1, la fascia di età maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 35 e i 45 anni (45.66% della popolazione).

Grafico n. 1. Età



Tale situazione riflette in misura abbastanza fedele il contesto nazionale. Tuttavia, i dati del Ministero della Giustizia relativi al 2002 mostrano come la popolazione sottoposta a misura alternativa sia rappresentata soprattutto dalle fasce di età tra i 18 e i 39 anni, in particolare per quanto riguarda la categoria degli affidamenti dalla libertà (la più alta percentuale del campione oggetto della presente indagine, come si vedrà in seguito nel capitolo riguardante le misure giuridiche). Ciò significa che il campione barese si caratterizza per essere leggermente “più anziano” della media nazionale.

Grafico n. 2. Misure alternative - (dati nazionali)




Fonte: Ministero della Giustizia

Per quanto riguarda, invece, la suddivisione in base al genere, la grande maggioranza delle persone oggetto del campione sono uomini (l'93.2%), mentre le donne si attestano sulla percentuale del 4.5%.

Tabella n. 2. Genere

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	F	12	4,5	4,5	4,5
	M	247	93,2	93,2	97,7
	Non rilevato	6	2,3	12,3	100,0
Totale		265	100,0	100,0	

Grafico n. 3. Suddivisione in base al genere



Il campione riflette, in maniera ancora più accentuata, le dinamiche nazionali che rivelano una percentuale molto più alta degli uomini rispetto alle donne. I dati del Ministero della Giustizia mostrano nell'anno 2002 una stragrande maggioranza di uomini inseriti in misura alternativa (41.283, pari al 91.3% del totale degli inseriti in misura alternativa), mentre i numeri delle donne sono molto inferiori (3.836, pari all'8.5%).

La notevole differenza nella presenza di uomini e donne inseriti in misura alternativa, riflette, a sua volta, le caratteristiche della popolazione detenuta, nel nostro paese da tempo principalmente maschile. Confrontando i dati con la popolazione detenuta, sempre nel 2002, in Puglia, essa risulta costituita per il 95.7% da uomini e per il 4.3% da donne. Dati molto simili si rilevano su scala nazionale, dove il 95.6% dei detenuti nel 2002 sono uomini e il 4.4% sono donne.

Grafico n. 4 – Misure alternative – Genere (dati nazionali)



Fonte: Ministero della Giustizia

Il campione della nostra ricerca si caratterizza, inoltre, per contenere soggetti di nazionalità italiana, nati e residenti a Bari o nella regione pugliese (92.1% del campione). Le persone nate in uno stato straniero costituiscono una ristrettissima minoranza rappresentando appena l'1,1% dei casi (laddove gli stranieri presenti nel carcere di Bari, nel 2002, costituiscono il 12.29% della popolazione detenuta). L'esigua percentuale di stranieri in misura alternativa è una dimostrazione delle profonde differenze nelle condizioni di accesso da parte della popolazione detenuta straniera alle misure alternative, rispetto a quella italiana: trattandosi, molto spesso, di soggetti privi di una rete sociale (familiare, amicale, ecc.) che possa garantire per loro una residenza o un lavoro, elementi essenziali nella concessione di misure alternative alla detenzione, il risultato è che, nella maggior parte dei casi, tali soggetti, pur essendo in possesso dei requisiti giuridici per accedere alle misure, di fatto non vi accedano.

Tabella n. 3. Cittadinanza

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Italiana	258	97,4	97,4	97,4
	Non rilevato	4	1,5	1,5	98,9
	Stato straniero nascita	3	1,1	1,1	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	


Tabella n. 4. Luogo nascita

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Italia	253	95,5	95,5	95,5
	Non rilevato	4	1,5	1,5	97,0
	Stato Estero	8	3,0	3,0	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 5. Regione nascita

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Abruzzo	1	,4	,4	,4
Basilicata	1	,4	,4	,8
Calabria	2	,8	,8	1,5
Campania	2	,8	,8	2,3
Lombardia	1	,4	,4	2,6
Non rilevato	11	4,2	4,2	6,8
Piemonte	1	,4	,4	7,2
Puglia	244	92,1	92,1	99,2
Sardegna	1	,4	,4	99,6
Trentino Alto Adige	1	,4	,4	100,0
Totale	265	100,0	100,0	

Grafico n. 5 – Grado istruzione



Per quanto riguarda il grado di istruzione, la maggior parte delle persone oggetto dell'indagine sono in possesso di licenza elementare (36.2%). Risulta comunque significativa la percentuale di persone che non possiedono alcun titolo di studio (9.8%).

Tabella n. 6. Grado istruzione

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Licenza elementare	96	36,2	36,2	36,2
	Licenza media inferiore	49	18,5	18,5	54,7
	Licenza media superiore	10	3,8	3,8	58,5
	Nessun titolo di studio	26	9,8	9,8	68,3
	Non rilevato	81	30,6	30,6	98,9
	Sa leggere	2	,8	,8	99,6
	Sa scrivere	1	,4	,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Dalla tabella n. 6 e dal grafico n. 5 risulta altresì molto elevata la percentuale dei dati non rilevati. La variabile “Grado di istruzione” presenta una percentuale di dati mancanti molto alta: questo costituisce un chiaro esempio della mancata possibilità di accedere a dati completi, per la difficoltà a reperire informazioni certe al proposito dovute, con ogni probabilità, da un lato, alla reticenza degli utenti e, dall’altro, alla difficile reperibilità dell’informazione nel fascicolo dell’U.E.P.E. che non contiene una voce specifica per il livello di istruzione.

Da un confronto con i dati nazionali relativi al 2002 riferiti al grado di istruzione delle persone detenute, emerge una maggiore percentuale di soggetti in possesso del titolo di scuola media inferiore su scala nazionale rispetto al campione analizzato dal presente lavoro. Va precisato, tuttavia, che i dati nazionali riportati nel grafico n. 6 riguardano l’intera popolazione detenuta, non essendo disponibili dati relativi al grado di istruzione delle persone in esecuzione penale esterna al 2002.

Grafico n. 6. Grado istruzione (dati nazionali)

Fonte: Ministero della Giustizia. Soggetti ristretti negli istituti penitenziari: distribuzione per titolo di studio (dati riferiti al 31 dicembre 2002)

Per quanto riguarda la formazione professionale, l’alto numero di dati non rilevati lascia presumere che si tratti molto spesso di persone che non hanno svolto alcun corso di formazione professionale o che, pur avendolo svolto, difficilmente lo riconoscano come tale. La formazione professionale costituisce spesso, nella percezione di chi ne fruisce e talvolta anche nella cultura degli operatori, un ibrido tra lavoro e istruzione, che spesso viene solo con difficoltà riconosciuto come percorso formativo con


caratteristiche peculiari che lo differenziano sostanzialmente dall'uno e dall'altra.

La maggior parte delle risposte fa inoltre riferimento all'auto-formazione (27.2% dei casi). Soltanto nel 5.7% dei casi si fa riferimento alla frequenza di corsi e nel 12.1% ad apprendistato. Tali basse percentuali, unite all'elevatissimo valore di risposte mancanti (49.8%), sembra rivelare una certa carenza di tali opportunità.

Tabella n. 7. Formazione professionale

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Altro	8	3,0	3,0	3,0
	Apprendistato	32	12,1	12,1	15,1
	Autoformazione	72	27,2	27,2	42,3
	Frequenza di corsi	15	5,7	5,7	47,9
	Non rilevato	132	49,8	49,8	97,7
	Titoli di qualificazione	6	2,3	2,3	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Grafico n. 7 – Formazione professionale



Per quanto riguarda la condizione lavorativa, sono state raccolte una serie di variabili nell'intento di fornire un quadro il più completo possibile delle condizioni socio-lavorative dei soggetti, prima e dopo la misura. In primo luogo, si è distinto tra chi dispone di un'occupazione in regola (41.1%) e chi, invece, pur svolgendo di fatto mansioni lavorative non è riuscito ad ottenere dal proprio datore di lavoro un regolare contratto (26.8%).

Tabella n. 8. Occupazione lavorativa regolare

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	In regola	109	41,1	41,1	41,1
	Non in regola	71	26,8	26,8	67,9
	Non rilevato	85	32,1	32,1	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

In secondo luogo, si è analizzata la posizione lavorativa. I dati raccolti mostrano un'alta percentuale di persone occupate stabilmente (37.7%), ma una percentuale abbastanza alta anche di persone occupate saltuariamente (27.9%) e disoccupate (10.6%). Molto più basse le percentuali di chi è in cerca di prima (1.1%) o nuova (2.3%) occupazione, pensionati (1.5%), ritirati dal lavoro (0.8%) e studenti (0.4%).

Tabella n. 9. Posizione lavorativa

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Altro	7	2,6	2,6	2,6
	Disoccupato	28	10,6	10,6	13,2
	Non rilevato	40	15,1	15,1	28,3
	Occupato saltuariamente	74	27,9	27,9	56,2
	Occupato stabilmente	100	37,7	37,7	94,0
	Pensionato	4	1,5	1,5	95,5
	Ricerca nuova occupazione	6	2,3	2,3	97,7
	Ricerca prima occupazione	3	1,1	1,1	98,9
	Ritirato dal lavoro	2	,8	,8	99,6
	Studente	1	,4	,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Per quanto riguarda la qualifica dell'occupazione, quasi un terzo del campione rientra nella categoria "capo operaio, operaio"; significativa anche la percentuale di dipendenti (15.1%) e, soprattutto, dei dati non rilevati (30.6%).

Tabella n. 10. Qualifica professionale

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Altro dipendente (uscieri, guardiano)	9	3,4	3,4	3,4
	Altro lavoratore autonomo	7	2,6	2,6	6,0
	Apprendista	7	2,6	2,6	8,7
	Capo operaio, operaio	79	29,8	29,8	38,5
	Categorie speciali	2	,8	,8	39,2
	Coadiuvante	8	3,0	3,0	42,3
	Dipendente	40	15,1	15,1	57,4
	Impiegato	2	,8	,8	58,1
	Imprenditore	2	,8	,8	58,9
	Lavoratore a domicilio	1	,4	,4	59,2
	lavoratore in proprio	22	8,3	8,3	67,5
	Non rilevato	81	30,6	30,6	98,1
	socio di cooperativa	5	1,9	1,9	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Per quanto concerne il settore economico nell'ambito del quale i condannati hanno trovato occupazione, l'attività delle costruzioni edili è quella che ha fornito le maggiori *chances* di reinserimento (15.8%), seguita dal settore agricoltura, allevamento, caccia e pesca (11.7%). Per il resto si registra una certa frammentazione tra i vari possibili settori.

Tabella n. 11. Settore Occupazione

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Agricoltura, allevamento, caccia e pesca	31	11,7	11,7	11,7
	Alberghi e ristoranti	10	3,8	3,8	15,5
	Altri servizi pubblici sociali e personali	13	4,9	4,9	20,4
	Attività manifatturiera	8	3,0	3,0	23,4
	Commercio	19	7,2	7,2	30,6
	Costruzioni	42	15,8	15,8	46,4
	Idraulico	1	,4	,4	46,8
	Non rilevato	115	43,4	43,4	90,2
	Produzione e distribuzione di energia , acqua	3	1,1	1,1	91,3
	Pulizie	1	,4	,4	91,7
	Sanità ed altri servizi sociali	1	,4	,4	92,1
	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	21	7,9	7,9	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Un'altra serie di dati raccolti riguarda la situazione familiare delle persone oggetto dell'indagine. Si è rilevato che la maggior parte dei soggetti dichiara di vivere con il coniuge/convivente (44.5%) o comunque con parenti o affini (20%).

Tabella n. 12. Convivenza

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Coniuge/ Convivente	118	44,5	44,5	44,5
	Da solo	7	2,6	2,6	47,2
	Figli	5	1,9	1,9	49,1
	Inserito in struttura	6	2,3	2,3	51,3
	Non rilevato	76	28,7	28,7	80,0
	Parenti o affini	53	20,0	20,0	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Circa un terzo delle persone percepisce un reddito da lavoro dipendente; molto più bassa è la percentuale di chi dichiara di essere a carico dei familiari (5.3%) o di non percepire alcun reddito (3.4%).

Tabella n. 13. Reddito

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	A carico dei familiari	14	5,3	5,3	5,3
	altro	5	1,9	1,9	7,2
	da lavoro autonomo	17	6,4	6,4	13,6
	da lavoro dipendente	86	32,5	32,5	46,0
	indennità e provvidenze	2	,8	,8	46,8
	Nessun reddito	9	3,4	3,4	50,2
	Non rilevato	130	49,1	49,1	99,2
	pensione	2	,8	,8	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

La maggior parte delle persone vive in una casa in affitto (23.4%), una percentuale significativa vive nell'edilizia popolare in affitto (11.7%). E' proprietario di un'abitazione il 13.6% del campione, mentre il 9.4% è ospite di amici e parenti.

Tabella n. 14. Abitazione

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	altro	1	,4	,4	,4
	casa di proprietà	36	13,6	13,6	14,0
	casa in affitto	62	23,4	23,4	37,4
	è ospite di amici / parenti	25	9,4	9,4	46,8
	edilizia popolare di proprietà	5	1,9	1,9	48,7
	edilizia popolare in affitto	31	11,7	11,7	60,4
	Non rilevato	96	36,2	36,2	96,6
	vive in istituto-comunità-casa famiglia	6	2,3	2,3	98,9
	vive in modo disagiato (roulotte...)	3	1,1	1,1	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Per quanto concerne lo stato civile, quasi la metà del campione è coniugato (44.2%), il 12.5% è convivente, il 19.2% celibe o nubile. Tale dato si discosta in maniera significativa dalle medie nazionali riguardanti lo stato civile della popolazione detenuta, secondo cui i coniugati sono circa il 30%, mentre i celibi/nubili il 46% (secondo quanto emerge dai dati del Ministero della Giustizia).

Tabella n. 15. Stato civile

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	celibe / nubile	51	19,2	19,2	19,2
	coniugato	117	44,2	44,2	63,4
	Convivente	33	12,5	12,5	75,8
	divorziato	3	1,1	1,1	77,0
	Non rilevato	43	16,2	16,2	93,2
	separato	16	6,0	6,0	99,2
	vedovo	2	,8	,8	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Il presente lavoro ha tentato altresì di ricostruire i legami familiari e in particolare il livello di supporto (affettivo, economico, ecc.) che si presume le persone oggetto dell'indagine ricevano dai loro più stretti familiari. Il maggior aiuto/sostegno sembra arrivare dal convivente (44,9%), seguito dalla figura materna (23,4%) e dalla figura paterna (14%). Viceversa, i rapporti conflittuali sembrano più marcati con il padre (14%), e a seguire con il convivente (7,9%) e con la madre (6%).

Tabella n. 16. Rapporti con il padre convivente

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Deceduto	30	11,3	11,3	11,3
	Livello 0 = inesistente	11	4,2	4,2	15,5
	Livello 1 = Conflittuale	37	14,0	14,0	29,4
	Livello 2 = Formale	12	4,5	4,5	34,0
	Livello 3 = Solo legame affettivo	23	8,7	8,7	42,6
	Livello 4 = Aiuto e sostegno	37	14,0	14,0	56,6
	Non rilevato	112	42,3	42,3	98,9
	Sconosciuto	3	1,1	1,1	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 17. Rapporti con la madre convivente

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Deceduto	20	7,5	7,5	7,5
	Livello 0 = inesistente	5	1,9	1,9	9,4
	Livello 1 = Conflittuale	16	6,0	6,0	15,5
	Livello 2 = Formale	18	6,8	6,8	22,3
	Livello 3 = Solo legame affettivo	34	12,8	12,8	35,1
	Livello 4 = Aiuto e sostegno	62	23,4	23,4	58,5
	Non rilevato	109	41,1	41,1	99,6
	Sconosciuto	1	,4	,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 18. Famiglia Acquisita

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Esiste famiglia acquisita	174	65,7	65,7	65,7
	Non esiste famiglia acquisita	45	17,0	17,0	82,6
	Non rilevato	46	17,4	17,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 19. Rapporti con il coniuge

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Deceduto	3	1,1	1,1	1,1
	Livello 0 = inesistente	3	1,1	1,1	2,3
	Livello 1 = Conflittuale	21	7,9	7,9	10,2
	Livello 2 = Formale	4	1,5	1,5	11,7
	Livello 3 = Solo legame affettivo	18	6,8	6,8	18,5
	Livello 4 = Aiuto e sostegno	119	44,9	44,9	63,4
	Non rilevato	95	35,8	35,8	99,2
	Sconosciuto	2	,8	,8	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Circa un terzo del campione non ha figli (33.2%), la metà ha da uno a tre figli.

Tabella n. 20. Numero figli

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	88	33,2	33,7	33,7
	1	56	21,1	21,5	55,2
	2	55	20,8	21,1	76,2
	3	36	13,6	13,8	90,0
	4	15	5,7	5,7	95,8
	5	4	1,5	1,5	97,3
	6	4	1,5	1,5	98,9
	7	2	,8	,8	99,6
	9	1	,4	,4	100,0
	Totale	261	98,5	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	4	1,5		
Totale		265	100,0		

Mentre la percentuale di affini problematici (con precedenti penali, tossico/alcol-dipendenti, con problemi psichiatrici) risulta piuttosto bassa (nel complesso non supera l'8%), la percentuale di parenti problematici risulta più significativa, soprattutto per quanto concerne i precedenti penali (18.1%).

Tabella n. 21. Affini problematici

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Con precedenti penali	7	2,6	2,6	2,6
	Nessuno	12	4,5	4,5	7,2
	Non rilevato	245	92,5	92,5	99,6
	Tossico/Alcol-dipendenti	1	,4	,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 22. Parenti problematici

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Con disturbi psichiatrici	8	3,0	3,0	3,0
	Con precedenti penali	48	18,1	18,1	21,1
	Nessuno	31	11,7	11,7	32,8
	Non rilevato	169	63,8	63,8	96,6
	Tossico/Alcol-dipendenti	9	3,4	3,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Il 16.2% delle persone è inserita in un programma terapeutico, nella maggior parte dei casi presso un Ser.T. per problemi di tossicodipendenza (13.2%) o in comunità terapeutiche per tossicodipendenti (4.9%) o alcol-dipendenti (0.4%).

Tabella n. 23. Inserimento in un programma terapeutico

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	220	83,0	83,7	83,7
	Si	43	16,2	16,3	100,0
	Totale	263	99,2	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	2	,8		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 24. Tipo di intervento terapeutico

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Comunità terapeutica - Alcoldipendenza	1	,4	,4	,4
	Comunità terapeutica - Tossicodipendenza	13	4,9	4,9	5,3
	Non rilevato	213	80,4	80,4	85,7
	Programma SERT - Alcoldipendenza	3	1,1	1,1	86,8
	Programma SERT - Tossicodipendenza	35	13,2	13,2	100,0
Totale		265	100,0	100,0	

Sono state prese in considerazione le eventuali risorse di rete sulle quali il soggetto può contare per un supporto nella fase detentiva o post-detentiva. Tali risorse sono presenti nel 44.5% dei casi e si tratta, nella maggior parte dei casi della famiglia di origine (26.8%) o acquisita (24.2%); solo nel 4.2% dei servizi sociali di zona e nel 3% dei casi dei Ser.T.

Tabella n. 25. Interventi risorse rete

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	145	54,7	55,1	55,1
	Si	118	44,5	44,9	100,0
	Totale	263	99,2	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	2	,8		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 26. Tipo di interventi risorse rete

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Altro	1	,4	,4	,4
	Associazioni di volontariato	2	,8	,8	1,1
	Cooperative sociali	3	1,1	1,1	2,3
	Datore di lavoro	2	,8	,8	3,0
	Famiglia acquisita	64	24,2	24,2	27,2
	Famiglia di origine	71	26,8	26,8	54,0
	Non rilevato	100	37,7	37,7	91,7
	Sert	8	3,0	3,0	94,7
	Servizi pschiatrici	3	1,1	1,1	95,8
	Servizi sociali di zona	11	4,2	4,2	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

E' stata presa in considerazione, inoltre, la numerosità degli interventi del UEPE, con particolare riferimento ai contatti tra gli operatori e i soggetti in esecuzione penale esterna, i magistrati, nonché altre figure rilevanti nella fase dell'esecuzione, tra le quali, per esempio, il datore di lavoro.

Dall'analisi dei dati emerge una percentuale piuttosto bassa di colloqui in ufficio con i soggetti in esecuzione penale: nel 37% dei casi non vi è stato alcun colloquio; va segnalato, tuttavia, che nel 25.7% dei casi i colloqui sono stati più di dieci. Tale discrepanza può essere spiegata prendendo in considerazione le differenze nell'esecuzione delle varie misure alternative: nel caso della detenzione domiciliare, infatti, i colloqui non si svolgono quasi mai presso l'U.E.P.E., bensì presso le abitazioni dei soggetti, mentre nel caso della semi-libertà i colloqui avvengono nel corso delle verifiche lavorative presso il luogo di lavoro.

Un numero limitato di colloqui si registra anche con il datore di lavoro (assenti nel 61.1% dei casi): a tal proposito, va specificato, tuttavia, che nel caso di affidamento in prova in casi particolari dalla libertà e dalla detenzione e di detenzione domiciliare i soggetti non svolgono attività lavorativa: i primi, perché a Bari il Tribunale di Sorveglianza concede l'affidamento solo all'interno di comunità terapeutiche e quindi non c'è colloquio con il datore di lavoro, i secondi perché la detenzione domiciliare è concessa per lo più per motivi di salute e molto raramente consente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Se si sommano tali misure si ottiene una percentuale pari al 46% del campione che di fatto non ha alcun datore di lavoro; a questi bisogna aggiungere anche gli affidati ordinari che non hanno lavoro, ma altre attività risocializzanti (scuola corsi di formazione professionale etc.).

Il numero più limitato di colloqui si registra con il magistrato (assente nel 94.3% dei casi). Il dato, tuttavia, va correlato con quello riferito alle relazioni (cfr. *infra* tabella n. 35¹⁰³) che sono praticamente l'unico strumento di comunicazione tra U.E.P.E. e magistratura di sorveglianza; tali relazioni consentono al magistrato di compiere le proprie verifiche in modo documentato e circostanziato. Il colloquio con il magistrato si effettua solo in situazioni in cui un chiarimento *vis-à-vis* si rende necessario per risolvere in modo più immediato diversità di punti di vista sulle singole situazioni.

¹⁰³ Nella voce "relazioni" sono state ricomprese, infatti, anche quelle che l'U.E.P.E. invia alla magistratura di sorveglianza.

Tabella n. 27. Interventi UEPE: numero colloqui ufficio

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	98	37,0	37,1	37,1
	1	18	6,8	6,8	43,9
	2	13	4,9	4,9	48,9
	da 3 a 5	32	12,1	12,1	61,0
	da 6 a 10	17	6,4	6,4	67,4
	più di 10	68	25,7	25,8	93,2
	Non rilevato	17	6,4	6,4	99,6
	10	1	,4	,4	100,0
	Totale	264	99,6	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	1	,4		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 28. Interventi UEPE: numero colloqui operatori

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	159	60,0	60,0	60,0
	1	23	8,7	8,7	68,7
	2	25	9,4	9,4	78,1
	da 3 a 5	22	8,3	8,3	86,4
	da 6 a 10	16	6,0	6,0	92,5
	più di 10	11	4,2	4,2	96,6
	Non rilevato	9	3,4	3,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 29. Interventi UEPE: numero colloqui datore di lavoro

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	162	61,1	61,1	61,1
	1	19	7,2	7,2	68,3
	2	24	9,1	9,1	77,4
	da 3 a 5	29	10,9	10,9	88,3
	da 6 a 10	19	7,2	7,2	95,5
	più di 10	6	2,3	2,3	97,7
	Non rilevato	6	2,3	2,3	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 30. Interventi Uepe: numero colloqui magistrato di sorveglianza

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	250	94,3	94,3	94,3
	1	8	3,0	3,0	97,4
	2	3	1,1	1,1	98,5
	3	1	,4	,4	98,9
	Non rilevato	3	1,1	1,1	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Nei due terzi dei casi ci sono state una o più visite domiciliari da parte dell'UEPE, mentre i controlli sul luogo di lavoro sono avvenuti (una o più volte) circa nella metà dei casi.

Tabella n. 31. Interventi UEPE: numero visite domiciliari

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi 0	87	32,8	32,8	32,8
1	53	20,0	20,0	52,8
2	42	15,8	15,8	68,7
da 3 a 5	52	19,6	19,6	88,3
da 6 a 10	23	8,7	8,7	97,0
più di 10	6	2,3	2,3	99,2
Non rilevato	2	,8	,8	100,0
Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 32. Interventi UEPE: numero controlli lavoro

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi 0	141	53,2	53,2	53,2
1	12	4,5	4,5	57,7
2	19	7,2	7,2	64,9
da 3 a 5	42	15,8	15,8	80,8
da 6 a 10	29	10,9	10,9	91,7
più di 10	20	7,5	7,5	99,2
Non rilevato	2	,8	,8	100,0
Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 33. Interventi UEPE: numero riunioni altri servizi

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	220	83,0	83,0	83,0
	1	12	4,5	4,5	87,5
	2	9	3,4	3,4	90,9
	da 3 a 5	16	6,0	6,0	97,0
	più di 10	4	1,5	1,5	98,5
	Non rilevato	3	1,1	1,1	99,6
	9	1	,4	,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

L'intervento dell'UEPE nella concessione di borse lavoro si è registrato soltanto in due casi, mentre più frequentemente c'è stata la segnalazione ad altri servizi, come si può dedurre dalle tabelle n. 35 e 36.

Tabella n. 34. Interventi UEPE: borse lavoro

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	261	98,5	98,5	98,5
	Si	2	,8	,8	99,2
	Non rilevato	2	,8	,8	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 35. Interventi UEPE: numero relazioni segnalazione servizi

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	130	49,1	49,1	49,1
	1	26	9,8	9,8	58,9
	2	18	6,8	6,8	65,7
	da 3 a 5	36	13,6	13,6	79,2
	da 6 a 10	30	11,3	11,3	90,6
	più di 10	21	7,9	7,9	98,5
	Non rilevato	3	1,1	1,1	99,6
	11	1	,4	,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 36: Interventi UEPE: altro

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	175	66,0	66,5	66,5
	Si	88	33,2	33,5	100,0
	Totale	263	99,2	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	2	,8		
Totale		265	100,0		

Dati giuridici

Come anticipato nella nota metodologica, il presente lavoro ha per oggetto un campione di fascicoli relativi a soggetti che hanno concluso la misura alternativa in un periodo compreso tra il 2000 e il 2002. Per quanto riguarda l'anno in cui è iniziata la misura, si registrano alcuni fascicoli aperti a partire dal 1997, ma nella maggior parte dei casi i fascicoli risultano aperti a partire dal 1999, fino al 2002.

Tabella n. 37. Anno inizio misura

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1997	5	1,9	1,9	1,9
	1998	6	2,3	2,3	4,2
	1999	33	12,5	12,7	17,0
	2000	70	26,4	27,0	44,0
	2001	87	32,8	33,6	77,6
	2002	58	21,9	22,4	100,0
	Totale	259	97,7	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	6	2,3		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 38. Anno fine misura


		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	2000	62	23,4	23,9	23,9
	2001	82	30,9	31,7	55,6
	2002	115	43,4	44,4	100,0
	Totale	259	97,7	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	6	2,3		
Totale		265	100,0		

Per quanto riguarda la tipologia di incarico, si tratta, nella maggior parte dei casi, di affidamento ordinario dalla libertà (35.1% dei casi) e, a seguire, di detenzione domiciliare dalla libertà (18.9%) o dalla detenzione (12.1%). Sono piuttosto rari i casi di semi-libertà, nel complesso non superiori al 10% (in particolare, 6.4% dalla detenzione e 3% dalla libertà). Gli affidamenti in casi particolari (tossico/alcoldipendenti) rappresentano l'8.7% dei casi.

Tabella n. 39. Tipologia incarico


		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Affidamento in casi particolari dalla libertà	19	7,2	7,2	7,2
	Affidamento in casi particolari dalla detenzione	4	1,5	1,5	8,7
	Affidamento ordinario dalla detenzione	17	6,4	6,4	15,1
	Affidamento ordinario dalla libertà	93	35,1	35,1	50,2
	Detenzione domiciliare dalla detenzione	32	12,1	12,1	62,3
	Detenzione domiciliare dalla libertà	50	18,9	18,9	81,1
	Detenzione domiciliare provvisoria	18	6,8	6,8	87,9
	Non rilevato	7	2,6	2,6	90,6
	Semilibertà dalla detenzione	17	6,4	6,4	97,0
	Semilibertà dalla libertà	8	3,0	3,0	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Grafico n. 8 – Tipologia incarico



I dati sopra descritti sembrano riflettere abbastanza fedelmente quelli nazionali, come si può vedere nel grafico n. 9.

Grafico n. 9 – Tipologia incarico (dati nazionali)



Fonte: Ministero della Giustizia


Nella maggior parte dei casi (72.5%) i motivi dell'archiviazione coincidono con il fine pena. La revoca per andamento negativo si registra, invece, nel 13.6% dei casi. È da precisare che questo dato ricomprende, oltre alle revocche per andamento negativo in senso stretto (mancato rispetto delle prescrizioni), anche quelle per la commissione di nuovi reati.

Tabella n. 40. Motivi archiviazione

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Decesso	1	,4	,4	,4
	Fine pena	192	72,5	72,5	72,8
	Non rilevato	18	6,8	6,8	79,6
	Revoca per andamento negativo	36	13,6	13,6	93,2
	Revoca per nuova posizione giuridica	6	2,3	2,3	95,5
	Trasferimento	2	,8	,8	96,2
	Trasformazione in altra misura	7	2,6	2,6	98,9
	Trasformazione in misura definitiva	3	1,1	1,1	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Anche in questo caso è possibile effettuare una comparazione con i dati su scala nazionale (grafico n. 10).

Grafico n. 10. Revoche per tipologia d'incarico (dati nazionali)



Fonte: Ministero della Giustizia

Analizzando i motivi delle revoche delle misure alternative su scala nazionale occorre fare riferimento alla somma delle revoche per andamento negativo e quelle per la commissione di reati durante la misura: se, come detto, dalla presente ricerca emerge una percentuale di questo tipo di revoche al 13.6%, a livello nazionale tale dato si assesta intorno al 5%.

A livello nazionale, la percentuale di revoche per andamento negativo correlata alla tipologia di incarico risulta costituita dai seguenti valori:

- affidamento tossicodipendenti dalla detenzione: 14.60%
- affidamento tossicodipendenti dalla libertà: 7.23%
- affidamento dalla detenzione: 3.81%
- affidamento dalla libertà: 2.37%
- semi-libertà dalla detenzione: 7.21%
- semi-libertà dalla libertà: 9.01%
- detenzione domiciliare dal carcere: 6.26%
- detenzione domiciliare dalla libertà: 4.84%
- detenzione domiciliare provvisoria: 5.64%

Nel presente lavoro, invece, la percentuale di revoche per andamento negativo e commissione di reati nel corso della misura in riferimento alla tipologia di incarico risulta costituita dai seguenti valori:

- affidamento in casi particolari dalla libertà: 27.8%
- affidamento in casi particolari dalla detenzione: 25%
- affidamento ordinario dalla detenzione: 11.8%
- affidamento ordinario dalla libertà: 9.7%
- detenzione domiciliare dalla detenzione: 18.8%
- detenzione domiciliare dalla libertà: 14.3%
- detenzione domiciliare provvisoria: 5.9%
- semi-libertà dalla detenzione: 17.6%
- semi-libertà dalla libertà: 12.5%

Senza scendere nel dettaglio dei singoli valori (soprattutto perché i valori assoluti delle tipologie di incarico analizzate dal presente lavoro non consentono generalizzazioni in tal senso), va tuttavia sottolineato il dato secondo cui per ogni tipologia di incarico presa in esame i valori relativi al campione sono più alti rispetto al contesto nazionale. Diversi possono essere i fattori che spiegano tali differenze e i dati raccolti per il presente lavoro non consentono di effettuare ipotesi in tal senso; tuttavia, un'ipotesi esplicativa, suggerita dagli stessi operatori baresi, potrebbe essere quella che vede l'ufficio del capoluogo pugliese fortemente impegnato sul fronte del controllo del rispetto delle prescrizioni previste dalla misura alternativa, con la conseguente segnalazione alla Magistratura di Sorveglianza di comportamenti non coerenti con il percorso riabilitativo da parte del condannato. Ipotesi che peraltro andrebbe ovviamente avvalorata con ulteriori approfondimenti empirici di non facile attuazione, in quanto essi dovrebbero essere in grado di misurare il grado di severità dei vari uffici nel rilevare l'andamento negativo della misura alternativa.

Come più volte sottolineato, il principale obiettivo del presente lavoro consiste nell'analizzare i percorsi delle persone sottoposte a misura alternativa, prendendo in considerazione eventuali situazioni pregresse (reati commessi, altre misure concesse, ecc.) e successive alla fine della misura, nell'intento di acquisire alcuni elementi utili per l'osservazione del fenomeno della recidiva.

A tal proposito, sono state raccolte una serie di informazioni, a partire dall'esistenza o meno di misure precedentemente concesse: i dati registrano nel 19.6% dei casi la concessione precedente di misure. Dopo la misura in esame, invece, risultano essere state concesse altre misure nel 18.9% dei casi. Infine, nel caso di condanne precedenti o contemporanee all'esecuzione della misura in esame, risultano essere state concesse altre misure nel 14.7% dei casi.

Tabella n. 41. Misure precedenti

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	207	78,1	79,9	79,9
	Si	52	19,6	20,1	100,0
	Totale	259	97,7	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	6	2,3		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 42. Misure successive

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	209	78,9	80,7	80,7
	Si	50	18,9	19,3	100,0
	Totale	259	97,7	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	6	2,3		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 43. Misure successive condanne Pre-MAD

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	220	83,0	84,9	84,9
	Si	39	14,7	15,1	100,0
	Totale	259	97,7	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	6	2,3		
Totale		265	100,0		

Nello specifico, in primo luogo è stata rilevata la durata in mesi delle varie misure concesse (prima e dopo la misura oggetto del presente lavoro), tenendo conto della conclusione positiva o meno delle misure stesse. Per ogni tipo di misura sono indicati i periodi complessivi (in mesi) di andamento positivo e negativo della misura stessa; in seguito sono distinti, sempre per ogni tipo di misura, i mesi di esecuzione della misura svolta precedentemente alla misura oggetto della presente indagine, da quelli svolti successivamente.

Partendo dall'affidamento in prova al servizio sociale, nel 40% circa dei casi, i soggetti hanno concluso positivamente un periodo in affidamento compreso tra uno e 24 mesi. Le revoche hanno riguardato, invece, il 6,4% dei casi di affidamento.

Tabella n. 44. Durata in mesi affidamenti conclusi positivamente

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi 0	138	52,1	52,1	52,1
da 1 a 3	24	9,1	9,1	61,1
da 4 a 6	21	7,9	7,9	69,1
da 7 a 12	38	14,3	14,3	83,4
da 13 a 24	23	8,7	8,7	92,1
più di 24	7	2,6	2,6	94,7
Non rilevato	14	5,3	5,3	100,0
Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 45. Durata in mesi affidamenti revocati

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi 0	241	90,9	90,9	90,9
da 1 a 3	4	1,5	1,5	92,5
da 4 a 6	6	2,3	2,3	94,7
da 7 a 12	3	1,1	1,1	95,8
da 13 a 24	1	,4	,4	96,2
più di 24	3	1,1	1,1	97,4
Non rilevato	7	2,6	2,6	100,0
Totale	265	100,0	100,0	

Per quanto riguarda invece la semi-libertà (riscontrata nel 13% circa dei casi), questa risulta essere stata revocata nel 2.3% dei casi.

Tabella n. 46. Durata in mesi semi-libertà concluse positivamente

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	224	84,5	84,5	84,5
	da 1 a 3	8	3,0	3,0	87,5
	da 4 a 6	8	3,0	3,0	90,6
	da 7 a 12	10	3,8	3,8	94,3
	da 13 a 24	3	1,1	1,1	95,5
	più di 24	4	1,5	1,5	97,0
	Non rilevato	8	3,0	3,0	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 47. Durata in mesi semi-libertà revocate

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	252	95,1	95,1	95,1
	da 1 a 3	4	1,5	1,5	96,6
	da 4 a 6	1	,4	,4	97,0
	da 13 a 24	1	,4	,4	97,4
	Non rilevato	7	2,6	2,6	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Nel 18.1% dei casi vi sono state altre misure concluse positivamente (nella maggior parte dei casi per una durata compresa tra uno e sei mesi). Nel 4.9% dei casi, invece, si registrano altre misure revocate (nella maggior parte dei casi per una durata da uno a dodici mesi).

Tabella n. 48. Durata in mesi altre misure concluse positivamente

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi 0	205	77,4	77,4	77,4
da 1 a 3	13	4,9	4,9	82,3
da 4 a 6	17	6,4	6,4	88,7
da 7 a 12	10	3,8	3,8	92,5
da 13 a 24	5	1,9	1,9	94,3
più di 24	3	1,1	1,1	95,5
Non rilevato	12	4,5	4,5	100,0
Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 49. Durata in mesi altre misure revocate

	Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi 0	246	92,8	92,8	92,8
da 1 a 3	3	1,1	1,1	94,0
da 4 a 6	4	1,5	1,5	95,5
da 7 a 12	4	1,5	1,5	97,0
da 13 a 24	2	,8	,8	97,7
Non rilevato	6	2,3	2,3	100,0
Totale	265	100,0	100,0	

Volgendo ora l'attenzione alla distinzione tra misure precedenti e successive alla misura presa in esame, nel caso dell'affidamento si registra l'11.7% di casi prima della misura e il 2.8% dopo.

Tabella n. 50. Durata in mesi affidamenti precedenti alla misura

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	223	84,2	84,2	84,2
	da 1 a 3	5	1,9	1,9	86,0
	da 4 a 6	7	2,6	2,6	88,7
	da 7 a 12	11	4,2	4,2	92,8
	da 13 a 24	6	2,3	2,3	95,1
	più di 24	3	1,1	1,1	96,2
	Non rilevato	10	3,8	3,8	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 51. Durata in mesi affidamenti successivi alla misura

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	247	93,2	93,2	93,2
	da 1 a 3	2	,8	,8	94,0
	da 7 a 12	2	,8	,8	94,7
	da 13 a 24	1	,4	,4	95,1
	più di 24	2	,8	,8	95,8
	Non rilevato	11	4,2	4,2	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Per quanto riguarda la semi-libertà, invece, si registrano il 4.9% dei casi prima della misura e il 2% dei casi dopo.

Tabella n. 52. Durata in mesi semi-libertà anteriori alla misura

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	244	92,1	92,1	92,1
	da 1 a 3	5	1,9	1,9	94,0
	da 4 a 6	1	,4	,4	94,3
	da 7 a 12	3	1,1	1,1	95,5
	da 13 a 24	1	,4	,4	95,8
	più di 24	3	1,1	1,1	97,0
	Non rilevato	8	3,0	3,0	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 53. Durata in mesi semi-libertà successive alla misura

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	253	95,5	95,5	95,5
	da 1 a 3	2	,8	,8	96,2
	da 7 a 12	2	,8	,8	97,0
	da 13 a 24	1	,4	,4	97,4
	Non rilevato	7	2,6	2,6	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, si registrano l'11,3% dei casi prima della misura e il 7,2% dopo.

Tabella n. 54. Durata in mesi detenzione domiciliare anteriore alla misura

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	228	86,0	86,0	86,0
	da 1 a 3	12	4,5	4,5	90,6
	da 4 a 6	6	2,3	2,3	92,8
	da 7 a 12	7	2,6	2,6	95,5
	da 13 a 24	4	1,5	1,5	97,0
	più di 24	1	,4	,4	97,4
	Non rilevato	7	2,6	2,6	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 55. Durata in mesi detenzione domiciliare successiva alla misura

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	0	238	89,8	89,8	89,8
	da 1 a 3	4	1,5	1,5	91,3
	da 4 a 6	4	1,5	1,5	92,8
	da 7 a 12	2	,8	,8	93,6
	da 13 a 24	4	1,5	1,5	95,1
	più di 24	5	1,9	1,9	97,0
	Non rilevato	8	3,0	3,0	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Sono stati rilevati, inoltre, i reati commessi nei tre quinquenni precedenti alla concessione della misura, intendendo come primo quinquennio i 5 anni precedenti alla misura, come secondo quinquennio il periodo compreso tra i 5 e i 10 anni precedenti alla misura e come terzo quinquennio il periodo compreso tra i 10 e i 15 anni precedenti alla misura. Per ogni quinquennio sono stati presi in esame gli eventuali primi 5 reati commessi. Analogamente, per ogni quinquennio sono state registrate le misure alternative eventualmente concesse.

Grafico n. 11. 1° Quinquennio: Reato 1




Grafico n. 12. 1° Quinquennio: Reato 2




Grafico n. 13. 1° Quinquennio: Reato 3




Grafico n. 14. 1° Quinquennio: Reato 4





Grafico n. 15. 1° Quinquennio: Reato 5



I grafici dal n. 11 al n. 15 mostrano come, nel primo quinquennio precedente alla misura in esame, il 60.75% del campione esaminato ha commesso almeno un reato¹⁰⁴, e, nella maggior parte dei casi (27.55%) si è trattato di delitti contro il patrimonio. Se si registra un'alta percentuale di persone che hanno commesso almeno un reato nei cinque anni precedenti alla misura, il numero di soggetti che hanno compiuto un reato aggiuntivo risulta decrescente: il 24.91% circa ha commesso almeno due reati, l'11.7% ha commesso almeno tre reati, il 7.55% ha commesso almeno quattro reati, il 3.59% ha commesso almeno cinque reati.

I grafici dal n. 16 al n. 20, invece, forniscono un quadro delle misure alternative eventualmente concesse nel quinquennio precedente alla misura in esame. Anche in questo caso osserviamo valori decrescenti di concessioni: se nel 20.38% dei casi è stata concessa almeno una misura alternativa (la misura che più spesso ricorre, nel 6.79% dei casi, è l'affidamento ordinario dalla libertà), nel 4.15% sono state concesse almeno due misure, nell'1.51% almeno tre misure, nello 0.48% almeno quattro o cinque misure.

¹⁰⁴ È da tener presente che l'alta percentuale di dati non rilevati è dovuta al fatto che il campo relativo nella scheda di rilevazione è stato lasciato vuoto se a fascicolo non risultava la commissione di reati o la concessione di misure. Non è da escludersi che in una piccola percentuale di casi il reato non risulti dal fascicolo, anche quando è stato realmente posto in essere. Tale percentuale, a parere dei ricercatori, tuttavia, non inficia in misura minimamente significativa i risultati della ricerca. Tale considerazione vale anche per i grafici che si commenteranno in seguito sui quinquenni post misura alternativa.

Grafico n. 16. 1° Quinquennio: Misura 1




Grafico n. 17. 1° Quinquennio: Misura 2




Grafico n. 18. 1° Quinquennio: Misura 3




Grafico n. 19. 1° Quinquennio: Misura 4





Grafico n. 20. 1° Quinquennio: Misura 5



Per quanto riguarda il secondo quinquennio antecedente alla misura, si registrano i seguenti valori: 49,43% di soggetti che hanno commesso almeno un reato (anche in questo caso si tratta prevalentemente di delitti contro il patrimonio, 24,5% dei casi); 22,26% di persone che hanno commesso almeno due reati, 12,83% almeno tre reati, 5,76% almeno quattro reati, 3,77% almeno cinque reati.

Per quanto riguarda le misure concesse, registriamo valori inferiori rispetto al primo quinquennio: nell'11,3% dei casi è stata concessa almeno una misura (anche in questo caso la misura più ricorrente è l'affidamento dalla libertà, nel 3% dei casi); nell'1,5% sono state concesse almeno due misure, nello 0,8% dei casi sono state concesse almeno tre misure, in nessun caso sono state concesse più di tre misure.

Grafico n. 21. 2° Quinquennio: Reato 1




Grafico n. 22. 2° Quinquennio: Reato 2




Grafico n. 23. 2° Quinquennio: Reato 3




Grafico n. 24. 2° Quinquennio: Reato 4




Grafico n. 23. 2° Quinquennio: Reato 5




Grafico n. 26. 2° Quinquennio: Misura 1




Grafico n. 27. 2° Quinquennio: Misura 2





Grafico n. 28. 2° Quinquennio: Misura 3



Per quanto riguarda il terzo quinquennio antecedente alla misura, si registrano i seguenti valori: 24.2% di soggetti che hanno commesso almeno un reato (anche in questo caso si tratta prevalentemente di delitti contro il patrimonio, 12.5% dei casi); 8.3% di persone che hanno commesso almeno due reati, 4.5% almeno tre reati, 2.7% almeno quattro reati, 1.5% almeno cinque reati.

Per quanto riguarda le misure concesse, registriamo valori inferiori rispetto al primo e al secondo quinquennio: nel 4.9% dei casi è stata concessa almeno una misura, nello 0.8% sono state concesse almeno due o tre misure, in nessun caso sono state concesse più di tre misure.

Grafico n. 29. 3° Quinquennio: Reato 1




Grafico n. 30. 3° Quinquennio: Reato 2




Grafico n. 31. 3° Quinquennio: Reato 3




Grafico n. 32. 3° Quinquennio: Reato 4




Grafico n. 33. 3° Quinquennio: Reato 5




Grafico n. 34. 3° Quinquennio: Misura 1




Grafico n. 35. 3° Quinquennio: Misura 2





Grafico n. 36. 3° Quinquennio: Misura 3



Sono stati raccolti dati anche sulle eventuali condanne ricevute dopo la fine della misura e, per ogni tipo di condanna, sono stati analizzati i relativi reati e le eventuali altre misure concesse. Nel 23% dei casi è stata rilevata una prima condanna dopo la misura in esame. I reati più frequenti sono i delitti contro il patrimonio (figurano nel 9.1% dei casi come primo reato; i successivi reati sono presenti in percentuali molto basse, e rientrano prevalentemente nella categoria “Altro”); nel 9.4% dei casi c’è stata la concessione di una prima misura alternativa (tra i dati più ricorrenti: l’affidamento ordinario dalla libertà e la detenzione domiciliare dalla detenzione, entrambi rilevati nel 2.3% dei casi). Nello 0.8% dei casi c’è stata una seconda condanna, dopo la misura alternativa in esame, mentre non sono state rilevate misure concesse per queste seconde condanne. Non sono rilevate terze condanne e, di conseguenza, misure collegate.

Grafico n. 37. Prima condanna post-misura: Primo reato




Grafico n. 38. Prima condanna post-misura: Secondo reato




Grafico n. 39. Prima condanna post-misura: Terzo reato




Grafico n. 40. Prima condanna post-misura: Quarto reato




Grafico n. 41. Prima condanna post-misura: Quinto reato




Grafico n. 42. Prima misura per la prima condanna post-misura




Grafico n. 43. Seconda misura per la prima condanna post-misura





Grafico n. 44. Terza misura per la prima condanna post-misura




Un interessante risultato comune a molte delle ricerche sul tema, riguarda la categoria “Delitti contro il patrimonio” come principale tipologia di reati commessi, prima e dopo la misura. Sia la ricerca di Frudà (2006) che quella sulla recidiva degli indultati (Torrente, 2008) mostrano dati che vanno in questa direzione. Si tratta quindi di un fenomeno corroborato da diverse ricerche, meritando dunque di essere ulteriormente approfondito dal punto di vista empirico.

Oltre ai dati sulle condanne ricevute dopo la misura alternativa oggetto del presente studio (condanne che possono riguardare anche reati commessi prima della fine della misura alternativa), è stato raccolto il dato sulla recidiva dopo la fine della misura (per reati dunque commessi esclusivamente dopo la fine della misura). Tale rilevazione riporta un tasso di recidiva pari al 13.95%.

Tabella n. 56. Recidiva

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	222	83,8	86,0	86,0
	Si	36	13,6	14,0	100,0
	Totale	258	97,4	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	7	2,6		
Totale		265	100,0		

Grafico n. 45. Recidiva



Le persone detenute al momento della raccolta dei dati risultano pari al 3% del campione. Di queste, il 10.2% sono detenute per una condanna definitiva, lo 0.4% in custodia cautelare. Quattro persone, pari all'1.5% del campione, sono decedute.

Tabella n. 57. Persone detenute

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	250	94,3	96,9	96,9
	Si	8	3,0	3,1	100,0
	Totale	258	97,4	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	7	2,6		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 58. Anno ultimo fatto

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1991	2	,8	2,5	2,5
	1992	2	,8	2,5	4,9
	1993	7	2,6	8,6	13,6
	1994	8	3,0	9,9	23,5
	1995	5	1,9	6,2	29,6
	1996	3	1,1	3,7	33,3
	1997	5	1,9	6,2	39,5
	1998	4	1,5	4,9	44,4
	1999	7	2,6	8,6	53,1
	2000	7	2,6	8,6	61,7
	2001	8	3,0	9,9	71,6
	2002	3	1,1	3,7	75,3
	2003	6	2,3	7,4	82,7
	2004	5	1,9	6,2	88,9
	2005	3	1,1	3,7	92,6
	2006	3	1,1	3,7	96,3
	2007	3	1,1	3,7	100,0
	Totale	81	30,6	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	184	69,4		
Totale		265	100,0		

Tabella n. 59. Tipo detenzione

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Condanna definitiva	27	10,2	10,2	10,2
	Custodia cautelare	1	,4	,4	10,6
	Non rilevato	237	89,4	89,4	100,0
	Totale	265	100,0	100,0	

Tabella n. 60. Persone decedute

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	No	254	95,8	98,4	98,4
	Si	4	1,5	1,6	100,0
	Totale	258	97,4	100,0	
Mancanti	Mancante di sistema	7	2,6		
Totale		265	100,0		

Recidiva

Come detto, comportamenti recidivi risultano nel 13.95% dei casi. Si è cercato nelle pagine precedenti di ricostruire nel dettaglio i casi in cui i soggetti hanno compiuto reati prima e dopo l'esecuzione della misura oggetto del presente studio. Tenteremo nelle prossime pagine di correlare il dato sulla recidiva con alcune delle variabili socio-anagrafiche sopra descritte.

In primo luogo, tuttavia, sembra opportuno analizzare il dato sulla recidiva in correlazione con le principali altre ricerche sul tema: la ricerca di Leonardi (2007) rileva un tasso di recidiva pari al 19%; quella di Santoro e Tucci (2006) un tasso pari al 22.37%; la ricerca sull'indulto (Torrente, 2008) mostra un tasso di recidiva pari al 13.35% (relativo a persone beneficiarie dell'indulto dalla misura alternativa, mentre nel caso di persone beneficiarie dalla detenzione la percentuale di recidivi risulta pari al 20.64%); la ricerca di Frudà (2006) rileva un tasso di recidiva pari al 36%.

Tali differenze vanno imputate ad una pluralità di fattori. Innanzi tutto le diverse tipologie di campioni analizzati: la ricerca di Frudà, per esempio, è svolta su un campione composto per il 50% da ex-tossicodipendenti e per il 29% da tossicodipendenti, che presentano, come la stessa ricerca rivela (e come lo rivelano, altresì, la ricerca di Santoro-Tucci e quella di Leonardi), tassi di recidiva più alti rispetto ai non tossicodipendenti. Nel presente lavoro non è stato possibile raccogliere dati significati per quanto concerne la differenza tra la recidiva dei tossicodipendenti e quella dei non-tossicodipendenti, per via della ristrettezza del sottocampione degli affidamenti in casi particolari, come sarà più avanti spiegato (cfr. tabella n. 73 e grafico n. 59).

Inoltre, le metodologie di rilevazione prevedono alcune differenze tra le varie ricerche: in alcuni casi si è trattato esclusivamente di ricerche di tipo quantitativo (Leonardi (2007); Santoro e Tucci (2006); Torrente (2008)); in altri casi si è trattato di un lavoro quali-quantitativo (Frudà), basato su interviste e non sull'analisi di fascicoli; in alcuni casi si è trattato di lavori su dati nazionali (Leonardi, ricerca sulla recidiva degli indultati, Frudà), in altri su una dimensione locale (Santoro e Tucci, il presente lavoro). Non va tralasciato, infine, come le differenze tra i vari modi di registrazione dei dati da parte dei vari Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, nonché le differenze tra Tribunali di Sorveglianza e UEPE costituiscano uno degli elementi di maggiore criticità nella raccolta e lettura dei dati.

Il presente lavoro ha correlato la recidiva, innanzitutto, alla variabile dell'età anagrafica dei fruitori delle misure alternative: le fasce che mostrano percentuali di recidiva più alte sono quelle che vanno dai 22 ai 44 anni (risulta una percentuale alta anche nel caso degli ultra-settantenni, tuttavia, tale dato non può essere considerato significativo dal momento che, in termini assoluti, gli ultra-settantenni sono soltanto tre).

Tale situazione riflette i risultati della ricerca relativa alla recidiva sugli indultati (Torrente, 2008), secondo cui le fasce di età che mostrano i più alti tassi di recidiva post-indulto sono quelle tra i 18 e i 40 anni.

Grafico n. 46. Recidiva in relazione all'età




Tabella n. 61. Età - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Età	25-29	Conteggio	7	2	9
		% entro Età	77,8%	22,2%	100,0%
	30-34	Conteggio	16	4	20
		% entro Età	80,0%	20,0%	100,0%
	35-39	Conteggio	54	6	60
		% entro Età	90,0%	10,0%	100,0%
	40-44	Conteggio	46	12	58
		% entro Età	79,3%	20,7%	100,0%
	45-49	Conteggio	32	2	34
		% entro Età	94,1%	5,9%	100,0%
	50-59	Conteggio	41	6	47
		% entro Età	87,2%	12,8%	100,0%
	60-69	Conteggio	21	3	24
		% entro Età	87,5%	12,5%	100,0%
	70 e oltre	Conteggio	3	1	4
		% entro Età	75,0%	25,0%	100,0%
	Non rilevato	Conteggio	2	0	2
		% entro Età	100,0%	,0%	100,0%
Totale		Conteggio	222	36	258
		% entro Età	86,0%	14,0%	100,0%

In secondo luogo, la recidiva è stata messa in correlazione con la variabile di genere. Nessuna delle donne oggetto della presente ricerca è recidiva, per cui il 13.95% del campione che risulta recidivo è composto da soli soggetti di genere maschile. A tal proposito, sembra emergere una significativa differenza rispetto ai risultati della ricerca di Leonardi (2007), secondo cui gli uomini presentano un tasso di recidiva pari al 19.6%, le donne pari al 12.6%. Va sottolineato, tuttavia, che i dati del presente lavoro fanno riferimento ad un sotto-campione di donne molto ristretto (la cui numerosità è pari a 12 unità).

Grafico n. 47. Recidiva in relazione al genere




Tabella n. 62. Genere - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Genere	F	Conteggio	12	0	12
		% del totale	4,7%	,0%	4,7%
	M	Conteggio	205	35	240
		% del totale	79,5%	13,6%	93,0%
	Non rilevato	Conteggio	5	1	6
		% del totale	1,9%	,4%	2,3%
Totale	Conteggio	222	36	258	
	% del totale	86,0%	14,0%	100,0%	

Un'altra variabile alla quale può rivelarsi utile correlare la recidiva è il grado di istruzione. La percentuale di recidivi più alta si riscontra tra chi non è in possesso di alcun titolo di studio (tra i quali il 16% è recidivo). Si registrano valori discendenti al crescere del livello di istruzione conseguita: licenza elementare (14.9%), licenza media inferiore (13%), licenza media superiore (10%). Le categorie "Sa leggere" e "Sa scrivere" prevedono un tasso di recidiva pari a zero, ma si tratta, in termini assoluti, di numeri talmente bassi (tre in totale) da non poter essere considerati significativi.

Grafico n. 48. Recidiva in relazione al grado di istruzione




Tabella n. 63. Grado istruzione - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Grado Istruzione	Licenza elementare	Conteggio	80	14	94
		%	85,1%	14,9%	100,0%
	Licenza media inferiore	Conteggio	40	6	46
		%	87,0%	13,0%	100,0%
	Licenza media superiore	Conteggio	9	1	10
		%	90,0%	10,0%	100,0%
	Nessun titolo di studio	Conteggio	21	4	25
		%	84,0%	16,0%	100,0%
	Non rilevato	Conteggio	69	11	80
	%	86,3%	13,8%	100,0%	
	Sa leggere	Conteggio	2	0	2
		%	100,0%	,0%	100,0%
	Sa scrivere	Conteggio	1	0	1
		%	100,0%	,0%	100,0%
Totale		Conteggio	222	36	258
		%	86,0%	14,0%	100,0%

Rispetto al tipo di occupazione (in regola o meno), per chi appartiene alla categoria “Non in regola” si rileva un tasso di recidiva più alto (16.4%) rispetto a chi è “in regola” (13.8%). Tale lettura risente, tuttavia, dell’alto tasso di dati non rilevati, come si può desumere facilmente dal grafico n. 49.

Grafico n. 49. Recidiva in relazione al tipo di occupazione




Tabella n. 64. Occupazione in regola - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Occupazione In Regola	In Regola	Conteggio	94	15	109
		%	86,2%	13,8%	100,0%
	Non in regola	Conteggio	56	11	67
		%	83,6%	16,4%	100,0%
	Non rilevato	Conteggio	72	10	82
		%	87,8%	12,2%	100,0%
Totale		Conteggio	222	36	258
		%	86,0%	14,0%	100,0%

Analizzando la variabile “posizione professionale” dell’occupazione, le percentuali più alte di recidivi si riscontrano tra gli occupati saltuariamente (18.1%) e, a seguire, tra i disoccupati (15.4%) e gli occupati stabilmente (14%). I valori sono nulli per tutte le altre categorie considerate: chi è in cerca di prima o nuova occupazione, pensionati, studenti, ecc. Anche in questo caso, tuttavia, non va tralasciato il fatto che tutte queste categorie presentano una numerosità molto più bassa entro il campione rispetto agli occupati (stabilmente o saltuariamente) e ai disoccupati.

Grafico n. 50. Recidiva in relazione alla posizione nell’occupazione




Tabella n. 65. Occupazione posizione - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Occupazione Posizione	Altro	Conteggio	7	0	7
		%	100,0%	,0%	100,0%
	Disoccupato	Conteggio	22	4	26
		%	84,6%	15,4%	100,0%
	Non rilevato	Conteggio	32	5	37
		%	86,5%	13,5%	100,0%
	Occupato saltuariamente	Conteggio	59	13	72
		%	81,9%	18,1%	100,0%
	Occupato stabilmente	Conteggio	86	14	100
		%	86,0%	14,0%	100,0%
	Pensionato	Conteggio	4	0	4
		%	100,0%	,0%	100,0%
	Ricerca nuova occupazione	Conteggio	6	0	6
		%	100,0%	,0%	100,0%
Ricerca prima occupazione	Conteggio	3	0	3	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Ritirato dal lavoro	Conteggio	2	0	2	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Studente	Conteggio	1	0	1	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Totale	Conteggio	222	36	258	
	%	86,0%	14,0%	100,0%	

Tra le varie figure con cui possono vivere i soggetti, quelle maggiormente rappresentate sono il coniuge, i parenti e gli affini. Si tratta dei casi in cui sono maggiori anche le percentuali di recidivi: il 15.9% dei soggetti che vivono con il coniuge/convivente è recidivo così come lo è il 13.2% dei soggetti che vivono con parenti o affini.

Grafico n. 51. Recidiva in relazione alla convivenza




Tabella n. 66. Occupazione posizione - Recidiva

Vive Con		Conteggio	Recidiva		Totale
			No	Si	
Coniuge/Convivente	Conteggio	95	18	113	
	%	84,1%	15,9%	100,0%	
Da solo	Conteggio	7	0	7	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Figli	Conteggio	5	0	5	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Inserito in struttura	Conteggio	6	0	6	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Non rilevato	Conteggio	63	11	74	
	%	85,1%	14,9%	100,0%	
Parenti o affini	Conteggio	46	7	53	
	%	86,8%	13,2%	100,0%	
Totale	Conteggio	222	36	258	
	%	86,0%	14,0%	100,0%	

Più nel dettaglio, è interessante notare come le percentuali di recidiva siano maggiori laddove il rapporto con il padre è di tipo formale (27.3%), conflittuale (18.9%), inesistente (18.2%), o il padre è deceduto (17.9%), mentre sono più basse nei casi in cui il rapporto può essere definito come legame affettivo (13%) e soprattutto come aiuto e sostegno (5.7%).

Per quanto riguarda i rapporti con la madre, le percentuali maggiori di recidiva si riscontrano laddove il rapporto è di tipo conflittuale (25%), formale (25%) o vi è solo un legame affettivo (20.6%), mentre sono più basse nei casi in cui la madre è deceduta (10.5%) o il rapporto si basa su aiuto e sostegno (8.2%).

Grafico n. 52. Recidiva in relazione al rapporto con il padre




Tabella n. 67. Relazione con il padre - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Relazione con il padre	Deceduto	Conteggio	23	5	28
		%	82,1%	17,9%	100,0%
	Livello 0 = inesistente	Conteggio	9	2	11
		%	81,8%	18,2%	100,0%
	Livello 1 = Conflittuale	Conteggio	30	7	37
		%	81,1%	18,9%	100,0%
	Livello 2 = Formale	Conteggio	8	3	11
		%	72,7%	27,3%	100,0%
	Livello 3 = Solo legame affettivo	Conteggio	20	3	23
		%	87,0%	13,0%	100,0%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	Conteggio	33	2	35	
	%	94,3%	5,7%	100,0%	
Non rilevato	Conteggio	96	14	110	
	%	87,3%	12,7%	100,0%	
Sconosciuto	Conteggio	3	0	3	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Totale	Conteggio	222	36	258	
	%	86,0%	14,0%	100,0%	

Grafico n. 53. Recidiva in relazione al rapporto con la madre




Tabella n. 68. Relazione con la madre - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Relazione con la madre	Deceduto	Conteggio	17	2	19
		%	89,5%	10,5%	100,0%
	Livello 0 = inesistente	Conteggio	5	0	5
		%	100,0%	,0%	100,0%
	Livello 1 = Conflittuale	Conteggio	12	4	16
		%	75,0%	25,0%	100,0%
	Livello 2 = Formale	Conteggio	12	4	16
		%	75,0%	25,0%	100,0%
	Livello 3 = Solo legame affettivo	Conteggio	27	7	34
		%	79,4%	20,6%	100,0%
Livello 4 = Aiuto e sostegno	Conteggio	56	5	61	
	%	91,8%	8,2%	100,0%	
Non rilevato	Conteggio	92	14	106	
	%	86,8%	13,2%	100,0%	
Sconosciuto	Conteggio	1	0	1	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Totale	Conteggio	222	36	258	
	%	86,0%	14,0%	100,0%	

Analizzando i tassi di recidiva in relazione al rapporto con il congiunto, osserviamo un andamento differente del fenomeno: la percentuale maggiore di recidivi si riscontra laddove il rapporto è definito in termini di aiuto e sostegno (19.8%) e, a seguire, laddove è di tipo conflittuale (15%) o vi è solo un legame affettivo (11.8%). Uno dei fattori per cui la percentuale di recidivi risulta più alta laddove il rapporto con il coniuge è definito in termini di aiuto e sostegno potrebbe essere la maggiore afflizione nel “pesare” sul congiunto (per esempio dal punto di vista economico), anziché sui genitori. Si tratta, tuttavia, di una semplice ipotesi e i numeri limitati non consentono di avanzare considerazioni a questo proposito, tuttavia il tipo di legame con i familiari più stretti sembra costituire un aspetto importante per l’analisi del fenomeno della recidiva e dunque suggerire l’utilità di un approfondimento in tal senso.

Grafico n. 54. Recidiva in relazione al rapporto con il congiunto




Tabella n. 69. Relazione con il coniuge/convivente - Recidiva

		Recidiva		Totale	
		No	Si		
Relazione con il coniuge/convivente	Deceduto	Conteggio	3	0	3
		%	100,0%	,0%	100,0%
	Livello 0 = inesistente	Conteggio	3	0	3
		%	100,0%	,0%	100,0%
	Livello 1 = Conflittuale	Conteggio	17	3	20
		%	85,0%	15,0%	100,0%
	Livello 2 = Formale	Conteggio	4	0	4
		%	100,0%	,0%	100,0%
	Livello 3 = Solo legame affettivo	Conteggio	15	2	17
	%	88,2%	11,8%	100,0%	
Livello 4 = Aiuto e sostegno	Conteggio	93	23	116	
	%	80,2%	19,8%	100,0%	
Non rilevato	Conteggio	85	8	93	
	%	91,4%	8,6%	100,0%	
Sconosciuto	Conteggio	2	0	2	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Totale	Conteggio	222	36	258	
	%	86,0%	14,0%	100,0%	

L'andamento della recidiva sembra crescere proporzionalmente al numero dei figli: se nei casi in cui non ci sono figli il tasso di recidiva è pari al 10.5%, nei casi di 5 o 6 figli il tasso è cresciuto al 25%. E' altresì vero che, in termini assoluti, coloro che hanno più di 5 figli sono 11 persone in totale, pertanto, si tratta di spunti di riflessione che andrebbero ulteriormente indagati con future ricerche.

Grafico n. 55. Recidiva in relazione al numero dei figli




Tabella n. 70. Numero figli - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Numero Figli	0	Conteggio	77	9	86
		%	89,5%	10,5%	100,0%
1	Conteggio	46	8	54	
	%	85,2%	14,8%	100,0%	
2	Conteggio	46	7	53	
	%	86,8%	13,2%	100,0%	
3	Conteggio	27	8	35	
	%	77,1%	22,9%	100,0%	
4	Conteggio	13	2	15	
	%	86,7%	13,3%	100,0%	
5	Conteggio	3	1	4	
	%	75,0%	25,0%	100,0%	
6	Conteggio	3	1	4	
	%	75,0%	25,0%	100,0%	
7	Conteggio	2	0	2	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
9	Conteggio	1	0	1	
	%	100,0%	,0%	100,0%	
Totale	Conteggio	218	36	254	
	%	85,8%	14,2%	100,0%	

Un'ulteriore interessante correlazione riguarda la recidiva in relazione alla presenza di parenti o affini problematici. Nel caso degli affini, la recidiva è al 33.3% in assenza di problemi e del 28.6% nel caso di affini con precedenti penali; per quanto riguarda invece i parenti, il tasso di recidiva è del 27.1% in presenza di parenti con precedenti penali, e via via più bassa nel caso di altri problemi (12.5% nel caso di parenti con disturbi psichiatrici, 11.1% nel caso di parenti tossico/alcol-dipendenti), fino ad arrivare al 9.7% in assenza di parenti problematici.

Grafico n. 56. Recidiva e affini problematici




Tabella n. 71. Affini problematici - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Affini problematici	Con precedenti penali	Conteggio	5	2	7
		%	71,4%	28,6%	100,0%
	Nessuno	Conteggio	8	4	12
		%	66,7%	33,3%	100,0%
	Non rilevato	Conteggio	208	30	238
		%	87,4%	12,6%	100,0%
	Tossico/Alcol-dipendenti	Conteggio	1	0	1
		%	100,0%	,0%	100,0%
Totale		Conteggio	222	36	258
		%	86,0%	14,0%	100,0%

Grafico n. 57. Recidiva e parenti problematici




Tabella n. 72. Parenti problematici - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Affini problematici	Con precedenti penali	Conteggio	5	2	7
		%	71,4%	28,6%	100,0%
	Nessuno	Conteggio	8	4	12
		%	66,7%	33,3%	100,0%
	Non rilevato	Conteggio	208	30	238
		%	87,4%	12,6%	100,0%
	Tossico/Alcol-dipendenti	Conteggio	1	0	1
		%	100,0%	,0%	100,0%
Totale		Conteggio	222	36	258
		%	86,0%	14,0%	100,0%


Un'ultima interessante correlazione, che non è stata studiata peraltro dalle altre ricerche sul tema più volte citate, riguarda la recidiva rapportata alla tipologia d'incarico. Ciò che assume particolare interesse è la valutazione della variazione del tasso di recidiva a seconda che la misura sia stata concessa dalla libertà o dalla detenzione (ai fini di analizzare, per esempio, l'impatto della carcerazione sulla probabilità di reiterare un reato) e, soprattutto, la variazione del tasso di recidiva a seconda che si tratti di misura ordinaria o in casi particolari (dove per particolari si intendono i casi di misure predisposte per persone tossico/alcol-dipendenti).

La quantità non molto elevata dei casi contenuti nel nostro campione non ci consentono purtroppo di avanzare conclusioni dotate di un sufficiente grado di evidenza. In particolare, la numerosità di affidamenti in casi particolari dalla libertà (19) e dalla detenzione (4) risulta troppo limitata per consentirci un confronto tra il livello di recidiva degli affidati ordinari e quello degli affidati tossicodipendenti inseriti in una comunità terapeutica. Affidamento ordinario (92 casi) e detenzione domiciliare (82 casi) sembrano essere, per il numero dei casi presenti, le uniche due tipologie d'incarico su cui è possibile avanzare alcune ipotesi: in entrambi i casi, se la misura è concessa direttamente dalla libertà, il tasso di recidiva risulta minore rispetto al caso in cui la misura è concessa dal carcere. Tale dato sembra avvalorare l'ipotesi che, in linea generale, il passaggio in carcere aumenti la probabilità di commettere un reato una volta scontata la pena.

Tabella n. 73. Tipologia incarico - Recidiva

			Recidiva		Totale
			No	Si	
Tipologia Incarico	Affidamento in casi particolari dalla libertà	Conteggio %	15 78,9%	4 21,1%	19 100,0%
	Affidamento in casi particolari dalla detenzione	Conteggio %	4 100,0%	0 0,0%	4 100,0%
	Affidamento ordinario dalla detenzione	Conteggio %	14 82,4%	3 17,6%	17 100,0%
	Affidamento ordinario dalla libertà	Conteggio %	80 87,0%	12 13,0%	92 100,0%
	Detenzione domiciliare dalla detenzione	Conteggio %	26 81,3%	6 18,8%	32 100,0%
	Detenzione domiciliare dalla libertà	Conteggio %	44 88,0%	6 12,0%	50 100,0%
	Detenzione domiciliare provvisoria	Conteggio %	16 88,9%	2 11,1%	18 100,0%
	Non rilevato	Conteggio %	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
	Semilibertà dalla detenzione	Conteggio %	16 94,1%	1 5,9%	17 100,0%
	Semilibertà dalla libertà	Conteggio %	6 75,0%	2 25,0%	8 100,0%
Totale	Conteggio %	222 86,0%	36 14,0%	258 100,0%	

Grafico n. 58. Recidiva e tipologia d'incarico



Conclusioni

I risultati della ricerca inducono a delle riflessioni che si sviluppano prevalentemente in tre direzioni. In primo luogo, emerge come l'universo dell'esecuzione penale esterna presenti diversi elementi di selettività nel proprio operato che accomunano tale fase del processo di criminalizzazione a quelle tradizionalmente descritte dalla dottrina sociologico-criminale (Hester, Eglin, 1999). Alcune delle variabili che condizionano la giustizia penale nella repressione selettiva delle fattispecie criminali, paiono caratterizzare anche le prassi dell'area penale esterna. In particolare, emergono molti tratti in comune con quanto descritto dall'esperienza della ricerca empirica nell'ambito dell'istituzione carceraria. L'area penale esterna non pare in grado di impedire che le medesime variabili che producono disuguaglianze nella distribuzione delle garanzie giuridiche, nell'offerta di possibilità risocializzative e di occasioni post-carcerarie operino attivamente anche in tale ambito dell'esecuzione penale. La stessa sofferenza della pena e le difficoltà connesse paiono assumere forme differenti in relazione alle diverse situazioni. Così come efficacemente descritto in ambito carcerario (Berzano, 1999), è stato possibile in questa occasione rappresentare la condizione del fruitore delle misure alternative attraverso l'utilizzo di quattro tipi di figure che si differenziano fra di loro sulla base della disponibilità di risorse individuali e sociali. Ovviamente, rispetto al carcere, ci si trova di fronte ad un livello di sofferenza inferiore. Ci si trova infatti al cospetto di soggetti che, con maggiori o minori difficoltà, hanno superato con successo la fase maggiormente dolorosa dell'applicazione della giustizia penale. Tuttavia, ed è questo che preme rilevare, pur all'interno di un universo di soggetti dotati di un certo livello di abilità personali e sociali, che hanno permesso loro di non scontare tutta la pena in carcere, è comunque riscontrabile la presenza di marcate differenze che incidono pesantemente sul percorso individuale. L'analisi delle differenze nei tassi di recidiva in relazione alle caratteristiche socio-anagrafiche ha mostrato come i soggetti meno dotati dal punto di vista delle abilità personali e relazionali presentino tassi di recidiva sensibilmente superiori agli altri. La dimensione della recidiva, in questo senso, appare come lo specchio di disuguaglianze profonde che agiscono su tutto il percorso esistenziale della persona e che hanno un impatto sostanziale sulle possibilità di reinserimento sociale dell'individuo. In tal senso, un maggiore intervento dell'istituzione pubblica, volto a limitare il peso di tali disuguaglianze, appare non solo necessario, ma anche doveroso.

Il richiamo ai dati sulla recidiva porta a soffermarsi sul secondo dato di evidenza che appare emergere dalla ricerca. Anche in questo caso, come già dimostrato dalle altre esperienze di ricerca empirica confrontate, i dati dimostrano come la recidiva dei soggetti beneficiari di una misura alternativa sia bassa. Se si analizza tale livello della recidiva con i dati che emergono dalle rilevazioni in ambito carcerario, i quali mostrano tassi di recidiva di circa il 68% (Leonardi, 2007), il paragone appare impietoso. Come appena detto, non ci si deve dimenticare che ci si trova di fronte ad un universo che ha di fatto superato una selezione e che quindi possiede caratteristiche che lo rendono non comparabile con quello che popola le carceri. Tuttavia, a fianco del freddo dato quantitativo occorre aggiungere il peso delle percezioni soggettive dei fruitori delle misure e degli operatori. Ed è quindi necessario ricordare come, nelle esperienze narrate dai primi, emerge l'importanza dell'uscita dal carcere, ovviamente da parte di coloro che hanno usufruito delle misure a partire da una condizione detentiva. L'elemento della scarcerazione in sé pare essere in grado di offrire speranze e possibilità che in carcere sono negate, offrendo quindi maggiori alternative alla reiterazione del reato. Di questo dato occorre necessariamente tener conto in vista di scelte coraggiose di politica penitenziaria. L'ipotesi che è possibile avanzare, infatti, è che un ampliamento nell'utilizzo di forme di esecuzione penale alternative al carcere produrrebbe benefici, sia in relazione alla limitazione dei comportamenti recidivanti dei soggetti provenienti da un percorso penale, sia più in generale in relazione alla produzione di sicurezza reale, oltre a garantire un più elevato grado di civiltà al sistema detentivo attualmente così gravemente compromesso dalla piaga del sovraffollamento. I dati della presente ricerca mostrano come tale ampliamento sarebbe ancor maggiormente produttivo se le misure alternative fossero concesse dallo stato di libertà e, magari, seguendo una delle indicazioni della commissione Pisapia di riforma del codice penale, stabilite direttamente dal giudice nella sentenza di condanna.

Un terzo ed ultimo aspetto riguarda direttamente l'organizzazione della raccolta dati in materia di misure alternative. Qui le considerazioni devono essere fatte ampliando il discorso a livello nazionale, riguardando un tema organizzativo che è necessariamente di competenza degli organismi ministeriali centrali. Da questo punto di vista, crediamo si possa affermare, anche in base a nostre precedenti esperienze di ricerca (Torrente, 2008), che la struttura dei fascicoli e dei dati statistici relativi alle persone in misura alternativa non sono state "pensate" per la ricerca scienti-

fica. Ciò può essere considerato per certi aspetti comprensibile, in quanto i servizi che operano all'interno dell'esecuzione penale hanno la necessità di caratterizzarsi per una cultura del "fare", piuttosto che per una cultura esclusivamente legata alla produzione di dati ed al monitoraggio scientifico dell'impatto dell'intervento effettuato. Tuttavia, tale scarsa attenzione "strutturale" alla fase di analisi crea serie difficoltà nel momento in cui si procede alla verifica dell'impatto delle azioni prodotte. In queste occasioni, fenomeni come prassi diverse nella raccolta dati o modalità autonome dei singoli operatori nella tenuta dei fascicoli, obbligano il ricercatore ad adottare forme di prudenza, che possono apparire eccessive, ma che si rivelano necessarie se paragonate con il rischio di incorrere in gravi errori di valutazione. La valutazione stessa dell'efficacia delle prassi adottate, in assenza di termini oggettivi di paragone, è affidata a dati di natura impressionistica che rendono assai poco agevole un'analisi comparativa. È, quindi, auspicabile lo sviluppo di una cultura organizzativa e professionale maggiormente attenta alla raccolta dei dati ed al monitoraggio sul lavoro svolto che possa agevolare eventuali ulteriori iniziative volte all'analisi dell'impatto delle procedure adottate. Lo sviluppo di tale cultura, necessaria in tutti i campi di applicazione del diritto penale, appare ancor più essenziale all'interno di un settore, quello dell'esecuzione penale, in cui il deficit di conoscenza appare ancora oggi di vaste proporzioni. Da questo punto di vista, la stessa effettuazione della presente ricerca rappresenta probabilmente un importante segnale di mutamento della cultura organizzativa prevalente nell'ambito dell'esecuzione penale esterna. La stessa scelta degli uffici dell'U.E.P.E. di Bari di collaborare con un'agenzia dell'ente locale di riferimento e con una *équipe* di ricerca di matrice accademica per effettuare un'indagine relativa all'analisi dell'efficacia delle misure alternative alla pena mostra come si siano fatti passi avanti, per lo meno in alcune realtà locali¹⁰⁵, rispetto ad una cultura del dato statistico che sappia conciliare i risvolti operativi con quelli più strettamente scientifici. Ai segni di mutamento a livello periferico non sembra, tuttavia, accompagnarsi una strategia di lungo periodo dell'amministrazione centrale che pure non ha mancato di individuare i problemi nell'ambito specifico della statistica

¹⁰⁵ Testimonianze di questo sviluppo a livello locale di una nuova cultura del dato statistico sono rappresentate, ad esempio, dalla ricerca toscana più volte citata e quella che in questi mesi è stata effettuata presso l'U.E.P.E. di Torino, i cui risultati non sono stati ancora resi noti. Non a caso entrambe queste indagini empiriche si sono avvalse della collaborazione di strutture di ricerca di livello accademico.

e in quello più ampio dell'informatizzazione. Non si possono qui non citare le parole del Direttore dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del Ministero, Ferdinando Mulas (2007, p. 63): "Un investimento strategico sulla completa informatizzazione delle attività degli istituti penitenziari e degli uffici dell'esecuzione penale esterna – sorretto da *un indirizzo di governo destinato a coniugare innovazione tecnologica, cambiamento culturale ed organizzativo, ristrutturazione dei processi e riduzione dei costi* – invertirebbe la tendenza ad accrescere i fabbisogni di personale, migliorerebbe l'accesso ai servizi per la popolazione detenuta, semplificherebbe il lavoro degli operatori penitenziari, costituirebbe la base di conoscenza, per i livelli decisionali, per costruire l'indispensabile supporto all'analisi del sistema penitenziario nella sua fisiologia più profonda ed alla programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo corretto funzionamento". Tale investimento strategico, tale indirizzo di governo sembrano essere ancora oggi i grandi assenti nel dibattito italiano sull'esecuzione "delle pene". Che gli operatori percepiscano sempre più come intollerabili queste assenze, tuttavia, può forse indurre ad un moderato ottimismo per il futuro.

Bibliografia

ASTARITA L., BONATELLI P., MARIETTI S. (2006), *Dentro ogni carcere. Antigone nei 208 istituti di pena italiani*, Carocci, Roma.

BACCARO L., MOSCONI G. (2002), *Il girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva, "Dei delitti e delle pene"*, 3, pp. 117-144.

BARBARINO A., MASTROBUONI G. (2007), *The Incapacitation Effect of Incarceration: Evidence From Several Italian Collective Pardons*, paper presentato in occasione dell'European Summer Symposium in Labour Economics, Ammersee, 12-16 September 2007.

BERZANO L. (1994), *La pena del non lavoro*, Franco Angeli, Milano.

BLENGINO C., TORRENTE G. (2006), *La "banda degli indultati": una ricerca sulla stampa quotidiana*, in "Antigone", I, n. 3, p. 66-85, L'Harmattan, Torino.

CHAMBLISS W. J. (1976), *The saints and the roughnecks*, in Chambliss W. J., Mankoff M., edited by, *Whose law? What order? A conflict Approach to Criminology*, John Wiley, New York.

CHAMBLISS W. J. (1995), *Controllare le classi pericolose: l'istituzionalizzazione dell'apartheid in America*, in Cottino A., Sarzotti C., a cura di, *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino, pp. 151-180.

CROZIER M., FRIEDBERG E. (1995), *Attore sociale e sistema. Sociologia dell'azione organizzata*, Etas Libri, Milano.

DRAGO F., GALBIATI R., VERTOVA P. (2007), *The deterrent effects of prison: evidence from a natural experiment*, discussion paper I.Z.A., n. 2912.

FAVRETTO A. R., SARZOTTI C. (1999), a cura di, *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan Italia, Torino.

FRUDA' L. (2006), a cura di, *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata. Collana di sociologia*. Franco Angeli, Milano.

GOFFMANE. (2003), *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*", Einaudi, Torino.

LEONARDI F. (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale ed abbattimento della recidiva*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 2, Ministero della Giustizia.

MATZA D. (1976), *Come si diventa devianti*, il Mulino, Bologna.

MULAS F. (2007), *L'informatica come fattore di crescita e di evoluzione dell'amministrazione penitenziaria*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 1, pp. 61-95.

SANTORO E., TUCCI R. (2006), *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 1.

TORRENTE G. (2008), *La recidiva degli indultati*, in "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", III, n.1, pp. 85-114.

VIOLANTE L. (1997), a cura di, *Storia d'Italia, Annali XII, La criminalità*, Einaudi, Torino.

Vincenzo Eustachio Petralla

Direttore Ufficio per l'attuazione dei provvedimenti di giustizia. Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ministero della Giustizia.

Claudio Sarzotti

Professore Ordinario di Filosofia del Diritto e Sociologia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Susanna Ficco Regina

Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria Bari – Ministero della Giustizia.

Gianni Torrente

Assegnista di ricerca presso l'Università di Torino e docente a contratto di Sociologia Giuridica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Valle d'Aosta.

Giovanni Jocteau

Dottorando di ricerca in Filosofia e Sociologia del Diritto presso l'Università di Torino.

Daniela Ronco

Dottoranda di ricerca in Filosofia e Sociologia del Diritto presso l'Università di Torino.